

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 aprile al 21 maggio 1997)

INDICE

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| BEVILACQUA: sulle elezioni del Consiglio nazionale universitario (4-01025) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | Pag. 2129 | DE CORATO: sulla manifestazione del Sindacato autonomo di polizia a Milano (4-02646) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) | Pag. 2132 |
| sulle convenzioni tra l'università italiana e quelle centro-americane (4-02423) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 2130 | FASSONE, LARIZZA: sulla gestione speciale per i lavoratori delle miniere (4-03558) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 2138 |
| CARUSO Antonino: sulla manifestazione del sindacato autonomo di polizia a Milano (4-02580) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) | 2131 | FOLLONI: sul <i>referendum</i> indetto dal consiglio comunale di Cesena sul problema del piano parcheggi (4-03870) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 2141 |
| CORTIANA: sulla domanda di pensione presentata dalla cantante lirica Francesca Castelli all'ENPALS (4-04510) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 2133 | GASPERINI: sulle misure attuate per fronteggiare il manifestarsi dell'encefalopatia spongiforme bovina (4-00999) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) | 2142 |
| COSTA ed altri: sullo scioglimento del consiglio comunale di Tuglie (Lecce) (4-02284) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) | 2134 | LISI, BEVILACQUA: sul fenomeno dell'usura (4-04379) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) | 2145 |
| CUSIMANO: sulla scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (4-05185) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) | 2136 | LO CURZIO: sulla dismissione di un immobile a Siracusa (4-04279) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) | 2146 |
| | | MARINI: sul pluralismo dell'informazione nel settore radiotelevisivo (4-02683) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 2146 |

21 MAGGIO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 36

| | |
|---|--|
| MILIO: sull'applicazione della legge n. 86 del 1997 (4-00943) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>) Pag. 2147 | sulle multe ad alcuni automobilisti di Verbania (4-02618) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) Pag. 2173 |
| MINARDO: sul concordato di massa dei contributi INPS (4-03353) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2150 | sulla revisione della segnaletica stradale per il Sempione (4-03682) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2175 |
| NOVI: sullo scioglimento del consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta) (4-01597) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2152 | sulla costituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola (4-04769) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2176 |
| sulle assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti da parte della RAI (4-03539) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2153 | RECCIA: sull'incidente mortale avvenuto sull'asse autostradale Nola-Villa Literno (4-03952) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2178 |
| PALOMBO: sulla trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale delle cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e di polizia (4-02206) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2155 | sulla gestione del comune di Castel Volturno (4-03980) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2180 |
| PAPPALARDO: sulla gestione del Centro giustizia minorile di Bari (4-02031) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2156 | RIPAMONTI: sulla somministrazione di farmaci ai conigli di allevamento (4-03468) (risp. VISERTA COSTANTINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 2183 |
| PEDRIZZI, PACE: sui presunti contrasti tra l'amministrazione provinciale di Frosinone ed un dipendente (4-02303) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2158 | sul ridimensionamento del trasporto postale su treno (4-04614) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2189 |
| PERA: sulle piene del fiume Arno e dei suoi affluenti (4-03767) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2160 | ROGNONI, DANIELE GALDI: sul ricorso al subappalto nell'ambito delle opere concernenti gli impianti telefonici (4-03676) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2191 |
| PETRUCCI: sull'ISFOL (4-03789) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2165 | RONCONI: sulla strada statale n. 77 della Val di Chienti (4-04709) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2193 |
| PIANETTA: sulla sicurezza della strada statale n. 35 nel tratto Tortona-Carbonara Scriveria (4-04119) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2169 | RUSSO SPENA: sulla convenzione tra polizia di Stato ed AVIS (4-03098) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2194 |
| PIERONI: sul carcere di Barcaglione (Ancona) (4-03351) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2169 | sui provvedimenti concernenti i profughi emessi dalla prefettura di Udine (4-03146) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2196 |
| PREIONI: sul consiglio comunale di Oleggio (4-01563) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2171 | RUSSO SPENA ed altri: sull'obiezione di coscienza alle spese militari (4-00116) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2198 |
| sul pagamento posticipato di 30 giorni delle spese di invio postale effettuate dagli uffici periferici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia (4-01772) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2173 | SALVATO: sulla possibilità per i comuni di rinegoziazione dei mutui (4-01559) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2199 |
| | SARACCO: sulla sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura di |

21 MAGGIO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 36

| | |
|--|---|
| Villanova d'Asti (4-02503) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) Pag. 2201 | BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) Pag. 2215 |
| SCOPELLITI: sui segretari comunali destinati al comune di Ascoli Piceno (4-01891) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2203 | sull'installazione di un distributore automatico di certificati anagrafici nel comune di Sesto Calende (Varese) (4-03119) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2217 |
| sui magistrati operanti nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-04547) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 2204 | VERALDI: sulla presentazione delle liste elettorali nel comune di Catanzaro (4-02961) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2219 |
| SEMENZATO: sui progetti di intervento sulla strada statale n. 3 Flaminia (4-02665) (risp. COSTA, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane) 2205 | sulla campagna pubblicitaria della Telecom Italia mobile in Calabria (4-03470) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 2220 |
| SERENA: sui testi dei quiz della prova di teoria per l'esame della patente (4-01449) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 2206 | WILDE: sulla concessione edilizia al signor Rossi da parte del comune di Botticino (Brescia) (4-01310) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2221 |
| sulle somme recuperate dai giudici milanesi dagli inquisiti rei confessi per i reati di tangente (4-01668) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 2207 | sulla convenzione tra il comune di Sirmione e la società Geco (4-01716) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2224 |
| SERVELLO: sull'attività dell'Azienda trasporti intercomunale nord-ovest di Milano (4-02487) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2208 | sulla convenzione di lottizzazione approvata dal comune di Sirmione con la società Sirmione 2 spa (4-01866) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2227 |
| SPECCHIA, MAGGI: sulla valutazione dell'impatto ambientale delle opere stradali (4-05228) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 2211 | sul rimborso del comune di Sirmione alla Telecom Italia per permessi goduti dal signor Visconti (4-02060) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2230 |
| SPERONI: sull'inserimento degli avvenimenti dello Stato della Città del Vaticano nella pagina del Televideo in Italia (4-04048) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 2213 | WILDE ed altri: sull'attività dell'ingegner Vacchiago (4-02086) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 2232 |
| THALER AUSSERHOFER: sull'introduzione della targa automobilistica personalizzata (4-00295) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 2214 | sul tratto Colombare-Sirmione della strada provinciale n. 14 (4-02528) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 2233 |
| VEDOVATO: sulle modalità di accesso alla professione di psicologo (4-01393) (risp. | sulle modifiche al progetto per la strada statale n. 567 «variante Goitese» (4-03333) (risp. COSTA, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane) 2235 |

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 8 marzo 1995, n. 63, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, all'articolo 1, comma 1, ha previsto che il Consiglio universitario nazionale, la corte di disciplina ed i comitati consultivi fossero prorogati non oltre il 30 giugno 1995;

che il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, che reca «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca», contravvenendo alle esplicite indicazioni fornite dalla 7^a Commissione permanente del Senato di rinnovo del Consiglio universitario nazionale entro i termini fissati dalla legge n. 63 del 1995, proroga la permanenza dell'attuale composizione fino al 31 dicembre 1995;

che a seguito di tale circostanza alcuni degli scriventi avevano presentato una interrogazione parlamentare (3-00842 del 2 agosto 1995), tuttora inevasa, nella quale «si chiede di sapere se fosse legittimo porre in essere normative in materie recentemente riformate attraverso l'emanazione di leggi in evidente contrasto con le stesse»;

che il dilagare di «cattedropoli» degli ultimi anni ha investito in maniera diretta e/o indiretta proprio gli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale;

che tali componenti operano da oltre un decennio – in continuo regime di proroga – e che nulla è stato fatto per sollecitare il doveroso rinnovo di tale organo;

che da alcune notizie diffuse in questi giorni sembra essere emersa la volontà di prorogare ulteriormente il Consiglio universitario nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se queste ultime notizie corrispondano al vero e, in caso affermativo, se non si ritenga più opportuno e aderente alla legge predisporre il regolamento per eleggere il nuovo Consiglio universitario nazionale.

(4-01025)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto concernente il Consiglio universitario nazionale (CUN) si precisa quanto segue.

Il regolamento a suo tempo emanato per indire nuove elezioni, già fissate per il giorno 8 luglio 1996, è stato oggetto di impugnativa.

A seguito di ciò con decreto ministeriale 3 giugno 1996 questo Ministero, sentite altresì le istanze delle rappresentanze studentesche che chiedevano le elezioni in un periodo durante il quale non fossero in cor-

so nè esami di profitto nè di laurea o di diploma, per permettere loro di assicurarne la presenza sia in fase preparatoria che al momento delle votazioni, riteneva opportuno sospendere dette elezioni e rinviarle a data da destinarsi.

Il Governo emanava, pertanto, il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, con cui disponeva una ulteriore proroga del citato termine al 28 febbraio 1997.

Tali i fatti che giustificano le ragioni della mancata operatività del detto regolamento e della conseguente procedura di elezione dei rappresentanti in seno al CUN.

Un ulteriore elemento di novità è nel frattempo emerso, specie in materia di composizione e modalità di elezione del suddetto organo.

Trattasi del disegno di legge n. 2564-A recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (cosiddetto Bassanini), che all'articolo 14 disciplina in modo più funzionale il detto Consiglio universitario nazionale.

Il mancato completamento dell'*iter* parlamentare del provvedimento entro il termine del 28 febbraio 1997 ha reso necessario un ulteriore differimento del termine, fissato al 31 ottobre 1997 con il decreto-legge 10 marzo 1997 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale delle scienze e delle tecnologie».

È auspicabile, pertanto, che a seguito di una rapida approvazione da parte del Parlamento del citato disegno di legge, dopo tante proroghe, finalmente il CUN possa tornare a funzionare in modo più efficace ed incisivo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(29 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che risulta che molti ricercatori italiani, inviati negli Stati del Centro-America per fini istituzionali, si servono di dette missioni per conseguire (non solo in modo più rapido ma anche a spese delle nostre università) dottorati e *master* che poi utilizzano a vantaggio della propria carriera, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di effettuare un maggior controllo sulle collaborazioni tra università italiane e centro-americane.

(4-02423)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante si fa presente che le università possono stipulare autonomamen-

te convenzioni con istituzioni universitarie straniere che permettono loro l'interscambio di docenti, al fine di promuovere attività di studio e di iniziative comuni sia nel campo della ricerca sia in quello della didattica. Tuttavia, nell'ambito della regolamentazione di tali convenzioni, così come previsto anche dagli scambi dei programmi esecutivi degli accordi culturali sottoscritti dal nostro paese - scambi che, per quanto riguarda il Centro America, sono attivi soltanto con il Messico - le missioni dei docenti e dei ricercatori sono contenute entro periodi brevi che non consentono di conseguire dottorati o master.

La legge n. 349 del 18 marzo 1958, articolo 8 (commi 3, 4, 5 e 6) prevede comunque che il rettore possa concedere al ricercatore, sentita la competente facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica. Durante tale periodo, il ricercatore conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico medesimo; l'attribuzione di una borsa di studio o di un premio non fa decadere il diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(30 aprile 1997)

CARUSO Antonino. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 10 ottobre 1996 il Sindacato autonomo di polizia ha organizzato e tenuto una manifestazione, dinanzi all'edificio della prefettura di Milano, avente la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica su alcune rivendicazioni di natura tecnica dallo stesso avanzate;

che la detta manifestazione ha raccolto l'attenzione di alcuni organi di informazione, tra cui l'emittente locale «Telenova», che ha inviato un proprio operatore;

che, secondo quanto riferito nei giorni successivi da altri organi di informazione, sembrerebbe che i giornalisti e i tecnici televisivi - in particolare questi ultimi - dell'emittente sopra indicata e di altre, unitamente a fotografi, siano stati impediti dallo svolgere le loro funzioni, vuoi con «ferme» raccomandazioni ad astenersene (previo accompagnamento all'interno della prefettura e «accurata» identificazione personale), vuoi con vero e proprio divieto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto;

se intenda svolgere indagini al fine di accertare se siano state poste in essere da parte di funzionari della prefettura di Milano condotte non conformi a legge;

quali eventuali provvedimenti intenda conseguentemente assumere.

(4-02580)

(28 ottobre 1996)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che giovedì 10 ottobre 1996 davanti alla prefettura di Milano si è svolta la manifestazione del Sindacato autonomo di polizia per rivendicare l'attuazione di un coordinamento interforze;

che intorno alle ore 10,15, mentre i militanti stavano effettuando un volantinaggio, un funzionario prefettizio avrebbe invitato l'operatore televisivo di TV Sei Milano che stava effettuando riprese al *sit-in* ed un fotografo a seguirlo in prefettura presso il corpo di guardia dal capo posto;

che detto funzionario consigliava inoltre «di non effettuare le riprese televisive» e non fotografare segnalando ai due addetti che occorreva l'autorizzazione dell'ufficio stampa della prefettura per poter effettuare riprese fotografiche e televisive;

visto:

che verso le 10,30 la stessa cosa si ripeteva con gli operatori della TV «Telenova», invitati anch'essi all'interno della prefettura ed identificati, a cui veniva comunicato di attendere l'autorizzazione a filmare, sempre da parte dell'ufficio stampa;

che dopo aver protestato riguardo la palese violazione in atto e dopo alcuni minuti di attesa, dall'ufficio stampa, per tramite del capo posto, perveniva agli operatori l'autorizzazione a filmare all'esterno;

che detto episodio è stato definito dal SAP e dalla stampa come «un grave atto di intolleranza nei confronti della libertà di stampa e informazione»;

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che per girare all'esterno della prefettura di Milano sia necessario, da parte dei giornalisti, cameraman, fotografi in generale richiedere l'autorizzazione da parte dell'ufficio stampa;

nel caso non lo fosse, se il comportamento del funzionario prefettizio non sia stato lesivo nei confronti della pubblica amministrazione e della libertà di stampa.

(4-02646)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. (*) – Secondo accertamenti, disposti dalla prefettura di Milano, risulta che il 10 ottobre dello scorso anno – poco dopo le 9,30 – due giornalisti (testata «Sei Milano» ed agenzia «Fotogramma»), accompagnati da un rappresentante del Sindacato autonomo di polizia, chiedevano al corpo di guardia del palazzo del Governo di poter effettuare alcune riprese televisive di una manifestazione, organizzata dal SAP all'esterno del palazzo stesso.

Il servizio includeva inquadrature della facciata della prefettura.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Secondo una prassi consolidata, il capo turno del corpo di guardia chiedeva l'autorizzazione, telefonicamente, all'ufficio stampa della prefettura.

Allontanatisi i due giornalisti, il corpo di guardia comunicava all'ufficio stampa che l'autorizzazione non era più necessaria.

Successivamente, un cineoperatore della testata «Telenova», accompagnato dallo stesso rappresentante sindacale, chiedeva a sua volta, al corpo di guardia, l'autorizzazione.

Il rappresentante del SAP, dopo aver chiesto chiarimenti sulla prassi seguita in simili circostanze, comunicava all'ufficio stampa che non comprendeva le ragioni della procedura, non essendo la prefettura un obiettivo militare.

Dopo pochi minuti, le riprese venivano autorizzate.

Nella circostanza non si è avuta alcuna limitazione dei diritti sindacali, in quanto la manifestazione del SAP è stata regolarmente ripresa dagli operatori, nè alcuna compressione del diritto di cronaca, in quanto gli operatori hanno potuto effettuare le riprese richieste.

Unica limitazione – se così si può dire – è stata quella di subordinare le riprese televisive ad un'autorizzazione dell'ufficio, appositamente preposto alle relazioni con il pubblico e con il mondo dell'informazione, trattandosi di effettuare riprese cinematografiche davanti ad un edificio sede di un organo di Governo.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la signora Francesca Castelli, cantante lirica (matricola n. 0706385), residente in Milano, via della Capinera 2, ha presentato domanda di pensione di anzianità all'ENPALS in data 11 gennaio 1996;

che tale domanda è stata respinta in data 8 agosto 1996 per i seguenti motivi:

risultano versati e accreditati 1826 contributi giornalieri in luogo dei 1890 richiesti;

risultano versati e accreditati per effettive prestazioni svolte nel campo dello spettacolo 1112 contributi giornalieri in luogo dei 1260 richiesti;

che la signora Castelli ha presentato ricorso in data 19 settembre 1996 tramite l'INAS-CISL;

che la signora Castelli ha versato, in data 28 novembre 1996, 104 giornate ENPALS (condono) per un periodo che si riferiva al 1995;

che a tutt'oggi la signora Castelli non ha ricevuto alcuna risposta dall'ente previdenziale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, vista la solerzia con la quale l'ente ha comunicato alla signora Castelli di aver respinto in prima istanza la sua richiesta di pensione di anzianità, suggerire all'EN-PALS di dare giusta risposta a chi con altrettanta solerzia ha effettuato i versamenti dovuti mancanti.

(4-04510)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha fatto presente quanto segue.

La domanda di pensione presentata dalla signora Francesca Castelli di Milano è stata favorevolmente definita con decorrenza dal 1° ottobre 1996, in applicazione dell'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995.

All'interessata sarà liquidato l'assegno di pensione, a partire da aprile 1997, nella misura di lire 3.635.517 lorde mensili.

L'ente ha fatto, poi, presente, che il ritardo nella definizione della pratica in parola è da imputare alla necessità di completare lo stato assicurativo con l'utilizzo della contribuzione oggetto di condono, determinante ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 maggio 1997)

COSTA, LISI, MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Tuglie (Lecce) ha subito un ingiusto – e in quanto tale lesivo della dignità degli eletti e dei loro elettori – procedimento di scioglimento del consiglio comunale;

che ciò è accaduto per una errata applicazione della legge che se esattamente applicata – com'è pure giurisprudenza costante del Consiglio di Stato – non avrebbe dovuto dar luogo al provvedimento grave ed ingiusto di cui innanzi;

che, attualmente, pende un ricorso degli amministratori ingiustamente sanzionati innanzi al Consiglio di Stato;

che si è avuta notizia che la causa affidata originariamente ad una sezione del Consiglio di Stato sia stata traslata ad altra sezione con conseguenti inevitabili lungaggini nel divenire del processo,

gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga regolare l'iter processuale pendente e se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per tutelare la dignità di una popolazione, quella di Tuglie, che langue per un'ingiustizia subita.

(4-02284)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il consiglio comunale di Tuglie (Lecce), rinnovatosi nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, è composto da sedici consiglieri, più il sindaco.

A seguito delle intervenute dimissioni di otto componenti il civico consesso, il prefetto di Lecce, su richiesta degli interessati e conformemente al parere espresso da questa amministrazione, rappresentava l'insussistenza dei presupposti per avviare la procedura di scioglimento dell'organo consiliare, attesa la valenza numerica del sindaco ai fini della valutazione del raggiungimento della soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non è più rappresentativo.

Di conseguenza l'ente provvedeva a ricostituire il proprio *plenum*, deliberando le surroghe dei dimissionari.

Avverso il parere del prefetto di Lecce, non avente, peraltro, natura provvedimento, nonché avverso la suddetta delibera dell'ente è stato proposto ricorso al TAR della Puglia - sezione di Lecce. Con ordinanza n. 1160/96 del 31 luglio 1996, resa in sede cautelare, l'organo giurisdizionale adito, accogliendo la domanda incidentale, ha disposto la sospensione degli atti impugnati.

In ottemperanza alla predetta ordinanza del TAR il prefetto di Lecce ha disposto la sospensione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

Avverso la pronuncia cautelare è stato proposto appello al Consiglio di Stato da questo Ministero nonché dall'amministrazione comunale di Tuglie. Con decisione n. 1487/96 del 29 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza di sospensiva proposta nei confronti dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Nel frattempo, è intervenuta in materia la normativa recata dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, e da ultimo dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, in base alla quale si può procedere allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali solo qualora i predetti organi, per dimissioni o altra causa, abbiano perso la metà più uno dei membri assegnati, non tenendo conto, al fine della determinazione di detto *quorum*, del sindaco o del presidente della provincia.

Anche alla luce delle richiamate disposizioni l'adozione della predetta misura di rigore non è risultata ipotizzabile essendo i dimissionari pari ad otto su un consiglio composto da sedici membri, configurando così la metà esatta dei componenti dell'organo e non «la metà più uno» come la vigente disciplina richiede.

Da quanto esposto si evidenzia che, nei confronti del comune di Tuglie, non è stato adottato alcun provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

Si osserva inoltre che il procedimento ancora pendente dinanzi al TAR, in attesa della decisione nel merito, è stato introdotto dai dimissionari che ritenevano essersi concretizzata la fattispecie cui l'ordinamento ricollega lo scioglimento del consiglio comunale.

Dai fatti esposti si evidenzia che il lamentato provvedimento di scioglimento del comune di Tuglie non è mai stato adottato e che il provvedimento prefettizio di sospensione, disposto quale corrispondente atto dovuto in esecuzione di un ordine dell'organo giudicante, è venuto meno in ragione della decisione del Consiglio di Stato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Considerato:

che funzioni prioritarie ed essenziali di carattere statale sono e restano quelle relative alla didattica, all'educazione e alla formazione di una sensibilità ambientale, alla ricerca scientifica, applicata nell'ecologia forestale ed ambientale.

Premesso:

che il Corpo forestale dello Stato ha una struttura di 8.000 uomini, con una sola scuola per la formazione del personale in Cittaducale (Rieti);

che dato atto al Corpo forestale dello Stato di saper svolgere proficuamente tali compiti, anche in carenza di nuove adeguate strutture operative;

che anche in previsione di una urgente, organica riforma del Corpo forestale dello Stato è pur sempre necessario e altresì urgente, provvedere ad accrescere la sensibilità sulle tematiche ambientali, soprattutto in vista della stagione estiva, allorquando con ogni probabilità si presenterà nuovamente il gravoso problema degli incendi boschivi;

che il Corpo forestale dello Stato gestisce tramite le strutture dell'azienda di Stato per le foreste demaniali numerosi, qualificati ambiti territoriali volti istituzionalmente alla didattica ed alla ricerca scientifica nell'ecologia forestale e per la difesa delle biodiversità,

si chiede di conoscere:

quali siano le iniziative poste dal Corpo forestale dello Stato per migliorare la formazione professionale del proprio personale, nonché quelle per formare concretamente, attraverso la scuola forestale, quanti al di fuori del Corpo forestale dello Stato operano volontariamente o istituzionalmente a difesa della natura, sì che tutti possano essere di valido aiuto e supporto nella difesa ambientale ed in particolar modo nella prevenzione degli incendi boschivi;

se non si ritenga di valutare l'opportunità di istituire sedi distaccate sul territorio, della scuola forestale di Cittaducale utilizzando le strutture dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, senza quindi alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione, in modo tale da realizzare un concreto servizio di formazione ed educazione ambientale, in ambiti territoriali regionali di particolare valenza e significato anche in sintonia con le esigenze più volte manifestate dagli enti territoriali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di particolare urgenza, attivare da subito, almeno quattro nuove sedi periferiche per le finalità suddette, all'interno delle strutture dell'azienda di Stato per le foreste demaniali: nella foresta Umbra in Puglia, a Mongiana in Calabria, a Gagliano Aterno in Abruzzo, nella Selva di Meana in Umbria, con le stesse modalità e procedure già usate per le strutture dell'azienda di Stato per le foreste demaniali della «Marsigliana» di Follonica, divenuta così sede staccata della scuola di Cittaducale;

se non ritenga utile valorizzare urgentemente al meglio tale patrimonio strutturale per obiettivi di indubbia ricaduta, anche economica per le aree in cui le predette strutture sono ubicate e che non possono che contribuire alla reale valorizzazione ambientale ed alla migliore immagine del Corpo forestale dello Stato.

(4-05185)

(8 aprile 1996)

RISPOSTA. – La Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale, finalizzata in via prioritaria alla formazione e all'aggiornamento professionale e culturale del personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo, ha attualmente cinque sedi distaccate, e precisamente in Sabaudia, Marsilia, Antrodoco, Mongiana e San Nazzario, alle quali si aggiunge il distaccamento di Auronzo, con sede nella casermetta di Collalto, per fini didattici, addestrativi e sportivi.

Alla Scuola è demandata anche l'attività di istruzione professionale del personale del Corpo forestale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa nei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti.

Nei periodi in cui la struttura non è impegnata in corsi di formazione degli allievi agenti e degli allievi vice sovrintendenti, nè dell'altro personale sopraccitato, effettua corsi di specializzazione e di aggiornamento riferibili a tutte le attività del Corpo, con particolare riguardo agli incendi boschivi, alla sorveglianza sulle aree protette, alla polizia giudiziaria ed ambientale, agli interventi di protezione civile, al controllo sul commercio internazionale della specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

La Scuola provvede inoltre alla formazione e all'addestramento del personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, ove dalle stesse richiesto e previsto dalle rispettive leggi regionali.

Alla luce di tutto quanto precede, si è ben consapevoli dell'importanza della formazione a livello nazionale di tutto il personale operante in campo forestale, ambientale e di difesa dagli incendi boschivi, così come prospettato dall'onorevole interrogante. Si ritiene peraltro necessaria un'apposita disposizione legislativa che affidi al Corpo forestale dello Stato tale competenza, con conseguente diversa organizzazione di tutta la struttura della Scuola; tale obiettivo potrebbe essere conseguito in sede di attuazione della prevista riforma del Corpo stesso.

Si precisa comunque che già al presente l'amministrazione, su richiesta delle università, delle scuole, delle comunità montane e di altri enti territoriali favorisce, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione di propri funzionari in qualità di docenti ai corsi dagli enti stessi organizzati.

In ordine infine alla suggerita utilizzazione, per finalità formative del personale, di alcune strutture affidate alla gestione ex ASFD, si precisa che quelle ubicate a Mongiana e Gagliano Aterno, oltre che alla Masiliana, sono impiegate anche per scopi didattici, e che quella di Selva di Meana sarà utilizzata prossimamente per l'espletamento di un corso già programmato.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(15 maggio 1997)

FASSONE, LARIZZA, TAPPARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 18, ha previsto per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la possibilità di liquidare la pensione di anzianità a carico della gestione speciale della medesima a condizioni agevolate rispetto a quelle fissate dall'articolo 22 della stessa legge;

che infatti i minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con una maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni; per poter usufruire della maggiorazione di anzianità i lavoratori al momento della domanda di pensione devono essere stati complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotteraneo coperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

che la legge n. 335 del 1995 ha disciplinato con nuovi criteri i requisiti per la pensione di anzianità e ha introdotto per tale prestazione un requisito di età anagrafica per i lavoratori che richiedono la pensione con 35 anni di contribuzione; in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva;

che il diritto alla pensione di anzianità infatti si consegue a regime:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) ovvero a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, tale diritto si consegue in riferimento agli anni indicati nella tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995 con il requisito anagrafico della colonna 1 della medesima tabella, ovvero a prescindere dall'età

anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della Tabella su menzionata;

che l'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 1, comma 32, alla lettera *b*) è prevista la conferma delle previgenti disposizioni per i lavoratori delle miniere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di 35 anni, ivi compresa la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni ai sensi della legge n. 153 del 1969, e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995;

che il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, più volte reiterato, e da ultimo il decreto-legge n. 510 del 1996 (convertito dalla legge n. 608 del 27. novembre 1996) ha prorogato all'anno 1996 il termine di presentazione delle domande di pensionamento da parte dei lavoratori, fermo restando il 31 dicembre 1995 quale termine per il conseguimento dei requisiti contributivi;

che dalle citate norme consegue che il diritto alle previgenti disposizioni di cui alla legge n. 153 del 1969 è limitato a quei lavoratori che perfezionano i requisiti entro l'anno 1995 e presentano domanda di pensionamento nel 1996; pertanto allo stato della legislazione anche ai lavoratori che perfezionano i requisiti di cui alla legge n. 153 del 1969 nel 1996 si applicano le disposizioni di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità dei commi 25 e 26 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995;

considerato:

che la categoria dei minatori con lavoro di sottosuolo è formata da un numero ridotto di lavoratori e che in moltissimi casi l'accettazione di questo particolare tipo di lavoro è stata fondata anche sulle aspettative di un pensionamento «agevolato»;

che gli oneri derivanti dai pensionamenti per anzianità riconosciuti ai lavoratori iscritti alla gestione speciale minatori, a norma della legge n. 153 del 1969, sono posti a carico della medesima gestione la quale è alimentata per il 50 per cento dal fondo per l'adeguamento pensioni e per l'ulteriore 50 per cento dalla contribuzione versata dal datore di lavoro;

che la legge 3 gennaio 1960, n. 50, ha previsto che i lavoratori delle miniere hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione, tra l'altro, che abbiano compiuto il 55° anno di età e che pertanto – a regime del nuovo sistema pensionistico – si verifica il fatto che per i lavoratori delle miniere iscritti alla gestione speciale l'età richiesta per esercitare il diritto alla pensione di anzianità (ove non si raggiunga una anzianità contributiva di almeno 40 anni) è superiore a quella richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno emanare, entro breve termine, una modifica legislativa che riordini le norme in materia pensionistica per i lavoratori delle miniere, cave e tor-

biere, da tenere separata da quella relativa ai lavoratori del settore dell'amianto, considerati unitariamente dall'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge n. 335 del 1995 e per effetto della quale sia inoltre ripristinato il diritto alla pensione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, in deroga alla stessa normativa di riforma del sistema pensionistico, in considerazione della particolare natura del lavoro di sottosuolo.

(4-03558)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto affronta la problematica dello speciale regime pensionistico, integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria, cui fanno capo i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Il tenore dei quesiti posti nell'atto ispettivo e l'elevato tecnicismo delle questioni poste suggerisce di fare un breve riepilogo delle norme che disciplinano il pensionamento di vecchiaia e di anzianità di questi lavoratori.

Ciò in considerazione del fatto che gli effetti esplicati dalla riforma delle pensioni sugli iscritti alla gestione minatori vanno valutati differenzialmente a seconda che si tratti del trattamento di anzianità o vecchiaia.

Procedendo con ordine nell'esposizione, si ritiene opportuno prendere le mosse dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995. Tali norme prevedevano, per i lavoratori che avessero maturato, anche se con discontinuità, almeno 15 anni di lavoro di sottosuolo, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità perfezionando il requisito contributivo di 35 anni con una maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni (articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Anche per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la legge 3 gennaio 1960, n.5, riservava a tale categoria di lavoratori una riduzione di 5 anni nel raggiungimento dell'età pensionabile.

Le modifiche introdotte dalla legge n. 335 del 1995 non hanno mutato il quadro di riferimento relativo alla pensione anticipata di vecchiaia per la quale, ad oggi, continuano a valere le disposizioni di carattere speciale dettate dalla legge n. 5 del 1960. Ciò avuto riguardo sia all'età per il pensionamento anticipato, sia all'età da prendere a riferimento per la determinazione dell'anzianità convenzionale e per la riliquidazione della prestazione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra la gestione minatori ed il regime comune.

Per quanto riguarda, invece, le pensioni di anzianità, la legge di riforma ha confermato la validità delle disposizioni precedenti solo per i minatori che siano stati addetti almeno per 15 anni a lavori di sotterraneo, che avessero raggiunto nel 1995 il requisito contributivo di 35 anni (compresa la maggiorazione dei 5 anni), e che avessero presentato domanda di pensionamento nello stesso anno 1995.

Per effetto di una serie di provvedimenti d'urgenza confluiti, da ultimo, nella legge n. 608 del 1996, il termine per la presentazione delle domande di pensionamento è stato esteso a tutto l'anno 1996. È stata, così, introdotta una deroga alla normativa generale, pur se temporalmente limitata (31 dicembre 1996).

Non ricorrendo, invece, le condizioni sopra esposte, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono assoggettati ai nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla legge n. 335 del 1995.

Quello appena descritto è il quadro normativo di riferimento cui rapportare eventuali iniziative di riordino dell'intera materia.

L'esigenza di provvedere ad un puntuale riesame delle norme attualmente in vigore trova concordi sia l'INPS che le parti sociali, che hanno elaborato una serie di riflessioni sulla complessa problematica.

Il Ministero ha preso atto dei rilievi formulati tenuto conto della specificità e peculiarità dell'attività svolta dalla categoria dei minatori e del fatto che tale categoria, proprio per la natura stessa del lavoro di cui trattasi e per la mancanza di ricambi generazionali, è rappresentata da un esiguo numero di lavoratori.

La questione, nel complesso dei suoi vari aspetti, costituisce, al momento, oggetto di approfondimento tecnico in sede ministeriale.

La finalità che si intende perseguire, in questa attuale fase, è quella di individuare una soluzione legislativa da raggiungere anche tramite la realizzazione di un contemperamento tra le esigenze proprie dei lavoratori occupati in attività usuranti e quelle fatte valere dai minatori.

In questa fase si ritengono, altresì, valide le proposte avanzate dalle parti sociali riguardo l'opportunità di esaminare anche una eventuale separazione delle disposizioni concernenti i minatori da quelle riguardanti i lavoratori del settore amianto, unitamente destinatari del disposto di cui all'articolo 1, comma 32, lettera b) della legge n. 335 del 1995.

Ciò nella considerazione che i criteri che presiedono alla copertura degli oneri derivanti dai benefici riconosciuti ai lavoratori del settore amianto dall'articolo 13, commi 6,7 e 8, della legge n. 257 del 1992 sono diversi da quelli che presiedono alla analoga copertura degli oneri conseguenti ai benefici previsti per i minatori in materia di pensione di anzianità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 maggio 1997)

FOLLONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Cesena ha indetto ai sensi dello statuto un *referendum* consultivo sul problema del piano-parcheggi;

che nel regolamento approvato è stato stabilito che per indire un *referendum* si deve utilizzare un sistema di voti elettronici elaborati da una società incaricata;

che nella opinione pubblica e nei cittadini di Cesena sono insorte gravissime perplessità sul *software* utilizzato il quale sembra non offrire le necessarie garanzie di segretezza e di non manipolabilità delle votazioni;

che il clamore di queste problematiche rischia di alterare in partenza la natura stessa di questa consultazione popolare finendo per registrare solo lo stato di schieramento politico con nessun significato quanto al quesito proposto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno non intenda verificare in tempi rapidi quali garanzie offrano le procedure che il comune di Cesena intende utilizzare per indire il *referendum* relativo al piano-parcheggi e mettere a disposizione del Parlamento il risultato di tale verifica, così da tranquillizzare i cittadini sulla segretezza e la regolarità di tale consultazione.

(4-03870)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Il 2 febbraio 1997, presso il comune di Cesena, la commissione tecnica per il *referendum* si è regolarmente costituita ed ha effettuato, utilizzando apposito programma su personal computer, lo spoglio dei voti. Avendo partecipato al voto una quota di elettori inferiore al 50,1 per cento degli aventi diritto, il *referendum* non può considerarsi valido; tuttavia il sistema utilizzato può dirsi compiutamente verificato.

Circa le perplessità avanzate in merito alle necessarie garanzie di segretezza e di regolarità delle votazioni si fa presente che trattandosi di *referendum* comunale, effettuato in ottemperanza a norme statutarie ed al regolamento comunale, i relativi atti sono soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo; pertanto nessuna verifica può essere fatta in ordine alle procedure informatiche nè alle operazioni di voto, che rientrano nella piena competenza e responsabilità dell'ente locale.

Per quanto riguarda infine la procedura informativa utilizzata, non si è registrato nessun inconveniente, mentre ampi sono stati i consensi degli elettori che hanno apprezzato la semplicità e la rapidità dell'operazione di voto.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

GASPERINI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il comparto zootecnico da carne nazionale e veneto in particolare versa in una situazione drammatica a seguito della crisi originata dallo scandalo della BSE (encefalopatia spongiforme del bovino) che ha colpito gli allevamenti inglesi;

che non è accettabile che il nostro Governo sia preoccupato per l'esito del vertice di Firenze, mentre gli altri Stati membri mettono in primo piano il problema zootecnico anche a rischio di compromettere i buoni rapporti con la Comunità stessa;

che, in particolare, si registra un crollo del mercato con diminuzioni dei prezzi superiori al 30 per cento (con una perdita per capo compresa tra le 600.000 e le 900.000 lire) e riduzioni dei ritiri del bestiame maturo di circa il 50 per cento;

che tale riduzione delle vendite da parte degli allevatori non è da ascrivere solamente al calo dei consumi di carne ma anche e soprattutto alla concorrenza esercitata dagli altri Stati membri che, in virtù dei criteri di intervento dell'Organizzazione comune di mercato comunitario, beneficiano di consistenti aiuti con conseguente possibilità di abbassare i prezzi di vendita; a questo si aggiungano i fenomeni di elusione ed evasione collegati all'importazione di bestiame e carni in virtù dell'elevata aliquota IVA che aggrava ulteriormente la situazione di mercato,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire a salvaguardia dei peculiari interessi del settore primario e zootecnico in particolare, al pari di quanto sistematicamente fanno i governanti degli altri paesi, mediante:

azioni di salvaguardia e tutela sia interna che comunitaria;

blocco, sia pure temporaneo, delle importazioni del bestiame da macello e delle carni bovine;

riduzione immediata dell'aliquota IVA sul bestiame e sulle carni dal 16 per cento ai livelli medi comunitari che si attestano sul 5-6 per cento;

assegnazione immediata, senza lungaggini burocratiche, dei fondi già stanziati dalla Comunità;

destinazione di ulteriori risorse per il risanamento del comparto;

valorizzazione delle produzioni di qualità con obbligo di indicazione della provenienza delle carni.

(4-00999)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - In ordine alla questione esposta si forniscono le informazioni sulle misure attuate per fronteggiare la crisi di mercato dovuta al manifestarsi dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Sin dall'aprile dello scorso anno sono state aperte le gare per i conferimenti all'intervento pubblico di carne di bovini adulti, gli operatori italiani hanno effettuato consegne presso i magazzini frigoriferi dell'AIMA, che ammontavano a circa 13.000 tonnellate nel primo semestre 1996. Ulteriori consegne sono state effettuate sino al mese di settembre 1996, derogando dal limite di peso massimo delle carcasse conferibili stabilito dalle vigenti regole generali.

Si è anche concesso, sino al 12 luglio 1996, un aiuto all'ammasso privato di vitelli a carne bianca ed i nostri allevatori ne hanno beneficiato per 2.008 tonnellate di carne.

Sono state, inoltre, stabilite le norme per l'utilizzo della quota finanziaria attribuita all'Italia di 125 miliardi di lire, degli 850 MECU messi a disposizione dal bilancio FEOGA a favore degli allevatori dell'Unione europea, quota comprensiva anche del contributo nazionale deliberato dal CIPE di 22,4 miliardi di lire. Tali misure prevedevano l'erogazione di un aiuto per capo macellato, di vitelloni e giovenche, entro il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 agosto 1996. Veniva inoltre prevista un'integrazione per i capi macellati che superavano i limiti di peso-carcassa fissati per i conferimenti all'intervento, cioè 410 e 400 chilogrammi rispettivamente per il mese di luglio e le prime due settimane di agosto 1996.

Ulteriori misure a sostegno del settore sono state disposte, com'è noto, con il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.

Anche il problema dell'aliquota IVA, particolarmente sentito dal Ministero delle risorse agricole, che si era più volte attivato presso il competente Dicastero delle finanze per sollecitare l'abbattimento al 10 per cento dell'aliquota del 16 per cento, prevista per le carni e gli animali vivi, è stato frattanto risolto legislativamente (decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

Per quanto concerne il Piano nazionale carni di qualità, essendo intervenuta apposita convenzione, in data 13 maggio 1996, tra l'AIMA e l'Associazione italiana allevatori per l'attuazione degli interventi programmati, esso è ormai attivo.

Il 16 settembre 1996 è stato sottoscritto dai rappresentanti dell'allevamento e della macellazione l'accordo interprofessionale previsto dal Piano ed è stato costituito apposito comitato interprofessionale di gestione dell'accordo.

Tale comitato si è già riunito ben 18 volte provvedendo, tra l'altro, a predisporre vademecum informativi, per i produttori che intendano aderire al Piano.

La raccolta delle adesioni dei produttori (allevatori e macellatori), iniziata a partire dal 21 ottobre 1996, si è ormai conclusa. Hanno chiesto di aderire oltre 8.300 allevamenti e circa 230 macelli.

Considerato l'elevato grado di adesione registrato si sta valutando se le risorse impegnate e da impegnare nel programma ai sensi della vigente convenzione AIMA - AIA siano sufficienti a garantire la partecipazione a tutti i richiedenti od occorra provvedere ai necessari aggiustamenti.

La segreteria tecnica del Piano carni individuata nell'AIA, nel frattempo, ha provveduto ad inviare direttamente ai veterinari responsabili della profilassi, prescelti dagli allevatori, la modulistica necessaria all'espletamento delle azioni di profilassi.

Inoltre in data 28 febbraio 1997 si è insediato il comitato scientifico per la sperimentazione, composto da 6 autorevoli esponenti del mondo scientifico.

Tale comitato, che deve approvare e supervisionare le azioni di sperimentazione previste dal Piano (azioni per il miglioramento della ra-

zione alimentare e profilassi sperimentale), si è già riunito più volte approvando la modulistica relativa alla sperimentazione, che la segreteria tecnica dell'AIA ha già iniziato a far pervenire ai responsabili delle azioni di sperimentazione.

Infine sono iniziate le operazioni di controllo in allevamento a cura dei Consorzi nazionali di qualità ufficialmente riconosciuti, controlli che constano di sopralluoghi aziendali senza preavviso con prelievo di alimenti e di materiale fisiologico dagli animali.

Si prevede che i primi capi rientranti nel programma verranno macellati nell'ultima decade di maggio.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(15 maggio 1997)

LISI, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che il Governatore della Banca d'Italia, Fazio, dinanzi alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, parlando dell'usura, ha affermato che il tasso di soglia, attualmente in fase di determinazione, è pericoloso perchè potrebbe determinare l'aumento dei tassi per i minori importi e rendere più difficile l'accesso al credito per la clientela più debole, gli interroganti chiedono di conoscere:

quale determinazione intendano prendere il Presidente del Consiglio ed il Ministro del tesoro a seguito delle affermazioni del Governatore Fazio;

se non ritengano opportuno intervenire su quest'ultimo per invitarlo a cercare di evitare che le sue dichiarazioni, a causa della loro provenienza costituita da fonte così autorevole, possano influenzare il libero mercato del credito.

(4-04379)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il grave fenomeno dell'usura.

Al riguardo si fa presente che, nell'ambito delle iniziative assunte per combattere il citato grave fenomeno, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministero del tesoro del 22 marzo scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997, sono stati determinati i tassi effettivi globali medi, rapportati ad un anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, relativamente alle operazioni specificate, accorpate per categorie omogenee, con decreto del Ministero del tesoro del 23 settembre 1996.

Il trimestre di riferimento della rilevazione è quello compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1996; il trimestre di applicazione è quello in corso e termina il 30 giugno 1997.

Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella tabella allegata al citato decreto del 22 marzo 1997 vanno aumentati della metà.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(14 maggio 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se non si ritenga opportuno ed utile per la collettività dismettere l'immobile sito in Siracusa, via Von Plateer 4-6-8, già utilizzato quale sede del distretto militare, per il suo trasferimento al comune che potrebbe destinarlo a sede di associazioni di volontariato ovvero a sede di accoglienza per i turisti che quotidianamente visitano il vicino museo archeologico ed il santuario della Madonna delle lacrime.

(4-04279)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante si rappresenta che questa amministrazione, pur comprendendo le ragioni che inducono a richiedere la cessione al comune di Siracusa dell'immobile sito in via Von Plateer 4-6-8, non ritiene possibile la dismissione dell'infrastruttura in questione, in quanto lo stabile, già sede dell'ufficio di leva di Siracusa, è attualmente destinato ad altro impiego e, quindi, tuttora necessario alle esigenze funzionali della difesa.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(7 maggio 1997)

MARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che gli ultimi dati dell'osservatorio di Pavia sui tempi dedicati dalle tre reti televisive della RAI ai partiti fanno emergere un'attenzione esclusiva per le forze più grosse mentre vengono sistematicamente ignorate quelle piccole;

che alcune forze cosiddette piccole rappresentano importanti identità politiche della storia del nostro paese;

che l'atteggiamento dei responsabili e della redazione delle testate RAI contraddice la funzione di una televisione pubblica e lo spirito pluralista che anima, secondo il dettato costituzionale, la democrazia del nostro paese;

che lo spirito di parte non solo offende una adeguata e giusta rappresentazione delle idee dei cittadini, ma è, soprattutto, intollerabile se praticato da una azienda di informazione pubblica;

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione del Governo in merito a quanto sopra prospettato.

(4-02683)

(31 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la concessionaria RAI ha riferito che, a seguito dell'ampio e dettagliato documento di richiamo ai principi del pluralismo trasmesso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 13 febbraio 1997, i vertici aziendali non hanno mancato di richiamare l'attenzione dei vari responsabili al rispetto delle direttive impartite sull'argomento.

Ed invero, ha precisato la concessionaria, è stato nuovamente rappresentato alle varie testate giornalistiche, alle strutture di programmazione e ad ogni singolo operatore, il carattere vincolante degli indirizzi provenienti dalla Commissione parlamentare affinché venga assicurata, a tutte le forze politiche, parità di condizioni relativamente all'accesso ed all'utilizzo dei mezzi di comunicazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(14 maggio 1997)

MILIO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.*
– Premesso:

che il testo di conversione del decreto-legge n. 267 del 17 maggio 1996, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (legge sulle droghe), approvato dalla Camera dei deputati in data 26 giugno 1996, contiene una norma (articolo 1, comma 3) che riserva la possibilità di prescrivere e somministrare il farmaco metadone al solo personale medico che presti servizio presso i servizi tossicodipendenze delle USL;

che tale norma è in contrasto con il risultato del *referendum* abrogativo di alcune parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, tenutosi nel 1993, per effetto del quale, fra l'altro, venne abrogato il decreto ministeriale n. 445 del 19 novembre 1990 (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge citata, che affidava al Ministro della sanità il compito di stabilire i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi);

che la disciplina prevista dal decreto suddetto consisteva essenzialmente nell'affidamento ai soli medici dei Sert della possibilità di prescrivere e somministrare metadone e nella limitazione dei trattamenti

«consentiti» al solo utilizzo del metadone «a scalare», cioè a brevissimo termine;

che nel 1991 (prima del risultato referendario) il TAR della Lombardia, in seguito al ricorso di quattro cittadini – due medici e due pazienti – con l'ordinanza n. 501 del 1991 riconobbe che la disciplina prevista dal decreto ministeriale n. 445 del 1990 contrastava con i diritti dei medici e dei tossicodipendenti ricorrenti e ne sospese l'applicazione nei loro confronti;

che le «Linee guida per il trattamento delle dipendenze da oppiacei con farmaci sostitutivi» emanate dal Ministero della sanità il 30 settembre 1994 riconobbero il risultato referendario tanto per quello che concerne l'abolizione del «monopolio di Stato» sui trattamenti metadonici, quanto per quello che riguarda l'affidamento alla scienza ed alla coscienza dei medici dei limiti di utilizzo del farmaco;

che, se il Senato approvasse il testo di conversione del decreto quale è stato licenziato dalla Camera, la nostra legislazione, nell'evidente intento di limitare e contenere l'impiego del metadone nella cura delle dipendenze, annullerebbe gli esiti del risultato referendario e con essi tutte le più accertate e riconosciute acquisizioni scientifiche sui temi del trattamento farmacologico delle dipendenze;

che l'approvazione del decreto nella sua versione attuale potrebbe comportare che il comitato promotore del *referendum* sulla droga sollevi dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato;

che una delle conseguenze più nefaste della norma surrettiziamente inserita in un provvedimento che doveva definire «politiche di riduzione del danno» delle droghe sarebbe l'interruzione di migliaia di trattamenti oggi in corso presso medici di medicina generale, o presso altre strutture sanitarie;

che numerosissimi medici e tossicodipendenti hanno annunciato l'intenzione di ricorrere, in tutte le sedi possibili, contro questo provvedimento;

che la «chiusura burocratica» rispetto all'utilizzo del metadone contrasta con la logica del provvedimento nel suo complesso e priva le politiche di riduzione del danno di un ausilio necessario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivide e ritenga opportuna la norma oggetto della presente interrogazione;

se non ritenga di ristabilire nella nostra legislazione criteri di garanzia dei diritti dei cittadini medici e dei tossicodipendenti in ordine ai trattamenti delle dipendenze con farmaci sostitutivi;

cosa intenda fare per impedire che il decreto sulla «riduzione del danno» divenga, grazie a questa norma, il decreto della «riduzione delle cure».

(4-00943)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il problema esposto dall'onorevole interrogante, relativo all'ambito di utilizzo del metadone, ha suscitato polemiche in sede politica.

Il decreto-legge n. 267 del 17 maggio 1996, in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei Sert, ha subito diverse reiterazioni nel corso di più legislature e solo in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, si è provveduto all'approvazione di una legge di sanatoria degli effetti giuridici prodottisi e dei rapporti giuridici sorti: la legge 28 marzo 1997, n. 86. Quest'ultima all'articolo 1, comma 6, dispone che gli enti locali e le aziende sanitarie locali possono chiedere i finanziamenti su progetti finalizzati «alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonchè all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada».

Al successivo comma 7 dispone inoltre che i progetti volti alla riduzione del danno non possono prevedere la somministrazione di «...sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, secondo la vigente normativa».

L'uso dei farmaci sostitutivi in situazioni di tossicodipendenza già posto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, nella sua formulazione originaria, sotto la diretta disciplina del Ministero della sanità (il quale ha emanato, con decreto 19 dicembre 1990, n. 445, specifico regolamento attuativo), è stato – a seguito del *referendum* abrogativo del 18 aprile 1993 – assoggettato alle regole generali sui farmaci e ad alcune disposizioni del testo unico.

La cancellazione dal testo originario delle parole «stabilire i limiti e le modalità dei farmaci sostitutivi» conseguente all'esito referendario favorevole all'abrogazione, ha indotto il Ministero della sanità ad individuare la normativa residua in una prima circolare (30 luglio 1993, *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1993) in cui sono state introdotte linee orientative riferite ai compiti istituzionali dei Sert, agli obblighi dei medici per quanto riguarda le modalità formali di prescrizione ed al «vincolo di carattere generale che impone di utilizzare per finalità terapeutiche i soli farmaci che siano espressamente destinati a tale impiego nel decreto ministeriale che ne autorizza la immissione in commercio».

In una seconda circolare (n. 20 del 30 settembre 1994) sono state invece elaborate, entrando più nel merito dell'utilizzo del metadone, le «Linee guida per il trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi» volte a dettare raccomandazioni, linee orientative, indirizzi agli operatori dei Sert ed ai medici di medicina generale i quali, esenti da un vero e proprio obbligo giuridico a coordinarsi con i SERT competenti, rimangono vincolati al prudente apprezzamento professionale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, appare chiaro che la legge n. 86 del 1997 non apporta alcuna modifica all'attuale regime di utilizzo del metadone nei trattamenti sostitutivi. Da un lato, la norma rimane assolutamente circoscritta al ristretto ambito dei progetti di riduzione del

danno ammessi al finanziamento a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; dall'altro, non aggiunge alcunchè all'attuale situazione normativa, in quanto nessuna norma di legge ha mai consentito alle comunità di recupero (private) il ricorso alle terapie farmacologiche.

Rimane invece immutata la possibilità di prescrizione del metadone da parte dei medici di medicina generale (è fatta salva la normativa vigente), il che comporta che anche per le persone in trattamento presso una comunità si può ipotizzare la terapia metadonica, qualora il medico gliela prescriva.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(9 maggio 1997)

MINARDO. – *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce che l'adesione al cosiddetto «concordato di massa» comporta il versamento dei contributi INPS sugli imponibili IRPEF oggetto di adesione, limitatamente al 60 per cento della parte non assoggettata a contribuzione;

che l'INPS, con circolare n. 217 del 13 novembre 1996 relativa al «concordato fiscale per adesione», stabilisce le modalità di calcolo per il versamento dei contributi, inviando ai contribuenti che hanno aderito al concordato di massa i bollettini di versamento per il pagamento in due rate (entro il 31 dicembre 1996 la prima ed entro il 31 marzo 1997 la seconda) della differenza di contribuzione derivante dalla modificazione dei redditi di impresa e di partecipazione per gli anni dal 1987 al 1993, per gli artigiani e commercianti che hanno aderito al concordato di massa;

che la stragrande maggioranza dei contribuenti interessati al versamento di dette differenze contributive ha ricevuto bollettini di versamento riportanti cifre errate e non rispondenti a quanto effettivamente dovuto;

che molti altri artigiani e commercianti, viceversa, non debbono versare nulla perchè il reddito concordato con l'amministrazione fiscale è inferiore al minimale stabilito dall'INPS;

che i citati errori sono stati ufficialmente riconosciuti e ammessi dallo stesso INPS, che ha invitato le sedi periferiche a rivedere gli importi;

che a tal proposito il messaggio INPS n. 15647 del 21 novembre 1996 stabilisce che le sedi periferiche provvedano direttamente alla massima assistenza agli interessati, «su richiesta dei medesimi, corredata da una copia del modello n. 740 o da dichiarazione di responsabilità contenente i dati riportati sul modello stesso», rideterminando l'importo dei contributi e consegnando al contribuente un duplicato dei bollettini,

si chiede di sapere:

se sia ammissibile che i cittadini debbano attivarsi in proprio fornendo all'INPS i dati necessari per rimediare ad un errore commesso dall'ente di previdenza, che fra l'altro è in possesso di tutti i dati fiscali occorrenti per sanare gli errori;

se sia minimamente concepibile che la categoria dei commercianti, già pesantemente tartassata dalla iniquità della manovra fiscale, debba sopportare ulteriori danni e disagi derivanti dalla indolente approssimazione e dagli errori commessi dall'INPS;

se non si ritenga utile ed opportuno prorogare la scadenza della prima rata in attesa di una risoluzione degli errori commessi ed in virtù del fatto che molti contribuenti a tutt'oggi non hanno ricevuto nemmeno i bollettini;

se non si ritenga utile, legittimo ed opportuno che i contribuenti che nulla devono, in quanto non rientranti nel limite minimale contributivo, possano con una semplice comunicazione essere esonerati da qualunque altro adempimento.

(4-03353)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. - In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

L'articolo 20 della legge n. 724 del 1994 ha stabilito che l'accertamento definito con adesione, ai sensi degli articoli 2-bis e 3 della legge n. 656 del 1994, rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisca base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.

La successiva legge n. 427 del 1994, all'articolo 1, comma 1-bis, ha previsto che «l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali, negli altri caso il contributo è calcolato sulla differenza».

Pertanto, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione finanziaria, l'INPS ha trasmesso ai soggetti interessati i bollettini di pagamento pre-stampati da utilizzare alle scadenze del 31 dicembre 1996 e 31 marzo 1997, in conformità a quanto stabilito dai Ministeri del lavoro e del tesoro.

In taluni casi l'INPS, operando sulla base delle informazioni pervenute, non ha potuto suddividere il reddito delle imprese familiari tra i componenti delle imprese stesse e lo ha attribuito per intero al titolare.

Per ovviare a tale inesatta determinazione dell'importo dovuto, l'Istituto si è attivato al fine di consentire alle sedi periferiche la possibilità di stampare un duplicato dei bollettini, con importo rideterminato sulla base anche della sola dichiarazione degli interessati.

Per quanto concerne, infine, i contribuenti che hanno concordato con l'amministrazione finanziaria un reddito inferiore al minimale di legge, si precisa che i bollettini di versamento sono stati inviati solo a coloro che non avevano provveduto, per gli anni interessati al concordato, al versamento dei contributi dovuti.

I suddetti importi sono stati richiesti, come previsto dalla legge n. 427 del 1995, nella misura ridotta del 60 per cento dei redditi concordati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(8 maggio 1997)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1996, su conforme proposta datata 17 luglio 1996 del Ministro dell'interno, si disponeva lo scioglimento del consiglio comunale di Baia e Latina (Caserta), in quanto risultavano intervenute dimissioni da parte del sindaco del medesimo comune, divenute irrevocabili a mente dell'articolo 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

rilevato che nella relazione ministeriale si assumeva la decorrenza del termine di 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al consiglio e che, invece, il predetto termine, come più volte notiziato alla competente prefettura di Caserta ed al Ministero in indirizzo, non è decorso nel caso in specie;

considerato che tale termine decorre effettivamente dalla data di presentazione al consiglio e non da quella di protocollazione delle dimissioni e che la stessa interpretazione è stata assunta dalla prefettura di Caserta allorquando, sia informalmente che formalmente, a mezzo della missiva protocollo n. 1141/13.3/Gab. del 1° marzo 1996, avente ad oggetto dimissioni del sindaco, si richiedeva di essere informati «circa la data in cui le dimissioni rassegnate dalla signoria vostra saranno presentate al consiglio comunale», con ciò pacificamente intendendo quella data (presentazione al consiglio) quale momento iniziale per la decorrenza del termine in questione,

si chiede di sapere quali criteri siano stati adottati dal Ministro in indirizzo per affermare l'intervenuta decorrenza del termine dei 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni al consiglio, atteso che il consiglio medesimo è stato celebrato il 3 marzo 1996 e che le dimissioni sono state revocate il 22 marzo 1996.

(4-01597)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti circa i criteri adottati dall'amministrazione in ordine alla decorrenza del termi-

ne dei 20 giorni dalle dimissioni rassegnate dal sindaco di Baia e Latina, a seguito delle quali si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente, ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Questa amministrazione ha ritenuto irrevocabile le predette dimissioni nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della relativa lettera datata 26 febbraio 1996. Peraltro, la piena conoscenza da parte del consiglio comunale della presentazione delle dimissioni è comprovata dall'avviso, che porta la stessa data del 26 febbraio 1996, di convocazione dell'organo elettivo in sessione straordinaria.

È, infatti, costante l'orientamento supportato anche da recente giurisprudenza (ad esempio corte d'appello di Napoli - sezione prima civile sentenza n. 2174/95) in base al quale le dimissioni si presumono giunte a conoscenza dal momento della registrazione al protocollo dell'ente.

Si tratta in tal caso di presunzione di conoscenza, la cui prova contraria può essere fornita solo dal destinatario che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità, senza sua colpa, di averne notizie.

Nel caso di specie, dunque, si deve ritenere che il calcolo dei 20 giorni concessi al sindaco dalla legge per revocare le dimissioni decorra dalla data della loro acquisizione al protocollo del comune e cioè dal 26 febbraio 1996. La revoca avrebbe dovuto essere presentata entro il successivo 16 marzo. È pertanto da considerarsi fuori termine e come tale inefficace la revoca pervenuta in data 22 marzo, con 6 giorni di ritardo.

La definitività delle dimissioni presentate dal sindaco di Baia e Latina ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, n. 3, della legge n. 81 del 1995.

Si soggiunge, per completezza di informazioni, che a seguito dell'ordinanza del 16 ottobre 1996, con la quale il TAR della Campania, sezione prima, ha accolto la domanda di sospensiva dell'esecuzione del provvedimento di rigore, è stato interposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(24 aprile 1997)

NOVI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la Rai, servizio pubblico per eccellenza, per anni è stata al centro di sconvolgenti manovre lottizzatrici da parte di partiti politici e gruppi di potere che hanno dato luogo ad un sistema inefficiente e corrotto, denunciato dagli stessi giornalisti nel recente convegno organizzato dall'Usigrai a Bormio;

che le varie testate giornalistiche e sedi regionali già da tempo presentano carenze di organico, evidenziate dagli stessi direttori, un problema che si aggraverà ulteriormente con l'imminente avvio di numerosi prepensionamenti da parte dell'azienda;

che la Rai, già all'epoca della presidenza Moratti, si era pubblicamente impegnata per un reale riassorbimento dei giornalisti professionisti disoccupati iscritti nelle liste dalla FNSI, ormai arrivati alle 1.700 unità (il 20 per cento circa dell'intera forza lavoro),

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure abbia preso fino ad oggi o intenda prendere il rinnovato Consiglio di amministrazione della Rai per riassorbire, almeno in parte, i giornalisti disoccupati, fra le cui fila compaiono nomi di professionisti estremamente qualificati, ma non altrettanto protetti o quanto meno avulsi da vecchie logiche partitocratiche;

se risponda a verità che alcuni direttori di testate giornalistiche (TGR, TGS, eccetera) abbiano richiesto l'assunzione, «da effettuarsi con effetto immediato», di giornalisti sponsorizzati da partiti di Governo;

se risponda a verità che lo stesso sindacato interno alla Rai (Usigrai) ha denunciato questi metodi che calpestano qualsiasi criterio selettivo e che si richiamano alle logiche lottizzatrici della prima Repubblica;

se in questo elenco di giornalisti privilegiati e raccomandati figurino tre redattori de «Il Popolo», i quali, molto opportunamente e tempestivamente, hanno presentato nei primi di dicembre 1996 le proprie dimissioni dal quotidiano del PPI per poter rientrare nelle liste di disoccupazione tenute dal sindacato e quindi poter godere dei benefici previsti dall'articolo 4 del contratto di lavoro giornalistico in materia di riassorbimento dei giornalisti disoccupati;

quali interventi si intenda prendere per evitare il perpetuarsi, a circa cinque anni dall'inizio di Tangentopoli, di operazioni clientelari che favoriscono i redattori di giornali di partito a danno di altri giornalisti da maggior tempo iscritti nelle liste di disoccupazione, ma sicuramente meno «protetti» dei primi.

(4-03539)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha attribuito al direttore generale la facoltà di assumere i giornalisti nel rispetto del contratto di lavoro di categoria.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali definisce i criteri cui dovrà attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a tempo indeterminato.

In particolare è stato concordato che una quota delle assunzioni sia riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la RAI con contratti a tempo determinato, intendendosi con ciò l'aver lavorato con contratto a termine di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

La concessionaria, nel riferire, infine, che non risulta alla competente direzione del personale, formazione e organizzazione che siano state avanzate da parte dei direttori di testata proposte di assunzioni di giornalisti già occupati presso testate diverse da quelle RAI, ha precisato che non sono pervenute, da parte delle organizzazioni sindacali, lagnanze circa i criteri adottati dall'Azienda relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti atteso che gli impegni assunti sono stati puntualmente rispettati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 aprile 1997)

PALOMBO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che in base all'articolo 98 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per il socio di cooperativa con contributo dello Stato è fatto obbligo di occupare l'alloggio assegnatogli, sotto pena di decadenza dell'assegnazione, precludendo, quindi, la facoltà di locazione e di cessione;

che l'articolo 111 dello stesso testo unico prevede che l'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto o in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'articolo 91;

che l'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico suddetto si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato;

che l'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 76, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevede l'autorizzazione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di polizia;

che, ignorando quanto sopra, in data 25 maggio 1995 la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Ministero dei lavori pubblici, chiamata ad esprimere un parere circa l'applicabilità dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (previsto per le cooperative a proprietà individuale), anche ai soci di cooperative a proprietà indivisa, ha espresso parere contrario;

che ad oggi esiste una sperequazione tra i soci appartenenti a cooperative a proprietà individuale e quelli a proprietà indivisa sebbene usufruiscano del medesimo contributo;

che per i militari e gli appartenenti alle forze di polizia tale pregiudizio è aggravato dal fatto di essere maggiormente esposti a trasferimenti d'ufficio, e perciò all'abbandono temporaneo dell'alloggio assegnato loro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno eliminare la palese sperequazione tra i soci appartenenti a cooperative a proprietà individuale e quelli a proprietà indivisa;

se non si ritenga necessario predisporre idonei provvedimenti al fine di concedere la possibilità alle cooperative a proprietà indivisa costituite da appartenenti alle Forze armate ed alle forze di polizia, che abbiano usufruito del contributo statale, di trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

(4-02206)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si comunica che questo Ministero ha predisposto un emendamento al disegno di legge (atto Camera n. 2772) recante norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

Detto emendamento, al fine di superare la situazione sperequativa nei confronti delle forze dell'ordine, prevede che le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, che abbiano usufruito del contributo statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possano trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale previa autorizzazione di questo Ministero e con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le variazioni statutarie delle società per azioni.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

PAPPALARDO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi e reiterate irregolarità che si manifestano nella conduzione e nella gestione della direzione interregionale dei centri per la giustizia minorile di Puglia e

Basilicata, di cui è responsabile la dottoressa A. d'Addetta Picella e, più precisamente, se sia informato:

a) del fatto che la dottoressa d'Addetta ha per costume di liquidarsi cospicue competenze per lavoro straordinario sulla base di riscontri documentali costituiti esclusivamente da dichiarazioni autocertificative;

b) che identica procedura viene seguita dalla dottoressa d'Addetta per ciò che concerne gli addebiti bimestrali relativi all'uso del telefono cellulare a lei intestato e che dovrebbe essere impiegato soltanto per ragioni di servizio;

c) che la dottoressa d'Addetta utilizza indifferentemente una delle due auto di servizio per farsi quotidianamente prelevare dalla propria abitazione;

d) della disinvolta gestione del personale amministrativo-contabile alle dipendenze della direzione, personale che per norma non rispetta l'orario d'ufficio e pur tuttavia, per sovrammercato, viene gratificato di trattamenti di missione il cui importo è determinato a discrezione della dottoressa d'Addetta, in assenza - anche in questo caso - di qualsivoglia riscontro documentale;

e) dei criteri adottati dalla dottoressa d'Addetta in occasione dell'acquisto di arredi e suppellettili per i centri dipendenti dalla direzione interregionale di Puglia e Basilicata, acquisto che sembra deciso pur esso *ad libitum*, senza che sia osservata nessuna delle procedure previste dalla normativa vigente;

per quale ragione il dottor Francesco Malagnino, capo dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, che pure dovrebbe essere a conoscenza di quanto innanzi rappresentato, anche a seguito delle risultanze di visite ispettive da lui stesso disposte, non abbia ritenuto di dover assumere alcun provvedimento in merito.

(4-02031)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, in base alle informazioni fornite dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si comunica quanto segue.

Le risultanze della visita ispettiva effettuata presso il centro giustizia minorile di Bari hanno consentito di escludere ipotesi di addebiti disciplinari a carico della dottoressa D'Addetta Apicella, direttore del predetto centro.

Riguardo alle circostanze dedotte in singoli punti dall'interrogante, è emerso dalla visita ispettiva che:

a) la dottoressa D'Addetta è costantemente presente in ufficio e non risponde a verità che la medesima si sia liquidata ore di straordinario «non dovuto»;

b) la predetta risulta aver regolarmente pagato le telefonate private;

c) è consuetudine - in ragione dei particolari e delicati compiti nonchè per motivi di opportunità e sicurezza - prelevare i direttori degli

istituti, dei provveditorati e dei centri con i mezzi in dotazione agli stessi;

d) sono risultate prive di fondamento le affermazioni circa la «disinvolta gestione del personale» da parte del direttore del centro;

e) nessuna irregolarità è stata rilevata per quanto concerne i criteri per l'acquisto di arredi e suppellettili.

Gli accertamenti svolti sul centro giustizia minorile di Bari permettono, in definitiva, di formulare un giudizio positivo sulla gestione della dottoressa D'Addetta Apicella, l'impegno e le capacità della quale sono stati riconosciuti dalla stragrande maggioranza del personale dipendente.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

PEDRIZZI, PACE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che da circa un anno secondo notizie di stampa (Cfr. «Ciociaria Oggi» del 22 novembre 1995) da parte dell'amministrazione provinciale di Frosinone è in atto una sorprendente azione di rivalsa nei confronti del dipendente agronomo dottor Vittorio Gabriele, presumibilmente a causa di denunce prodotte dal medesimo per segnalare illecità e abusi di vario genere riguardanti l'attività amministrativa dell'ente;

che le denunce più gravi riguarderebbero:

a) l'uso da parte di alcuni dipendenti dell'autovettura di servizio, una Toyota da 50 milioni di lire, per recarsi quotidianamente da casa all'ufficio e viceversa;

b) il fatto di non aver portato a termine un'azione di rimborsamento già finanziata dalla regione, alla quale si è dovuto restituire l'importo ottenuto comprensivo degli alti interessi;

che con altre lettere, indirizzate dal dottor Vittorio Gabriele non soltanto al presidente della provincia ed ai membri della giunta, ma anche ai politici della zona, si è lamentato il verificarsi di altre irregolarità compiute in seno all'ente, alcune delle quali sarebbero state commesse nei suoi confronti per essere esautorato da incarichi di propria competenza nel settore caccia e pesca;

che le indagini sollecitate dal Gabriele, che hanno provocato anche inchieste giudiziarie ed amministrative, avrebbero prodotto risentimenti ed astio al punto che è stata disposta nei suoi riguardi una visita psichiatrica presso la USL FR/7, al termine della quale l'interessato «è stato dichiarato idoneo al servizio continuativo ed incondizionato in mansioni inerenti alla propria attività»,

si chiede di sapere se non sia il caso di:

accertare la fondatezza degli abusi e delle illecità oggetto delle segnalazioni del Gabriele, ma soprattutto stabilire se nel provvedimento

che lo ha sottoposto a perizia psichiatrica non si ravvisi il tentativo di «liquidare» un dipendente scomodo;

tenere conto che l'episodio, dall'opinione pubblica frusinate, è oggetto di commenti non proprio lusinghieri verso il comportamento dei dirigenti della provincia che, persistendo, potrebbero indurre il dipendente ad azioni risolvibili in un maggior danno per il buon nome dell'Istituto territoriale.

(4-02303)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Sulla questione rappresentata nel presente atto parlamentare, concernente presunti contrasti tra l'amministrazione provinciale di Frosinone ed il dipendente agronomo dottor Vittorio Gabriele, a seguito di alcune denunce da lui prodotte ai danni della amministrazione medesima, la competente prefettura ha rappresentato quanto segue.

In merito alla prima denuncia l'amministrazione interessata ha fatto presente che i propri automezzi sono custoditi nelle autorimesse di proprietà della stessa o in locali in affitto e che solo per esigenze eccezionali le guardie possono essere autorizzate a disporre per raggiungere le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda la seconda denuncia, l'amministrazione provinciale ha chiarito di aver affidato i lavori di rimboschimento, a seguito di licitazione privata, alla ditta COFIS di Veroli in data 30 giugno 1994, con stipula del contratto il 28 settembre 1994. Con nota del 9 settembre 1994 la ditta suddetta ha chiesto la revisione dei prezzi. Il dottor Gabriele Vittorio è stato nominato direttore dei lavori con ordine di servizio n. 20872 del 20 luglio 1994.

In data 22 dicembre 1994 la ditta COFIS ha chiesto la rescissione del contratto per impossibilità ad effettuare gli scavi per il rimboschimento, deliberata successivamente dalla giunta provinciale in data 14 aprile 1995.

Con decreti regionali n. 23-24 del 6 maggio 1996 sono state revocate le disposizioni di concessione n. 1-9 del 15 marzo 1994, emesse a favore dell'amministrazione provinciale per il contributo pari al 100 per cento della spesa da sostenere per il predetto intervento di forestazione.

Per quanto riguarda, infine, il presunto tentativo di esautorare il dottor Gabriele da incarichi di sua competenza e di volerlo «liquidare» sottoponendolo a visita psichiatrica, risultano agli atti dell'ufficio personale della provincia tre ordini di servizio: 4 settembre 1993, n. 21354, 20 luglio 1994, n. 20872, e 13 febbraio 1995, n. 3154, concernenti incarichi affidati al suddetto agronomo riguardanti rispettivamente: piano parchi e riserve naturali; direzione contabilità e sorveglianza lavori di forestazione; disposizioni concernenti il servizio e competenze presso il settore agricoltura caccia e pesca della 3^a ripartizione amministrativa.

Relativamente alla visita psichiatrica risulta che con nota 22 luglio 1995, n. 16992, è stato semplicemente chiesto al competente ufficio di medicina legale dell'azienda USL di Sora di sottoporre il dipendente a

visita medico collegiale per accertare l'idoneità al lavoro, in quanto risultato assente dal servizio dietro presentazione di cinque certificati medici di trenta giorni ciascuno, ove lo stesso risultava affetto da «sindrome ansiosa depressiva con turbe caratteriali».

Dalla data della visita collegiale il dipendente è risultato ancora assente dal servizio, sempre con presentazione di certificati medici di trenta giorni ciascuno, per «sindrome depressiva reattiva» e l'amministrazione provinciale – escludendo qualsiasi volontà di rivalse – non ha richiesto altri accertamenti collegiali.

Si soggiunge che il dottor Gabriele in data 30 luglio 1996 ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1996, revocate successivamente con nota 22 agosto 1996, e durante il periodo dal 30 luglio 1996 al 22 agosto 1996 l'amministrazione provinciale non ha adottato alcun provvedimento di accettazione di tali dimissioni; anzi l'ufficio personale, dopo aver esaminato il fascicolo personale dello stesso, ha fatto presente al Gabriele la necessità di ritirare la domanda di dimissioni «per la preventiva definizione della sua posizione previdenziale, allo stato, insufficiente per ottenere il trattamento pensionistico adeguato all'anzianità lavorativa».

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(24 aprile 1997)

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che ogni qualvolta il fiume Arno e i suoi affluenti sono in piena vaste aree della regione Toscana vengono invase dalle acque;

che dal 1990 ad oggi ci sono state undici alluvioni, che hanno provocato danni per circa 1.400 miliardi;

che tutti i sistemi idraulici della Toscana sono in crisi per l'afflusso sproporzionato di acque;

considerato:

che secondo il parere del segretario dell'Autorità di bacino professor Raffaello Nardi – ordinario di geologia applicata – la situazione dell'Arno non sembra migliorata rispetto alla tremenda alluvione del 1966 per cui un'altra piena potrebbe devastare rovinosamente Firenze e dintorni;

che degli undici invasi e delle quindici casse d'espansione progettate soltanto una, quella di Bilancino sull'affluente Sieve, è in avanzata fase di realizzazione;

che l'Autorità di bacino dell'Arno il 17 luglio 1996 ha adottato il progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico che prevede interventi strutturali da realizzare in un arco di quindici anni, con una spesa totale valutata intorno ai 3.500

miliardi, realizzando aree per esondazioni controllate delle piene dei fiumi;

visto:

che fabbriche e case sono state costruite ovunque sul greto del fiume Arno, approfittando della legge n. 765 del 1967;

che oggi quindi il bacino dell'Arno è ristretto al massimo, sono distrutti tutti i meandri naturali ed inoltre i metri cubi di acqua da trattenerne a monte in caso di alluvione sono passati da duecento a quattrocento milioni,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga necessario nonché urgente predisporre adeguati finanziamenti al piano dell'Autorità di bacino o quali iniziative si intenda adottare per ridurre i rischi di ulteriori eventi alluvionali che minacciano di devastare rovinosamente la città di Firenze e i centri abitati esistenti lungo il bacino dell'Arno e dei suoi affluenti.

(4-03767)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'Autorità di bacino del fiume Arno rende noto che ha provveduto a mettere a punto il progetto di piano per il bacino medesimo, la cui strategia è volta al massimo contenimento del rischio idraulico nell'ambito delle possibilità consentite da una realistica analisi dell'attuale situazione ambientale, sia per quanto riguarda gli aspetti fisici sia per quelli sociali ed economico-produttivi. L'obiettivo degli interventi strutturali è la laminazione delle piene dell'Arno e degli affluenti (anche in condizioni di simultaneità, che fortunatamente sono rare, nel senso che il più delle volte non c'è coincidenza fra le piene dell'Arno e quelle degli affluenti) e l'eliminazione dei tratti critici nei confronti della capacità di smaltimento.

Il progetto di piano, adottato il 17 luglio 1996, è stato preceduto dal riordino delle competenze idrauliche, che sono alla base della manutenzione (decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° dicembre 1993), dalla programmazione e dal finanziamento del sistema di monitoraggio idrometeorologico in tempo reale (completamento di quello realizzato sull'Arno dalla regione Toscana alcuni anni fa, efficace specialmente a monte di Firenze), dall'apposizione di vincoli di non edificazione lungo l'Arno, in tratti a rischio o in aree ancora disponibili per far espandere il fiume, sia da parte dell'Autorità di bacino, *ex* legge n. 493 del 1993 (19 luglio 1994) sia, su tutto il territorio compresi gli affluenti, da parte della regione Toscana (delibera del consiglio regionale n.233 del 21 giugno 1994).

Il progetto è stato elaborato sulla base di studi, i più significativi dei quali riguardano:

il comportamento idrogeologico dell'Arno nelle situazioni degli eventi meteorologici maggiormente significativi, gli effetti delle aree di espansione sulla laminazione delle piene e la verifica idraulica degli interventi di regimazione;

il rischio idraulico presente lungo gli affluenti di prim'ordine;
lo stato attuale delle opere di sistemazione idraulica - forestale del territorio montano;

la piovosità e il regime pluviometrico del bacino;

la valutazione di impatto ambientale degli interventi proposti.

La strategia del piano è impostata sulle seguenti tipologie di interventi strutturali, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali:

a) il potenziamento della capacità di laminazione delle residue aree fluviali disponibili all'esondazione sia lungo l'Arno, sia lungo gli affluenti, attraverso:

la realizzazione di aree ad esondazione controllata lungo l'Arno, per un totale di circa 140-155 milioni di metricubi utilizzabili per la laminazione dell'onda di piena;

la realizzazione di aree ad esondazione controllata lungo gli affluenti per un totale di circa 152 milioni di metricubi;

b) il reperimento di capacità aggiuntive di accumulo dei volumi di piena, attraverso:

la realizzazione di uno scolmatore dell'Arno a monte di Empoli, con scarico nel padule di Fucecchio per un volume di invaso utile di almeno 28-34 milioni di metricubi;

la costruzione di un analogo scolmatore dell'Arno a monte di Pisa e di Pontedera, con scarico nel padule di Bientina per un volume di 30-40 milioni di metricubi;

l'adeguamento dell'attuale scolmatore del fiume Arno; la realizzazione di alcuni invasi di laminazione sugli affluenti, talvolta in alternativa alle casse di espansione, con la creazione di un ulteriore volume massimo di circa 24 milioni di metri cubi;

il sovralzato delle dighe Enel di Levane e la Penna (Arezzo) con adeguamento degli scarichi di fondo e sfangamento degli attuali invasi per la creazione di un volume massimo di laminazione pari a 43 milioni di metri cubi (a seconda delle varie ipotesi di intervento);

c) l'adeguamento della capacità di contenimento dell'alveo, attraverso l'opportuna sistemazione delle strutture arginali nei tratti critici residui, lo sbassamento delle golene, l'ampliamento locale della sezione idraulica del fiume, prevedendo ad esempio la creazione di parcheggi allagabili in alcuni centri storici che presentano residue situazioni a rischio.

Tali interventi rispondono alla duplice esigenza di ottimizzare le attuali disponibilità di riduzione del rischio idraulico, utilizzando aree non ancora urbanizzate come zone da destinare alla laminazione delle piene e di salvaguardare quelle urbanizzate, attualmente soggette al rischio di inondazione.

In questo senso è da considerare che, su un totale di oltre 9.000 chilometri quadrati, quale è il territorio corrispondente al bacino dell'Arno ai sensi della legge n. 183 del 1989, la superficie che si è allagata per eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1966 fino ad oggi, è stata calcolata pari a circa 1.200 chilometrici quadrati.

La possibilità, ancora oggi esistente, di ottenere esondazioni controllate su circa 200 chilometri quadrati del territorio a rischio, esondazioni che oltre tutto saranno meno frequenti di quello che può avvenire attualmente in mancanza di una strategia di piano coordinata, permetterà pertanto di mettere in sicurezza i rimanenti 1.000 chilometri quadrati di aree in pianura.

L'effetto complessivo sulla riduzione del rischio sarà in ogni caso determinato dall'entità stessa degli interventi di laminazione che saranno realizzati.

L'obiettivo verrà perseguito in modo graduale attraverso interventi strutturali, articolati in tre fasi della durata complessiva di quindici anni: ciascuna fase prevede un proprio obiettivo intermedio in termini di contenimento di eventi di piena tipici, del tipo di quelli maggiormente significativi verificatisi negli ultimi anni (1966-1992).

Durante il periodo di attuazione del piano saranno inoltre predisposti, realizzati e aggiornati i piani di emergenza e di protezione civile.

Gli interventi strutturali saranno accompagnati, onde garantirne in pieno l'efficacia, dall'avvio di iniziative volte a razionalizzare il sistema politico - amministrativo e gestionale per quanto riguarda:

l'assunzione di adeguati criteri gestionali;

lo snellimento delle procedure e la semplificazione del sistema normativo;

il potenziamento e il coordinamento delle strutture operative (provveditorato alle opere pubblicate, Uffici del Genio civile, Consorzi di bonifica).

Gli strumenti specifici presi in considerazione dal piano, oltre gli interventi strutturali e i piani di emergenza e di protezione civile precedentemente ricordati, riguardano anche:

Norme politico - amministrative

Riordino delle competenze idrauliche, già attuato con decreto ministeriale 1° dicembre 1993, da perfezionare ulteriormente;

misure di salvaguardia, da quelle già in vigore, sopra ricordate, al loro adeguamento in funzione della realizzazione di tutti gli interventi previsti e delle aree ancora disponibili per una futura ulteriore regimazione delle acque;

regolamentazioni a livello comunale sulle aree a rischio;

assicurazioni e fondo di solidarietà per adeguati indennizzi in caso di calamità.

Criteri gestionali

Criteri per la realizzazione delle casse e per gli interventi di laminazione, possibilmente in aree degradate, anche con limitate escavazioni e contestuale sistemazione ambientale;

- criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, intervenendo per il riequilibrio tra le zone in erosione e quelle in deposito, anche con interventi di rinaturalizzazione;
- criteri per la manutenzione della vegetazione riparia ed in alveo;
- criteri e piani per la risoluzione di tratti critici.

Organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e di controllo

I sistemi con trasmissione dei dati in tempo reale oggi esistenti (impianti di registrazione idropluviometrica, idrometeorologica e più in generale ambientale; radar meteorologico, eccetera) sono numerosi ma gestiti da enti diversi non in condizione di colloquiare. La loro integrazione permetterà di pervenire in tempi brevi e in fasi successive (dalle più semplici a quelle più complesse) ad un sistema esperto di allertamento e di previsione delle piene, che possa servire come aiuto al processo decisionale, in caso di rischio, per gli organi preposti alla protezione civile ed anche come informazione ai cittadini, previa opportuna elaborazione dei dati.

In particolare, per quello che riguarda le misure di salvaguardia relative al vincolo di non edificazione nelle aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico, il progetto di piano conferma quelle relative alla deliberazione del comitato istituzionale n.46 del 19 luglio 1994, già ricordata, e successive modifiche e integrazioni, che saranno mantenute fino all'approvazione del piano di bacino.

Con l'adozione del progetto di piano è però prescritto agli organi statali, regionali e agli enti territoriali di dare notizia all'Autorità di bacino circa la previsione e la realizzazione di nuove opere pubbliche di loro competenza e di eventuali concessioni edilizie rilasciate o previste nell'ambito delle aree oggetto degli interventi di regimazione idraulica, pari a circa 200 chilometri quadrati di territorio.

Il piano, all'atto dell'approvazione, valuterà l'opportunità di un vincolo esteso ad aree più ampie (circa 400 chilometri quadrati, la cosiddetta «salvaguardia allargata»), da preservare per motivi non solo inerenti la riduzione del rischio idraulico ma anche, più in generale, per motivi idrogeologici, di ricarica e di salvaguardia delle falde idriche della pianura, di ristagno delle acque e di capacità di trattenimento delle stesse intorno ai corsi d'acqua durante particolari eventi piovosi.

Il piano, dopo la valutazione delle osservazioni pervenute, stabilirà anche gli interventi da realizzare tra quelli proposti in alternativa, indicati come varianti nel progetto di piano e in particolare sarà definita l'utilizzazione degli invasi Enel di Levane e la Penna per la laminazione delle piene dell'Arno, secondo le varie ipotesi di intervento.

Per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali per la riduzione del rischio idraulico, previsti dal piano nell'arco di quindici anni, è stata indicata una spesa complessiva di circa 3.000-3.500 miliardi di lire.

In merito al secondo quesito concernente: «la necessità di predisporre adeguati finanziamenti al piano dell'Autorità di bacino» si precisa che per fronteggiare la grave situazione inerente il rischio Idraulico esistente nell'intero bacino dell'Arno occorrerebbero 3.000-3.500 miliardi di lire nell'arco di 15 anni. Il primo programma triennale di intervento, previsto dalla legge n. 183 del 1989 (articolo 21), considera interventi per circa 900 miliardi di lire. Essi ridurrebbero la soglia di rischio con riferimento ad eventi più frequenti anche se meno gravi rispetto a quello del 1966 (evento di riferimento ottobre 1992, verificatosi otto volte negli ultimi 50 anni, che rappresenta quindi un obiettivo comunque di notevole interesse).

Lo sforzo che occorrerà produrre sarà quello di reperire i restanti necessari finanziamenti.

Sforzi in tal senso sono stati compiuti sia in sede di legge finanziaria che mediante appositi emendamenti votati in sede di Commissione parlamentare.

Data la particolare situazione economica che il paese sta vivendo tali sforzi al momento non hanno avuto seguito.

L'impegno, invece, che risulta essere stato assunto è quello concernente la ripartizione di 38 miliardi di lire per il triennio 1997-1999 che dovrà essere attuata dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 183 del 1989.

Tale disponibilità finanziaria, ripartita secondo i criteri di superficie e popolazione risulta dello stesso ordine dell'importo del triennio 1989-1991 (33 miliardi).

Occorre far presente che tale nuova ripartizione, comunque, non comprende in nessun modo le previsioni e le necessità del piano.

Alla luce di quanto sopra questa amministrazione sta valutando tutte le possibili efficaci soluzioni per assicurare la copertura finanziaria necessaria che, comunque, dovrà impegnare anche e soprattutto le forze parlamentari e quelle di Governo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

PETRUCCI – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che l'ISFOL è incaricato dal Ministero del lavoro di promuovere e gestire programmi finanziati dal Fondo sociale europeo;

che l'accesso a tali programmi si è rivelato per le Associazioni no-profit, le organizzazioni e gli enti interessati alla presentazione dei progetti particolarmente difficoltoso e talvolta impossibile per scarsità di informazioni, per insufficienti disponibilità degli uffici alle comunicazioni esterne, per ritardi burocratici;

che per quanto riguarda in particolare il programma «Leonardo da Vinci» (data ultima di scadenza per la presentazione dei progetti 24

maggio 1996) sono state fornite scarse ed insoddisfacenti informazioni, nè è stato garantito alle associazioni alcun aiuto nella ricerca dei *partners* transnazionali necessari;

che solamente il 26 giugno 1996 è stato pubblicato, sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 148, il bando relativo ai programmi operativi multiregionali, la cui scadenza per la presentazione dei progetti era fissata per il 31 luglio 1996. A tale riguardo poi per le associazioni e gli enti interessati è stato di fatto impossibile contattare sia gli uffici dell'ISFOL che il numero verde del Ministero del lavoro perchè le linee telefoniche erano sempre occupate e quando risultavano libere rispondeva una segreteria telefonica;

che per quanto riguarda l'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane», adottata dalla Commissione europea, con la comunicazione 94 C 180/10 del 1° luglio 1994, che prevede per l'Italia un finanziamento suddiviso in due fasi: dall'8 novembre 1994 al 1997 e dal 1997 al 1999, si evidenzia che il primo bando è stato pubblicato dall'ISFOL solo nel 1995, mentre il secondo bando non è ancora stato pubblicato nonostante la scadenza per la presentazione dei progetti sia prevista per i primi mesi del 1997,

si chiede di conoscere quali siano le cause delle disfunzioni descritte e quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare alle associazioni, organizzazioni ed enti che vogliono partecipare ai programmi, la tempestività nell'informazione e l'assistenza necessaria da parte degli uffici addetti, senza le quali risulta impossibile la presentazione dei progetti.

(4-03789)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – L'interrogazione presentata pone all'attenzione le pressunte difficoltà e disfunzioni incontrate dagli interessati nel prendere conoscenza dei programmi finanziati dal Fondo sociale europeo. Secondo quanto dichiarato nel documento parlamentare, infatti, l'accesso a tali programmi si è rivelato per le associazioni *no profit*, le organizzazioni e gli enti interessati alla presentazione dei progetti particolarmente difficoltoso per scarsità di informazioni, per insufficienti disponibilità degli uffici alle comunicazioni esterne, per ritardi burocratici.

A tale proposito, non sembra che le affermazioni suddette possano essere pienamente condivise. Infatti, per quanto concerne il programma «Leonardi da Vinci», si precisa che le attività di informazione sono state ampiamente sviluppate con appositi strumenti.

Infatti, nel periodo maggio-giugno 1995, sono state messe a disposizione dei promotori sette linee telefoniche per informazioni generali sulle caratteristiche del programma e sulle procedure da utilizzare per avanzare la propria candidatura. Sono stati, inoltre, distribuiti, in parte per via postale e in parte in occasione di incontri con i singoli promotori, circa 3.000 opuscoli completi di materiale informativo (vademecum, guida, bandi comunitario e nazionale, formulari). Nel mese precedente la scadenza del bando per la raccolta dei progetti è stato istituito uno

sportello di accoglienza. Per quanto riguarda, invece, l'informazione collettiva del programma in questione, l'utilizzazione delle vie telematiche è stata alquanto ridotta nel corso del 1995. Tuttavia la situazione è rapidamente cambiata con l'adeguamento delle dotazioni ed il ricorso, in modo più accentuato per il bando 1996, ad Internet. Nel mese di maggio è stata, inoltre, organizzata a Firenze una Conferenza nazionale cui hanno partecipato circa 1.300 persone.

Si sono svolti, inoltre, altri seminari, sia in Italia che all'estero, nonchè incontri di studio. Il programma in argomento è stato presentato a Roma, Genova e Milano. È stato anche predisposto un CD Rom informativo, con l'obiettivo di informare i promotori su tutte le opportunità proposte dal programma «Leonardo» e che ha costituito un valido supporto nella fase di predisposizione delle proposte progettuali.

Per quanto riguarda la produzione di materiale informativo, dall'ottobre 1995 ad oggi sono stati pubblicati sei numeri del periodico «Leonardo»; si tratta di un *magazine* redatto in italiano e in inglese, i cui contenuti riguardano il lancio del programma e la descrizione delle modalità di accesso, i risultati della valutazione, le caratteristiche ed i compiti dell'assistenza tecnica, la priorità ed i criteri di qualità dei progetti «Leonardo», gli esempi di progetti pilota, indagini ed analisi. La struttura del *magazine*, che si rivolge alle istituzioni nazionali e comunitarie, agli enti di formazione nazionali, alle istituzioni scolastiche, alle parti sociali e alle università, dovrebbe restare invariata nei prossimi anni e la periodicità bimensile appare adeguata per corrispondere ai bisogni di informazione dei promotori.

Circa la presunta mancanza di collaborazione alle associazioni nella ricerca dei *partner* internazionali, lamentata nell'atto parlamentare, si precisa che l'assistenza tecnica ai promotori nella fase di ricerca ed individuazione delle *partnership* transnazionali ha avuto, al contrario, un ruolo fondamentale. Proprio al fine di una corretta individuazione dei *partner* potenziali, la Inc Italia ha, infatti, redatto una scheda di ricerca da diffondere presso i promotori nel corso dei vari incontri di presentazione del programma.

Tali schede erano da compilare con informazioni indicanti la sintesi del progetto (posizionamento, contenuti, tipologia). Sono pervenute alla Inc Italia 99 sintesi di idee progettuali elaborate da organismi nazionali, mentre 105 promotori stranieri hanno richiesto spontaneamente *partner* italiani. Sono stati individuati, per ciascuna richiesta pervenuta, i *partner* potenziali, tenendo conto del settore, misura, tipologia del *partner* richiesto, nonchè del contenuto del progetto.

Ogni promotore ha, quindi, ricevuto le schede di sintesi dei *partner* selezionati; nel vagliare le singole richieste è stato evitato di proporre lo stesso *partner* a più organismi.

Al fine di creare una rete transnazionale più ampia possibile, le Inc hanno provveduto alla circolazione delle schede tra gli Stati membri. Con tali procedure, dunque, è stato possibile soddisfare tutte le domande di supporto.

Dal 1997 è stato attivato, inoltre, il «Servizio *partner* Search Data-sa» su Internet, coordinato dalla Inc Finlandia. Chiunque può immettere

la propria inserzione compilando un apposito formulario; di tale possibilità, tramite l'invio dello stesso, sono stati informati tutti i promotori.

Il 23 maggio 1996 la Inc Italia ha inaugurato il proprio sito Internet mettendo in rete le comunicazioni relative al programma «Leonardo»; tra i servizi da attivare è prevista la ricerca *partner* per via telematica.

Nel passare ora ad esaminare le affermazioni contenute nell'interrogazione circa le presunte difficoltà di contattare l'ISFOL e il numero verde del Ministero per richiedere informazioni relativamente ai bandi relativi ai programmi operativi multiregionali, pubblicati sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996, si fa presente quanto segue.

Alla linea telefonica succitata erano addetti due esperti durante l'orario, al di fuori del quale veniva attivata una segreteria telefonica su cui si poteva registrare la richiesta di informazioni con il recapito telefonico del richiedente. Gli interessati, nel caso in cui avevano lasciato messaggi, venivano richiamati nei giorni immediatamente successivi; con il numero verde si sono avuti 1.050 contatti telefonici.

Molte informazioni, peraltro, sono state fornite al di fuori di tale canale, direttamente dai funzionari del competente ufficio del Ministero e dall'ISFOL.

Attualmente per la pubblicizzazione degli interventi del Fondo sociale europeo, esiste un programma, denominato Start, che permette una informazione continua e completa sui predetti interventi; oltre al numero verde, sono attivi Televideo ed Internet.

La competente Direzione generale del Ministero sta, inoltre, predisponendo un piano di organizzazione di relazione con il pubblico che prevede l'utilizzazione di più numeri verdi, tre punti di raccolta ed uno sportello informativo.

Infine, per quanto riguarda la situazione evidenziata relativamente alla pubblicazione dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» si chiarisce che, per la prima fase di attuazione, il ritardo nella pubblicazione del relativo bando (aprile 1995) a cura del Ministero e non dell'ISFOL, ha trovato larga giustificazione nella circostanza che, a seguito della decisione comunitaria istitutiva dell'iniziativa, l'Italia, come ogni altro paese membro, ha dovuto predisporre uno specifico programma operativo che l'Unione europea ha ritenuto di approvare soltanto nel dicembre del 1994.

Tale ritardo, abbastanza contenuto, non ha, comunque, compromesso in alcun modo l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo sociale europeo.

Tali risorse, infatti, sono state interamente destinate a progetti, ormai in fase di svolgimento nella quasi totalità.

Per quanto riguarda la seconda fase, il relativo programma operativo sta per essere approvato da parte dei servizi comunitari, cui farà seguito la pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 maggio 1997)

PIANETTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che nel tratto tra Tortona e Carbonara Scrivia della strada statale n. 35-*bis* dei Giovi, come riportato dalla stampa locale, si verificano gravi incidenti stradali anche mortali, la cui gravità dipende anche dall'esistenza di fossi laterali in cemento non protetti;

che già nel corso del consiglio comunale del 25 luglio 1996 il consigliere comunale di Tortona Franco Carabetta evidenziava l'urgenza, sia in relazione ad un oggettivo pericolo per la circolazione, sia per motivi igienico-ambientali, che i fossi in questione fossero al più presto tombinati;

che a tutt'oggi sembra che non si sia provveduto a porre in atto un'adeguata soluzione,

si chiede di conoscere, nel caso sia ritenuto fondato quanto premesso, quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere.

(4-04119)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato quanto segue.

Il tratto della strada statale n. 35 «dei Giovi» tra Tortona e Carbonara Scrivia si sviluppa in rettilineo tutto in pianura e presenta una sezione stradale che varia in larghezza tra metri 7.50 e metri 8.

La parte di strada ricadente in comune di Carbonara Scrivia è fiancheggiata da fossi di guardia per la raccolta delle acque meteoriche e non presenta alcun pericolo tale da richiedere protezioni marginali.

La tratta ricadente in territorio di Tortona è in parte fiancheggiata da regolari fossi di guardia in terra e per circa 1.500 metri da fossi laterali costruiti in calcestruzzo con sezione trapezoidale.

Al fine di migliorare la sicurezza, il competente compartimento ANAS di Torino interverrà, nei limiti delle disponibilità economiche per l'ordinaria manutenzione del 1997, nel tratto ove sono presenti i fossi rivestiti in calcestruzzo, mediante la posa in opera di opportune barriere metalliche, in attesa di concordare la realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza delle amministrazioni comunali interessate, tese a coprire gli stessi, mediante la realizzazione di marciapiedi.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

PIERONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il provveditorato regionale alle opere pubbliche delle Marche per conto del Ministero di grazia e giustizia ha avviato la procedura

per l'assegnazione dell'appalto dei lavori di completamento del carcere di Barcaglione (Ancona);

che l'appalto sta per essere affidato mediante una procedura che si richiama alla considerazione che trattasi di opere «la cui esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza» ed in quanto tali (come affermato dal Ministro dei lavori pubblici) attualmente disciplinate dall'articolo 6, lettera *c*), del decreto legislativo n. 406 del 1991;

che la norma richiamata recita: «Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti di lavori:

a) e *b)* *omissis*;

e) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza...»;

che la disposizione citata appartiene ad un decreto legislativo che aveva come unico scopo di recepire la direttiva CEE n. 440 del 1989 che disciplina le procedure di gara degli appalti di rilievo comunitario; quindi un'interpretazione sistematica della norma porta a ritenere tali appalti esclusi solo dall'applicazione della normativa di diritto comunitario, non certamente da ogni normativa;

che l'esclusione dell'applicazione della norma comunitaria non equivale a dire che tali appalti possano essere affidati a trattativa privata in quanto in Italia sono vigenti delle norme riguardanti la contabilità di Stato e la legge sulla licitazione privata (n. 14 del 1973), la cui applicazione nel caso in esame non è esclusa da alcuna norma, ciò almeno in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera *u*), e dall'articolo 33 della legge n. 109 del 1994;

che in altri casi in cui vi sia stata effettivamente una segretazione le imprese aspiranti sono state selezionate dagli enti pubblici con procedura regolare di gara, con adeguata pubblicità e con una richiesta di iscrizione all'albo speciale NOS;

che nel caso dei lavori nel carcere di Barcaglione, che non possono essere ritenuti propriamente «segreti», il provveditorato regionale alle opere pubbliche ha invitato direttamente una serie di ditte senza far conoscere i criteri di selezione,

si chiede di sapere:

quali criteri abbia seguito il provveditorato regionale alle opere pubbliche per selezionare le ditte che concorrono alla gara d'appalto;

se non si ritenga poco trasparente e irregolare la procedura adottata per l'affidamento dei lavori nel carcere di Barcaglione dal provveditorato regionale alle opere pubbliche;

se non si ritenga necessario bandire una gara di appalto con procedure regolari ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.

(4-03351)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, elenca i settori esclusi dalla disciplina, dallo stesso decreto detta-

ta, in materia di procedure di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e tra questi, alla lettera c), indica quelli «dichiarati segreti o la cui esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti e se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali».

Alla luce di quanto sopra il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche ha reso noto quanto segue.

I lavori di completamento del carcere di Bracaglione (Ancona) sono considerati soggetti a particolari misure di sicurezza ai sensi della direttiva del Ministero di grazia e giustizia n. 618543/7-*bis* dell'11 aprile 1996. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 406 del 1991 non è stata giustamente applicata la normativa della legge medesima per quanto concerne le pubblicazioni.

Non è stato chiesto il nulla osta di sicurezza in quanto tale requisito è stato ritenuto eccessivo per l'opera di che trattasi dato che l'opera in questione non è stata dichiarata «segreta» ma solo «soggetta a particolari misure di sicurezza».

Per quanto sopra ed ai fini di ampliare il numero delle imprese partecipanti e quindi la concorrenzialità si è proceduto ad una licitazione privata senza pubblicazione.

Sono state invitate 27 ditte, quindi un congruo numero, atteso che era considerato quale requisito necessario il certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori per la categoria seconda, di importo pari o superiore a 12 miliardi. Tra le ditte di cui sopra erano presenti anche due associazioni temporanee d'impresa marchigiane costituite da imprese le quali, avendo ricevuto notizia dell'imminente appalto e non avendo i requisiti per partecipare singolarmente, hanno fatto istanza di partecipazione in forma di associazioni temporanee d'impresa.

I criteri seguiti dal provveditorato alle opere pubbliche di Ancona nell'individuazione delle ditte da invitare sono stati i seguenti:

scelta delle ditte dotate dei requisiti richiesti, appartenenti in via principale al territorio marchigiano e successivamente alle regioni limitrofe (Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria);

conoscenza dell'affidabilità delle ditte.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere se non ritenga di riferire circa i fatti illustrati nella seguente interrogazione urgente presentata dalla «Lega Nord-Piemonte per l'indipendenza della Padania» al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte:

«Per sapere, premesso che:

in data 22 luglio 1996, la sezione di Novara del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ha annullato le deliberazioni

nn. 30 e 31 del 24 maggio 1996, relative alle dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor Luigi Bonza e alla successiva surroga a consigliere comunale di Luigi Rivolta, entrambi del comune di Oleggio;

ai sensi dell'articolo 21 dello statuto comunale le dimissioni dalla carica di consigliere sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio;

ai sensi dell'articolo 18 dello stesso statuto, ciascun consigliere, in caso di surroga, entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

la competenza del Coreco si limita al solo controllo di legittimità dell'atto conclusivo del provvedimento cioè alla deliberazione nei limiti previsti dall'articolo 46, comma 6, della legge n. 142 del 1990 che recita: "Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito";

le ragioni che hanno indotto il Coreco ad annullare gli atti deliberativi di presa d'atto delle dimissioni del consigliere comunale e di surroga del consigliere dimissionario, considerato che in cartella furono chiaramente inserite le relative proposte a firma del sindaco;

se altresì non emerga la volontà persecutoria nei confronti del Movimento politico "Lega Nord per l'indipendenza della Padania", al quale i due consiglieri comunali sopra citati appartengono;

quali atti intenda assumere al fine di garantire la libera partecipazione dei consiglieri stessi alla vita amministrativa del comune di Oleggio».

(4-01563)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali – sezione di Novara – ha annullato le deliberazioni del comune di Oleggio n. 30 e n. 31, entrambe adottate in data 24 maggio 1996, concernenti, la prima, la presa d'atto delle dimissioni del consigliere comunale signor Luigi Bonza e la seconda la successiva surroga con il consigliere signor Luigi Rivolta, in quanto i suddetti atti si ponevano in contrasto con gli articoli 7 e 24 del regolamento del consiglio comunale.

Tali disposizioni, infatti, statuiscono il preventivo deposito dei fascicoli relativi alle pratiche che formano oggetto di proposta di deliberazione, nonché il divieto di sottoporre a deliberazione definitiva una proposta che non sia stata previamente depositata nei termini indicati dal ripetuto regolamento.

Le deliberazioni annullate erano viziate da illegittimità per l'inservanza delle suddette norme regolamentari, da cui l'annullamento da parte del Coreco.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se abbiano fondamento le voci secondo cui tra il Ministero di grazia e giustizia e le Poste italiane spa sarebbe stata stipulata una convenzione per il pagamento posticipato di 30 giorni delle spese di invio postale effettuate dagli uffici periferici dipendenti dal Ministero stesso e secondo cui per tali «anticipazioni» la «società» Poste italiane spa esiga una provvigione mensile del 15 per cento.

(4-01772)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la dirigenza della nuova struttura societaria delle Poste italiane – divenute ente pubblico economico – ha ritenuto di revocare, a far data dal 1° gennaio 1996, le agevolazioni che consentivano a questo Ministero il pagamento differito delle spese postali senza la corresponsione della provvigione prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, il cui ammontare era stabilito nella misura del 15 per cento.

La competente Direzione generale degli affari civili, in data 21 novembre 1996, ha, quindi, inviato ai capi di tutti i distretti giudiziari una circolare esplicativa delle modalità attraverso le quale, a seguito della predetta revoca, avrebbero potuto essere soddisfatti gli oneri dovuti a titolo di provvigione, in quanto connessi a spese di giustizia in materia civile e penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di essere informati sui fatti riportati nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» di giovedì 24 ottobre 1996.

«Fondotoce, amara sorpresa per lavoratori e studenti al ritorno da Milano.

Pioggia di multe alla stazione.

Oltre alla contravvenzione anche la rimozione forzata per decine di auto che i “pendolari” avevano lasciato fuori posto. I multati, però, protestano e chiedono l'intervento del prefetto.

Verbania. Rimozione forzata di 23 autovetture ed una trentina di contravvenzioni (da 54.000 lire) per divieto di sosta sono il bilancio della maxi-operazione di controllo e prevenzione al cosiddetto “parcheggio selvaggio” condotta da carabinieri e polizia municipale l'altro ieri pomeriggio sul piazzale della stazione ferroviaria a Fondotoce. I proprietari delle auto sanzionate sono prevalentemente lavoratori e studenti pendolari che quotidianamente si recano a Milano in treno.

Amaro rientro a casa dunque per i pendolari i quali, con sorpresa, hanno constatato che le loro auto erano scomparse dal piazzale in cui le avevano lasciate fuori dagli spazi regolamentari a causa della ormai cronica carenza di parcheggi poco prima delle 8.

Erano state rimosse con i carri attrezzi del soccorso ACI della ditta Mazzi dopo che carabinieri e vigili urbani erano intervenuti su richiesta di un paio di automobilisti impossibilitati ad uscire dal parcheggio in quanto le loro vetture erano rimaste bloccate da altri veicoli posteggiati in modo irregolare.

Inevitabili le proteste dei multati che sembrano intenzionati a chiedere l'intervento del prefetto Balestra per rimediare a quella che definiscono "una pesante ingiustizia nei confronti di persone che sono costrette a macinarsi 200 chilometri al giorno per guadagnarsi onestamente da vivere o per studiare".

"Non è colpa nostra - protestano i cittadini multati - se a Verbania la carenza di parcheggi assume le proporzioni di una vera emergenza nei pressi della stazione ferroviaria". "Inutile lasciare a casa l'auto ed avvalersi dei mezzi pubblici - aggiungono - generalmente non in grado di far fronte alle nostre esigenze. Oppure attendere ore per trovare un parcheggio libero e perdere così il solo treno che viaggia in tempi utili".

"I soldi me li guadagno con fatica - sbotta un giovane cameriere che lavora in un hotel di Milano - e non ho nessuna intenzione di pagare la multa. Piuttosto mi faccio arrestare".

"È sconcertante, quasi scandaloso - interviene Colette, 20 anni, universitaria della facoltà di lingue - dover prendere atto di come le autorità preposte non comprendano che il "parcheggio selvaggio" è diventato nostro malgrado una consuetudine dettata dalla necessità. Non sono stata multata perchè ieri mattina alle 7,30 il piazzale era già zeppo d'auto e quindi ho parcheggiato la mia Panda ai bordi della strada dove, secondo i vigili ed i carabinieri, non si rischia la multa".

Intanto oltre alle 54.000 per divieto di sosta i 23 proprietari delle auto rimosse, per rientrarne in possesso, dovranno sborsare circa 150.000 lire per il carro attrezzi.

"Deve intervenire il sindaco - richiedono in molti - e farsi carico di risolvere il problema. Qualcuno ci dovrà anche spiegare perchè non vengono mai multate o rimosse quelle auto che, in diverse zone della città, sostano in aree non adibite a parcheggio intralciando il traffico. Un esempio? Viale Franzosini, a Intra, nei pressi dell'ex collegio San Luigi, dove decine di vetture parcheggiate a "spina di pesce" ai lati della strada restringono la carreggiata costringendo gli automobilisti in transito a compiere vere gimkane per evitare scontri frontali".

La protesta degli automobilisti, motivata certamente dalla non leggera sanzione pecuniaria, riporta in primo piano il problema legato alla penuria di parcheggi già peraltro nei "pensieri" del sindaco Reschigna. L'amministrazione comunale infatti sta predisponendo un corposo intervento per trasformare in parcheggio l'ex scalo merci della stazione di

Fondotoce dove nel frattempo – proprio sul piazzale – verrà apposta un'opportuna segnaletica orizzontale per creare nuove aree di sosta.

Aristide Ronzoni.
(4-02618)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è risultato che il giorno 22 ottobre 1996 alcuni automobilisti, impossibilitati ad uscire dal parcheggio della stazione ferroviaria di Verbania, sollecitavano l'intervento di carabinieri e vigili urbani per ottenere la rimozione delle autovetture posteggiate irregolarmente che ostruivano la circolazione nelle relative aree stradali.

L'intervento degli agenti determinava, oltre alla rimozione forzata delle predette autovetture, anche la contestazione della trasgressione al codice della strada nei confronti dei numerosi automobilisti responsabili della sosta irregolare dei propri automezzi.

I provvedimenti di rimozione forzata risultano adottati legittimamente in quanto basati sul preminente interesse pubblico alla libertà ed alla sicurezza della circolazione stradale.

Tuttavia, il prefetto Balestra, proprio in considerazione della insufficiente disponibilità di parcheggi nella zona interessata, si è riservato di sottoporre ad ogni consentita valutazione positiva gli eventuali ricorsi che dovessero essere presentati avverso le sanzioni comminate in tale occasione per sosta irregolare, purchè le autovetture interessate non costituissero impedimento od ostacolo alla circolazione e purchè i ricorsi stessi siano sostenuti da idonee, documentate ed obiettive motivazioni.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

PREIONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere se l'ANAS e le società di gestione autostrade siano a conoscenza delle tante proteste avanzate da amministratori locali ed utenti circa l'inadeguatezza della segnaletica stradale come esemplarmente esposto nella seguente lettera del 2 gennaio 1997 pubblicata su «La Stampa».

Lettera al Giornale
Più segnaletica per il Sempione.

Prima di Natale sono venuti a trovarmi in Ossola, per la prima volta, alcuni amici marchigiani. Fino a Milano, ovviamente nessun problema di segnaletica, I guai sono nati a Sesto Calende perchè manca completamente un'indicazione per accompagnare l'automobilista in direzione del confine del Sempione, riferimento che di solito si dà, tanto più che l'antica statale porta questo nome. Ebbene, sorpassato Sesto Calende le indicazioni sono scomparse.

Si sono ritrovati con due possibilità: seguire le indicazioni per Varese-Angera-laghi o per Alessandria. Qui, ovviamente hanno sbagliato strada. Perché hanno pensato, come tanti: «Alessandria è da tutt'altra parte rispetto alla nostra meta ossolana, vorrebbe dire ripiegare a sud per entrare nel cuore del Piemonte. E poi a destra c'è l'indicazione per i laghi». Così sono usciti verso Varese, accorgendosi poco dopo dell'inghippo. Hanno fatto inversione di marcia e poi hanno proseguito sulla strada del lago via Arona. Eppure potevano arrivare tranquillamente via autostrada. Bastava che seguissero per Alessandria, di lì a pochi chilometri si sarebbero raccordati con il nuovo tronco. Ma mancava l'indicazione «Sempione-valli dell'Ossola» che si trova invece un po' più avanti. Speriamo che si provveda in tempi rapidi, anche se ogni volta che vedo (all'ingresso di Domodossola sulla superstrada) l'uscita per «Cisore-Moncucco» mi viene da piangere pensando a come siamo combinati.

Lettera firmata, Crevola».

(4-03682)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade riferisce che la società concessionaria delle autostrade A8 «Milano-Laghi» e A26 «dei Trafori», in considerazione delle difficoltà per gli utenti italiani e stranieri provocate dalla denominazione della A26 «dei Trafori», che non fa riferimento alla strada statale n. 33 «del Sempione», ha sottoposto al comitato per la segnaletica e la toponomastica la revisione della denominazione attuale.

Detto comitato ha accettato l'istanza della concessionaria, stabilendo che la A26 assuma la nuova e definitiva denominazione di «A26 Genova - Voltri - strada statale n. 33 Sempione - Gravellona Toce».

In attesa che questo Ministero emani la relativa circolare con cui viene recepita la nuova soluzione segnaletica autostradale, ai sensi dell'articolo 127, comma 16 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, la società concessionaria ha già avviato la revisione e la modifica della segnaletica attuale in sede autostradale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

PREIONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Si chiede di sapere quale risposta intenda dare alla seguente lettera:
«CGIL CISL UIL del Verbano-Cusio-Ossola

Ministero del lavoro

Ministero della funzione pubblica

Ministero del tesoro

Parlamentari del Piemonte

Presidente della provincia del
Verbano-Cusio-Ossola
Segreterie nazionali CGIL CISL UIL
Segreterie provinciali CGIL CISL
UIL
Rimini - Biella - Lodi - Lecco - Prato
Crotone - Vibo Valentia

Con le elezioni del 1995 si è costituita la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola. A distanza di due anni dal suo insediamento dobbiamo rimarcare e denunciare, malgrado le continue promesse dei rappresentanti del Governo, la mancanza quasi totale della presenza degli uffici decentrati dello Stato.

Tra le assenze di questi uffici grave è quella inerente la costituzione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, che privano la provincia del Verbano-Cusio-Ossola di questa importante struttura per la gestione ed il controllo del mercato del lavoro e delle attività produttive.

La nostra realtà è composta da una popolazione pari a 162.000 abitanti con oltre 60.000 occupati in circa 15.000 attività e 11.000 iscritti al collocamento.

A seguito della riforma che accorpa in un unico ente l'ufficio del lavoro e ispettorato del lavoro in tutte le province (con esclusione delle nuove province) sono operative le nuove direzioni provinciali.

La situazione sopra richiamata impedisce l'avvio di qualsiasi intervento positivo sul fronte del mercato del lavoro, la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla disoccupazione, facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, la programmazione dei bisogni formativi, il controllo per il rispetto delle leggi sul lavoro, eccetera.

Il decentramento poteva essere l'occasione importante (da noi più volte sollecitato) per una pratica sperimentazione delle nuove normative in materia di lavoro, superando le vecchie e penalizzanti norme centralistiche.

A questo punto non resta che richiamare e sollecitare il Governo e i Ministeri ad adottare tutte le misure necessarie per dotare le nuove province di tutti gli strumenti necessari per funzionare.

Sollecitiamo le istituzioni e i parlamentari del Piemonte affinché il decentramento e la legge di riforma del Ministro del lavoro sia attuato anche nel Verbano-Cusio-Ossola.

p. Le Segreterie CGIL CISL UIL
G. ZARETTI - M. VENTRELLA - A. GARINO
Verbania, 12 marzo 1997»

(4-04769)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta, in via preliminare, che con decreto n. 687 del 7 novembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, è stato adottato il «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici

periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro».

I suddetti uffici unificati sono stati istituiti anche nelle otto nuove province.

Per quanto riguarda, in particolare, l'operatività di tali strutture, si fa presente che essa è stata realizzata solo nella provincia di Vibo Valentia.

Tale realizzazione è stata possibile sia per la disponibilità delle risorse umane esistenti nell'ambito della provincia madre (Catanzaro) che per la concessione in comodato, da parte dell'amministrazione provinciale della stessa città, di locali ove ubicare la sede dell'ufficio.

Attualmente si sta procedendo all'avvio delle strutture nelle province di Prato, Rimini e Crotone, mentre per le province del Nord la possibilità di renderle funzionanti in tempi brevi è più remota, a causa delle note carenze di organico esistenti nelle regioni interessate.

Si assicura, infine, che è intendimento di questa amministrazione dare concreta attuazione, il più presto possibile, al decreto istitutivo di tali nuovi uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 maggio 1997)

RECCIA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 27 gennaio 1997 nel tratto autostradale relativo all'asse mediano Nola – Villa Literno, conosciuto ormai tristemente come «l'asse della morte», hanno perso la vita Andrea e Giovanni Costanzo, i quali si erano fermati ai margini della strada a discutere per un lieve tamponamento;

che i due sono stati travolti da una autovettura sopraggiunta improvvisamente;

che tra Nola e Villa Literno si allunga purtroppo la serie delle «croci» a causa della mancanza delle elementari caratteristiche di sicurezza e di prevenzione dei rischi di circolazione;

che la mancanza di corsie di emergenza, nonché di piazzole di sosta, ha in questo, come in altri casi, impedito che si potesse sostare senza dover morire;

che, inoltre, questo tratto autostradale è caratterizzato da corsie di immissione dei flussi automobilistici mancanti di adeguata lunghezza, così da presentarsi al conducente improvvisamente ed impedire un controllo dei mezzi che sopraggiungono;

che il *guard-rail* centrale presenta un'altezza insufficiente a coprire l'abbaglio delle luci dei fari delle vetture che procedono nel senso di marcia opposto;

che nell'asse Nola - Villa Literno il manto stradale inoltre necessita di rifacimento;

che l'assenza di controllo e smaltimento di acque meteoriche produce pericolosissimi ristagni;

che la segnaletica è indubbiamente insufficiente, così come è assente l'illuminazione stradale, e ciò è tanto più pericoloso e grave se si pensa che in alcuni tratti vi è spesso la presenza, di sera, di densi banchi di nebbia;

che oltre ad interventi di correzione delle gravi carenze suddette si rende necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine con controlli sia da parte della polizia stradale che dei carabinieri,

si chiede di sapere

se non si ritenga urgente ed indifferibile un intervento immediato per sanare le gravi carenze denunciate nel tratto autostradale Nola - Villa Literno, disponendo le necessarie misure di sicurezza previste dalla legge (corsie di emergenza, spazi di sosta, segnaletica, illuminazione e così via) e rifacendo lo stesso manto autostradale, notevolmente dissestato, così da porre fine ai problemi di pubblica incolumità (che caratterizzano tale percorso, al punto da essere tristemente noto come «asse della morte»), anche mediante il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza.

(4-03952)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade comunica quanto segue.

L'arteria Nola-Villa Literno è provvista di adeguata segnaletica e gli incidenti, peraltro, in netta diminuzione, in seguito ai numerosi interventi già effettuati con l'inizio della gestione ANAS, devono essere imputati al mancato rispetto delle norme di comportamento degli utenti che vi transitano.

Le corsie di emergenza esistono, sono regolamentari e si sviluppano per l'intera lunghezza del percorso; le piazzole di sosta non sono state realizzate dai costruttori (CIPE e Consorsi ASI di Caserta e Napoli) ma sono in servizio ed i parcheggi sono provvisti ciascuno di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione.

La velocità di marcia, considerato lo stato dei luoghi, varia da solo 80 a 90 chilometri orari lungo tutto l'asse principale dell'arteria e sulle rampe di svincolo e viene ridotta a 40 chilometri orari (divieto di sorpasso) fino all'immissione di queste sulle relative corsie di accelerazione (ordinanza n.15/94 del 12 febbraio 1994); la suddetta regolamentazione e l'osservanza delle norme di comportamento garantiscono pienamente la sicurezza della circolazione.

I *guard-rail* esistenti sono stati installati dagli enti costruttori sopra elencati ed il compartimento ANAS di Napoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sta già provvedendo, laddove è necessario ed in ottemperanza delle vigenti disposizioni, alla graduale sostituzione degli stessi.

I tronchi, nei tratti dove non è stato possibile realizzare i nuovi tapeti di usura, sono regolarmente delimitati da appositi cartelli (riproducenti le figure 1 o 22 del nuovo codice della strada con i relativi pannelli integrativi).

Lungo l'arteria l'illuminazione non esiste senza per questo infrangere alcuna norma.

Il tracciato dell'arteria si sviluppa interamente su viadotti e rilevati e questa conformazione insieme alla morfologia della zona, aperta fino al mare, non consente di norma formazione di banchi di nebbia anche per il forte vento che spira.

È stato precisato, infine, che il personale di esercizio dell'Ente è pronto ad intervenire, quando e dove necessario, con immediatezza apponendo la segnaletica richiesta.

Alla luce di quanto suesposto, tenuto conto che l'arteria di cui trattasi non è stata costruita dall'ANAS, considerato l'impegno che l'ente profonde per consentire la massima sicurezza possibile sull'arteria in questione, è stato assicurato che quest'ultima sia percorribile senza particolari pericoli.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta, conosce ormai da tempo una crisi politica della sua amministrazione con alterne vicende;

che, in particolare, già dall'aprile del 1995, 4 consiglieri comunali, della maggioranza che sostiene il sindaco, dottor Mario Luise, costituirono un gruppo consiliare indipendente per stigmatizzare i ritardi del sindaco e della giunta nello svolgimento dell'*iter* per l'incarico di redazione del piano regolatore generale di Castel Volturno;

che il 2 maggio 1995 la maggioranza del consiglio bocciò le proposte del sindaco Luise e nel gennaio 1996 il bilancio previsionale per il 1996 ricevette solo il voto favorevole della minoranza del consiglio comunale;

che dopo la mancata elezione del 21 aprile alla Camera dei deputati nelle liste dell'Ulivo di Luise, con una delle percentuali più basse della Campania, il 2 maggio 1996, 11 consiglieri comunali su 20 si sono dimessi dalle rispettive cariche per l'impossibilità di svolgere le funzioni relative alle stesse, attesa l'incapacità politica del sindaco Luise di aggregare la maggioranza dei consiglieri e quella dei cittadini e la necessità pertanto di andare a nuove elezioni;

che lo stesso 2 maggio 1996 il prefetto, applicando il disposto dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, ha sospeso gli organi eletti-

vi del comune (sindaco, giunta e consiglio) ed avviato la procedura di scioglimento degli stessi;

che la metà dei consiglieri non dimissionari ha proposto ricorso al TAR della Campania, assumendo la tesi secondo la quale il provvedimento di sospensione prefettizio sarebbe illegittimo, in quanto contrastante con la norma del comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990 che dispone il ricorso allo scioglimento suddetto solo in caso di mancata surrogazione dei consiglieri comunali dimissionari entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse;

che i suddetti ricorrenti, nelle more della pronuncia di merito del Tribunale amministrativo regionale, hanno chiesto la sospensione del provvedimento prefettizio *de quo* ottenendone l'accoglimento con ordinanza n. 621 del 15 maggio 1996 del TAR della Campania che, di fatto, ha consentito al Luise di ricoprire la carica di primo cittadino dal 16 maggio al 7 dicembre 1996;

che inoltre, nonostante la sentenza n. 602 del 16 ottobre 1996, sezione IV, del TAR della Campania abbia dichiarato inequivocabilmente l'illegittimità della prosecuzione all'esercizio della funzione di sindaco per il signor Luise (in quanto era venuto meno il patto elettorale e politico con la maggioranza consiliare che lo sosteneva e con gli stessi cittadini e non si era ricostituita una nuova e diversa maggioranza), tale sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che ha emesso il provvedimento con il quale è stata sospesa la sua esecutività (ordinanza n. 35 del 21 gennaio 1997);

che tale ultima ordinanza del Consiglio di Stato ha consentito al sindaco Luise, ancora una volta, di ricoprire la carica dal 23 gennaio 1997 in poi, indipendentemente dal grave stato di crisi in cui versa la sua amministrazione;

che finora è stata emessa una sola pronuncia di merito (la sentenza del TAR Campania che è del resto sfavorevole alla permanenza in carica del sindaco Luise) dal momento che le ordinanze di sospensione non sono che provvedimenti cautelari e, per il loro tipico carattere interlocutorio, non definitive;

che ciò nonostante l'*iter* processuale consente spesso l'uso degli strumenti – come quello dell'ordinanza di sospensione – con il solo scopo dell'effetto dilatorio che tali provvedimenti necessariamente comportano;

che senza dubbio l'ultima ordinanza del Consiglio di Stato sopra richiamata dispone in tale senso, se si considera che, qualora non venisse pronunciata la sentenza definitiva con altrettanta solerzia con la quale è stata emessa l'ordinanza, come è presumibile, il sindaco Luise potrebbe rimanere in carica fino alle prossime elezioni amministrative che si avranno in novembre;

che tra i difensori dei ricorrenti in appello spicca il nome di un parlamentare del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, che inopportuno, si trova ad essere esponente della maggioranza (si ricordi che il Governo Prodi era intervenuto sulla questione dello scioglimento del consiglio comunale con ben due decreti-legge, rispettivamente del 30 agosto 1996, n. 452, e del 23 ottobre 1996, n. 550, decaduti e poi

successivamente salvati negli effetti pregressi con la legge finanziaria 1997) e nel contempo difensore degli interessi del Luise (seppur perorati da alcuni consiglieri) dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto la sospensione di una sentenza che delegittima un sindaco dell'Ulivo;

che, come è noto, il Consiglio di Stato è organo complesso, previsto dalla stessa Carta costituzionale che ne sancisce l'indipendenza dal Governo, tanto da non poter essere privato delle sue funzioni istituzionali, nè soppresso con legge ordinaria;

che, inoltre, tale organo costituisce un potere dello Stato poichè esplica funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado e – in determinate materie – esclusive ed esercita anche funzioni consultive in materia giuridico-amministrativa;

che aspetto ontologicamente fondante del Consiglio di Stato è pertanto la sua terzietà rispetto al Governo e ciò *a fortiori* nella sua veste di organo giudiziario, sempre garante del corretto funzionamento ed esercizio della giustizia amministrativa;

che, inoltre, la stessa Avvocatura di Stato non sembra aver in sede di appello sufficientemente contrastato finora le istanze dei ricorrenti;

che è legittimo presumere che vi siano, nella vicenda *de qua*, delle pressioni da parte di aree politiche vicine al Governo che vogliono favorire con i mezzi più disparati la permanenza in carica del sindaco dell'Ulivo Luise, consentendogli di arrivare così alle prossime elezioni nel pieno esercizio delle sue funzioni,

si chiede di sapere se si ritenga necessario ed indilazionabile una urgente verifica ispettiva per l'accertamento dei fatti denunciati, al fine di neutralizzare indebite ingerenze ed illeciti comportamentali finalizzati a sostenere interessi politici di parte, di perseguire i responsabili e di consentire il ripristino della legalità nella gestione del comune di Castel Volturno.

(4-03980)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il prefetto di Caserta, con decreto in data 2 maggio 1996, ha sospeso, nelle more dell'adozione del decreto presidenziale di scioglimento, il consiglio comunale di Castel Volturno, per dimissioni rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente.

In data 9 maggio 1996 alcuni consiglieri comunali hanno proposto ricorso al TAR della Campania, per l'annullamento, previa sospensiva, del citato decreto prefettizio di sospensione del consiglio comunale.

Con ordinanza in data 15 maggio 1996 il TAR adito ha accolto la richiesta di sospensiva.

Il Consiglio di Stato ha respinto, con ordinanze n. 947 del 28 giugno 1996 e n. 1400 del 16 ottobre 1996, gli appelli presentati rispettivamente dagli undici consiglieri dimissionari e da questa amministrazione, tesi all'annullamento della citata ordinanza cautelare.

Successivamente, il TAR della Campania con sentenza del 16 e 24 ottobre 1996, n. 602, ha respinto nel merito il ricorso sopramenzionato.

Da ultimo il Consiglio di Stato con ordinanza del 21 gennaio 1997 ha sospeso l'esecuzione della sentenza con la quale il TAR aveva respinto nel merito il ricorso per l'annullamento del decreto prefettizio di sospensione comunale con la conseguente reintegra degli organi elettivi.

Nelle more della relativa decisione di merito del'Alto consesso, pertanto, non è ipotizzabile nessuna iniziativa da parte di questo Ministero, specificando, altresì, che la situazione è attentamente seguita sia in sede locale che in sede centrale.

Si soggiunge che, agli atti di questo Dicastero, nulla risulta circa l'instaurazione di un procedimento penale per abuso di ufficio a carico del sindaco e dei consiglieri comunali.

Per completezza di informazione si rappresenta che, attesa la necessità che in una materia così delicata, quale quella delle dimissioni, gli indirizzi giurisprudenziali siano univoci, il Consiglio di Stato, per analoga questione, ha sottoposto l'intera controversia all'adunanza plenaria.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(24 aprile 1997)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a seguito di notizie apparse sui quotidiani si apprende della vicenda dei «conigli gonfiati» e di diciotto persone arrestate per associazione a delinquere e adulterazione di sostanze;

che sarebbero stati utilizzati nella composizione dei mangimi per conigli d'allevamento farmaci non ammessi e si sarebbe fatto uso anche di stricnina;

che il fenomeno viene descritto come circoscritto e le associazioni di categoria chiedono di non creare allarmismi,

si chiede di sapere, a tutela dei consumatori, se non si ritenga di fare piena luce sulla vicenda e se siano stati predisposti sul territorio nazionale tutti i controlli necessari per escludere l'utilizzo di sostanze cancerogene o comunque pericolose nei mangimi utilizzati negli allevamenti di conigli.

(4-03468)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Per una migliore conoscenza degli interventi e delle misure adottati a seguito dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno premettere che i medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati (preparati immessi in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza alcuna trasformazione

ne), di premiscele per alimenti medicamentosi (qualsiasi medicinale veterinario preparato per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi destinati ad essere somministrati agli animali) ovvero vengano impiegati per indurre un'immunità attiva, diagnosticare lo stato di immunità o provocare un'immunità passiva, ricadono nella rigorosa disciplina normativa del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 («Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari).

Il decreto legislativo n. 119 del 1992 contiene minuziose disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, sulla loro produzione, distribuzione, importazione ed esportazione.

Spetta a questo Ministero il compito di effettuare ispezioni periodiche nelle aziende che producono, commerciano e detengono in deposito medicinali veterinari, nonché presso i laboratori incaricati dei controlli.

Questo stesso Ministero esercita la vigilanza sulla produzione dei farmaci veterinari, mentre i servizi veterinari delle USL competenti per territorio sorvegliano la loro immissione in commercio e la loro distribuzione, comunicando i risultati conseguiti.

La normativa in esame prefigura i casi in cui questo Ministero è tenuto a revocare o sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero a vietare la distribuzione di medicinali veterinari.

In particolare, l'articolo 36 dispone il divieto della somministrazione agli animali di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva, al di fuori dell'impiego dei medicinali veterinari autorizzati.

È vietata, altresì, la detenzione di tali sostanze in mancanza dell'apposita autorizzazione di questo Ministero, tenuto a curare il registro dei produttori e dei grossisti autorizzati alla detenzione e cessione delle sostanze in questione, che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari.

Il decreto legislativo n. 119 del 1992 prevede, inoltre, rigorose sanzioni (che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria alla pena dell'arresto fino a due anni) in caso di violazione delle disposizioni sui medicinali veterinari.

I necessari controlli vengono effettuati – nei rispettivi ambiti – da questo Ministero dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità e dai servizi veterinari delle USL, dagli istituti zooprofilattici sperimentali ed anche dai comandi dei carabinieri per la sanità (NAS).

Questi ultimi dipendono direttamente da questo Ministero ed operano in costante collaborazione con i competenti uffici ministeriali e con i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità.

Gran parte delle operazioni investigative dei NAS vengono effettuate sotto l'impulso di questo Ministero che, per la materia in questione, ha più volte richiesto il loro intervento ai fini di vigilare sulla liceità della distribuzione dei farmaci veterinari e su episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive destinate ad animali allevati in azienda.

Proprio nell'ambito delle attività di controllo nel settore degli allevamenti e delle carni, in data 12 dicembre 1996, carabinieri dei NAS

hanno portato a termine le complesse indagini, avviate fin dal precedente mese di febbraio, rivolte a debellare un illecito traffico clandestino di sostanze farmacologicamente attive e di medicinali veterinari ad azione antibiotica ed anabolizzante, utilizzate per l'adulterazione delle carni dei conigli di allevamento in varie zone del nostro paese.

In esito all'espletamento delle indagini, l'autorità giudiziaria ha disposto l'esecuzione di una serie di ordini di arresto domiciliare nei confronti di allevatori di conigli operanti nel Centro e Nord Italia, nonché di alcuni dirigenti e rappresentanti di un'azienda di prodotti zootecnici della provincia di Vicenza, imputati dei reati di associazione a delinquere, vendita di carni adulterate e non genuine, falso ed esercizio abusivo della professione sanitaria di veterinario, in quanto era stato accertato che le sostanze illecitamente impiegate venivano cedute direttamente agli allevatori per essere somministrate agli animali mescolate ai mangimi ed ai bevveraggi ad essi destinati.

In tal modo, alterando i naturali processi produttivi biologici, gli allevatori ottenevano la crescita dei capi in tempi ristretti, conseguendo evidenti vantaggi di carattere economico con pratiche fraudolente e pericolose per la pubblica salute.

Oltre ai ricordati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'attività investigativa svolta dal NAS di Bologna - con la fattiva cooperazione dei NAS di Ancona, Firenze, Latina, Padova, Treviso, Udine, Cremona, Livorno, Bari e Parma, coadiuvati dai rispettivi comandi territoriali - a seguito di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di titolari di allevamenti, mangimifici e rivendite di prodotti zootecnici, ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di materie prime farmacologicamente attive scoperte presso gli esercizi e gli allevamenti controllati.

Le indagini sono tuttora in corso - anche in province differenti da quelle ora ricordate - e su di esse permane un comprensibile riserbo da parte degli organi inquirenti.

Da quanto si è potuto desumere dai sequestri operati e dai successivi accertamenti di laboratorio è emerso che le sostanze illecitamente utilizzate negli allevamenti di conigli corrispondono a: ossitetraclina, gentamicina, neomicina, apramicina, ciclogonina; cloramfenicolo, dimetridazolo.

Le sostanze del primo gruppo, in base al decreto legislativo n. 119 del 1992, possono essere somministrate agli animali soltanto se contenute in medicinali veterinari registrati, previa prescrizione medico-veterinaria e con l'osservanza dei periodi di sospensione e delle ulteriori cautele prestabilite.

I principi attivi cloramfenicolo e dimetridazolo appartengono, invece, alle sostanze da tempo vietate da questo Ministero anche nella preparazione di medicinali veterinari e che, quindi, non debbono essere utilizzate in alcun caso.

Il cloramfenicolo ed il dimetridazolo venivano utilizzati nella preparazione di vecchi medicinali veterinari, in tempi in cui ancora non esisteva in materia normativa comunitaria.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti e dei rischi connessi ad un loro uso prolungato, questo Ministero ha provveduto da

tempo a vietarne la commercializzazione e l'utilizzazione, per meglio garantire la sicurezza della salute dell'uomo e dell'animale.

A parere dell'Istituto superiore di sanità, la somministrazione di tutte queste sostanze farmacologicamente attive negli allevamenti di conigli per ottenerne la crescita, rappresenta un reale rischio per la salute umana.

D'altro canto, considerato che gli episodi segnalati hanno coinvolto soltanto un limitato numero di allevamenti cunicoli, rappresentanti una quota non significativa dell'intero mercato, lo stesso istituto ha inteso ribadire che il rischio per la salute pubblica appare circoscritto in maniera tale da non influire sulla salubrità delle carni di coniglio prodotte in Italia e destinate al consumo.

Tuttavia, in considerazione della gravità e del rilievo degli episodi accertati, questo Ministero per prevenire e scoraggiare eventuali ulteriori episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive da parte degli allevatori, ha trasmesso le informazioni ricevute dal comando dei carabinieri per la sanità agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanità, con l'invito per tutti gli organi competenti ad intensificare l'attività di vigilanza nel settore dei mangimi e degli allevamenti avicunicoli.

È noto che l'autorizzazione all'apertura di un allevamento viene di volta in volta rilasciata dal sindaco del comune ove sono ubicati gli impianti, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria competente per territorio, dopo apposito sopralluogo in allevamento sull'osservanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti.

Gli stessi servizi veterinari territoriali, in base alle puntuali disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 («Regolamento di polizia veterinaria»), per compito d'istituto svolgono sistematica attività di vigilanza sulla corretta conduzione degli allevamenti, sia dal lato igienico-sanitario sia da quello del rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al momento attuale, le norme osservate in Italia sono pienamente conformi a quelle previste dalle direttive comunitarie.

Pertanto, i medicinali veterinari possono essere commercializzati e somministrati agli animali soltanto previa autorizzazione del Ministero della sanità.

L'autorizzazione viene concessa a seguito di approfondita valutazione delle caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia di ciascun prodotto, in base agli articoli 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo n. 119 del 1992, e questo Ministero si avvale di un'apposita commissione di esperti e può ricorrere all'Istituto superiore di sanità.

Una particolare attenzione viene dedicata all'accertamento delle caratteristiche tossicologiche di ciascun farmaco di volta in volta considerato, prima fra tutte anche l'eventuale attitudine ad indurre effetti cancerogeni, nonchè allo studio dei residui di principi attivi nelle derrate alimentari destinate ai consumatori.

Tali esami vengono eseguiti al fine di fornire ogni necessaria garanzia riguardo alla sanità e benessere degli animali ed alla salute dell'uomo, destinatario di alimenti di origine animale.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio nei settori produttivi di «carni bianche», nel 1995 è stato esteso anche al settore avicolo il «Piano nazionale per la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche» di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, limitatamente ai polli da carne ed ai tacchini.

Tale piano, avviato dapprima soltanto in alcune regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Molise, Marche, Friuli Venezia-Giulia), come quelle in cui è più concentrata la specifica attività avicola produttiva e di macellazione, è stato esteso nel 1996 a tutto il territorio nazionale, con l'aggiunta delle galline «faraone» fra le specie da sottoporre alla ricerca di residui.

L'estensione del monitoraggio al settore dei prodotti avicoli ha interessato, nell'anno 1995, la ricerca di residui quali sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate (ad esempio tiouracile, metimazolo, metil-t, propil-T, fenil-T, beta agonisti furanici, cloramfenicolo) ovvero farmaci veterinari e contaminanti ambientali (antibiotici, sulfamidici, coccidiostatici, organoclorurati, fosforati, piombo, cadmio, cromo, eccetera).

Per poter effettuare i necessari controlli, sono stati prelevati numerosi campioni sia per i polli da carne sia per i tacchini.

Per ciascuno di essi è stato redatto, come prescritto, un verbale di campionamento, con le seguenti informazioni:

- 1) attività a cui si riferisce il prelievo (PNR Piano regionale, controllo in caso di sospetto, eccetera);
- 2) sostanza da ricercare;
- 3) specie animale;
- 4) materiale/i biologico/i prelevato/i;
- 5) data del prelievo;
- 6) USL che ha effettuato il prelievo;
- 7) nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;
- 8) eventuale nome e sede dello stabilimento di macellazione.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 1992 hanno avuto piena applicazione nelle varie fasi del monitoraggio intrapreso nel settore avicolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 13 di tale decreto, l'organo di controllo ogni qual volta rilevi dai risultati dell'analisi la presenza di residui di sostanze vietate, o di prodotti che superino il livello fisiologico massimo per essi previsto, laddove ne venga consentita la somministrazione nei casi e nei limiti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 118 del 1992 (per trattamenti di natura terapeutica, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni) o, infine, accerti la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantità superiori ai limiti massimi tollerabili, è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità sanitaria compe-

tente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali.

Ricevuta la comunicazione, l'autorità sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, per individuarne l'origine vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita.

L'autorità competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformità alle istruzioni fornite da questo Ministero.

È ovvio che per l'efficace gestione del sistema di vigilanza testé delineato e per la piena funzionalità del PNR è necessaria la assidua e compartecipe collaborazione delle Autorità sanitarie competenti a tutti i livelli.

In particolare, le regioni e le province autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positività riscontrate, sia in fase di allevamento sia di macello, nelle varie specie animali.

Questi dati, relativi all'intero anno di attività ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le difficoltà incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente anche a questo Ministero, tramite telegramma o fax, ogni positività riscontrata.

Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

attività a cui si riferisce il prelievo (PNR piano regionale, controlli in caso di sospetto, eccetera);

sostanza a cui si riferisce la positività;

specie animale e categoria in cui si è riscontrata la positività;

valore dell'analisi; materiale biologico su cui si è effettuata l'analisi;

data del prelievo; USL che ha effettuato il prelievo;

nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui è stato macellato l'animale;

provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da paesi terzi).

Dal canto loro, le USL devono dare comunicazione immediata a questo Ministero ed alla regione di ogni positività, corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento.

Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, ogni iniziativa attinente ad attività di informazione e/o educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori eccetera.

L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR; proprio in base ad essi è possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale «programma di sorveglianza» degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci.

L'analisi delle indagini epidemiologiche rilevate con le modalità omogenee ora descritte favorisce l'individuazione dei fattori di rischio verso i quali intensificare il monitoraggio.

In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del già citato piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni, le regioni e le province autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attività.

Tutti i dati raccolti nel corso dell'anno considerato dagli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome devono essere trasmessi a questo Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte.

In seguito all'estensione del PNR al settore volatili da cortile (polli da carne, tacchini e faraone), gli istituti zooprofilattici sperimentali e le USL sono tenuti a dare immediata comunicazione di ogni positività riscontrata anche negli allevamenti avicoli del proprio territorio.

I risultati finora disponibili, completi in quanto integralmente trasmessi dalle regioni, sono riferiti al 1995 e non hanno evidenziato alcuna positività derivata dal campionamento, nei modi poc'anzi esposti, dei tacchini.

Per quanto riguarda i polli, sono state riscontrate 26 positività a fronte dei 5.438 campioni prelevati ed analizzati (16 casi sono stati segnalati dalla regione Veneto).

In 25 campioni, è stata individuata la presenza di residui di coccidiostatici, mentre nel rimanente caso quella di sulfamidici.

Quanto al monitoraggio negli allevamenti di conigli, la recente direttiva n. 96/23/CE del Consiglio delle Comunità europee datata 29 aprile 1996 ha espressamente previsto la ricerca di residui nei conigli e nelle loro carni destinate al consumo, anche se sono ancora in via di definizione a livello comunitario le strategie e le frequenze dei campionamenti.

Tuttavia, per verificare il rigoroso rispetto di tali prescrizioni sanitarie anche negli allevamenti di questo settore, la ricerca dei residui nei conigli verrà inserita nel Piano nazionale 1997 relativo ai controlli dei residui negli animali da allevamento e nelle carni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
VISERTA COSTANTINI

(12 maggio 1997)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.*

– Premesso:

che l'Ente poste italiane, con decisione improvvisa, ha eliminato il trasporto postale sui treni in arrivo ed in partenza da Porta Garibaldi

(Milano) sostituendolo con il trasporto su gomma (furgoni ed autoarticolati);

che l'Ente poste intende ridimensionare, su scala nazionale, il trasporto su rotaia a pochi treni e, a livello regionale, sostituire totalmente il trasporto su rotaia con quello su gomma;

che negli altri paesi europei si sta cercando in tutti i modi di incentivare il trasporto ferroviario, scoraggiando (ed in alcuni casi vietando) il trasporto commerciale su gomma per problemi ambientali, atmosferici ed acustici;

che anche riguardo al costo economico questa operazione è stata fatta in modo non trasparente, senza una approfondita analisi dei costi del trasporto su gomma (furgoni, ammortamenti, manutenzione, assicurazioni, pedaggi autostradali, rischi di maggiori infortuni, eccetera);

che i 170 lavoratori del servizio postale dei treni in transito dalla stazione centrale di Milano hanno dichiarato lo sciopero immediato contro la chiusura senza preavviso del servizio postale di Porta Garibaldi (80 lavoratori lasciati senza lavoro dall'oggi al domani con l'uso nottempo dei Tir per smantellare gli uffici di Porta Garibaldi);

che al riguardo sono state presentate le interrogazioni parlamentari 4-05912 dell'onorevole Cento, 4-03348 del senatore Sarto e 5-01709 dell'onorevole Malavenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

se siano d'accordo che vada privilegiato il trasporto su gomma;

quali iniziative intendano adottare affinché vengano salvaguardati i diritti dei lavoratori delle poste e sia assicurato un futuro di vera efficienza del servizio postale, ripristinando, potenziando ed ammodernando il servizio postale su rotaia su tutto il territorio nazionale, a partire dalla Lombardia.

(4-04614)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che è in corso di attuazione un piano operativo postale (cosiddetto progetto 200 giorni) predisposto dall'Ente poste italiane per ottenere un miglioramento della qualità del servizio: il piano in questione prevede interventi volti al recupero di efficienza nei vari settori allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dal contratto di programma sottoscritto in data 17 gennaio 1996.

Il piano comprende differenti piani operativi strategici, uno dei quali, il «progetto rete postale», si propone la riorganizzazione delle risorse strutturali dell'Ente medesimo.

Tale progetto ha comportato, nella fase iniziale, provvedimenti a livello regionale e locale: sono stati, in particolare, sostituiti i collegamenti ferroviari serali, notturni e pomeridiani con quelli su gomma nelle percorrenze che, dall'analisi costi-benefici, hanno evidenziato un risparmio sia in termini economici che di personale; sono state inoltre istituite due ulteriori corse notturne effettuate mediante l'utilizzo dei furgoni del-

la rete del servizio aereo notturno (SAN) durante il tempo di sosta del volo medesimo.

L'opportunità di sostituire, in ambito regionale, il trasporto ferroviario con quello su gomma è scaturita dalla sostanziale rigidità del vettore ferroviario, dagli alti costi di gestione e dal fatto che la maggior parte degli uffici di movimento non è più ubicata in sede ferroviaria, condizione quest'ultima che ha fatto perdere al trasporto ferroviario il passato carattere di economicità.

La nuova organizzazione garantisce, da un lato, maggiore regolarità e flessibilità, dall'altro la drastica riduzione dei cosiddetti «trabalzi», cioè del numero di scambi di oggetti postali tra diversi vettori.

La citata riorganizzazione è stata predisposta utilizzando, ove possibile, le reti stellari già esistenti e cioè la rete SAN e la rete dei mezzi complementari adibiti al trasporto di stampe, limitando l'inserimento di nuovi furgoni ai casi di effettiva necessità (circa 30-35 furgoni compresi alcuni collegamenti tra regioni limitrofe incidenti in misura irrilevante sui costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade e all'inquinamento acustico).

Nell'ambito della regione Lombardia è stato previsto l'inserimento di due furgoni per l'interscambio del corriere regionale tra i capoluoghi di provincia evitando il nodo di scambio di Milano; per lo scambio del corriere tra i capoluoghi di provincia ed il capoluogo di regione sono stati, invece, utilizzati i furgoni della rete SAN senza alcun incremento del parco mezzi.

Il ricorso al collegamento su gomma in luogo del precedente su rotaia ha determinato una consistente contrazione degli oneri ferroviari ed una notevole riduzione del fabbisogno di personale appartenente all'area operativa.

Presso lo scalo di Porta Garibaldi, in particolare, sono state recuperate circa 30 unità che potranno essere applicate in altri settori ove sono state riscontrate carenze di personale appartenente a tale qualifica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(23 aprile 1997)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel corso degli ultimi anni le imprese di appalto telefonico hanno registrato un calo notevole del numero di addetti imputabile non certo a una diminuzione del volume di lavoro, ma a un diffuso ricorso alla pratica del subappalto;

che perdurando tale negativa situazione si corre il serio rischio di perdere ulteriori posti di lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti che vi sia un ricorso massiccio alla pratica del subappalto e da quali ragioni essa sia giustificata;

se e quale tipo di rapporto si intenda mantenere con le imprese che, avendo offerto garanzie sul piano della qualità degli interventi, negli anni scorsi hanno svolto lavori di installazione di rete, di esecuzione degli impianti telefonici, di manutenzione, eccetera;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il ricorso al subappalto non diminuisca proprio il livello qualitativo che, viceversa, va comunque preservato;

se non ravvisino la necessità di verificare attentamente le condizioni di lavoro e di rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese che lavorano in subappalto, a cominciare dalla tutela della salute degli stessi;

se non ravvisino, altresì, l'opportunità di esercitare un controllo volto a capire se talvolta nei subappalti non figurino le stesse persone titolari dell'appalto;

se, infine, non ritengano urgente verificare attraverso quale tipologia di contratto di lavoro vengano inquadrati e retribuiti gli stessi dipendenti delle imprese subappaltatrici per accertare se non vi sia anche un problema di sfruttamento di manodopera evidentemente disponibile ad un lavoro precario in questo momento di grave crisi occupazionale.

(4-03676)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che la Telecom Italia spa, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che la società stessa ha la facoltà – come previsto dall'articolo 21 della vigente convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – SIP (ora Telecom Italia) – di fare eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti (oggetto della concessione) in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di opportunità e convenienza.

A tale proposito ha precisato che le società appaltatrici, che operano per conto di Telecom Italia nella organizzazione e nella gestione della propria attività, sono assolutamente autonome; in particolare, hanno – ovviamente – anche la specifica competenza di autodeterminarsi nella gestione del proprio personale dipendente.

La Telecom Italia, quale committente, ha comunque la facoltà di controllare che le imprese appaltatrici realizzino le prestazioni richieste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, come peraltro sottoscritto dalle stesse società nel contratto di appalto.

Per quanto riguarda, poi, il ricorso all'istituto del subappalto, ha sottolineato che le ditte appaltatrici interessate possono avvalersene, come peraltro previsto nel richiamato contratto di appalto, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge che regolamentano la materia.

In particolare, alle ditte appaltatrici interessate è consentito ricorrere al subappalto limitatamente a specifiche tipologie di lavori (scavi, disfacimenti e ripristini della pavimentazione stradale, posa cavi, predisposizione infrastrutture civili, eccetera) e previa autoriz-

zazione della Telecom Italia che consente, quindi, il subappalto solo attraverso le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Inoltre è contrattualmente esclusa, per le imprese appaltatrici, la possibilità di avvalersi del subappalto per tutte quelle opere che sono ritenute, dalla Telecom stessa, di valenza tecnica – in dipendenza dei contenuti degli specifici contratti stipulati – tale da escludere l'operatività di terzi.

La responsabilità della prestazione, anche quando sia stata subappaltata, è totalmente a carico dell'impresa appaltatrice.

La Telecom ha assicurato, infine, che viene richiesto all'impresa appaltatrice – nonchè posto a carico della stessa – il controllo dell'osservanza degli adempimenti di legge volti alla tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori in subappalto, anche per quanto attiene alla salute degli stessi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(14 maggio 1997)

RONCONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che la strada statale n. 77 che collega Foligno, a partire dalla Flaminia, a Civitanova Marche rappresenta arteria di grande traffico essendo una trasversale particolarmente importante, collegando l'Umbria con la parte centrale della regione Marche e attraversando zone particolarmente ricche di attività commerciali ed industriali nonchè con spiccata vocazione turistica;

che tale tracciato sarà particolarmente interessato anche dal passaggio dei pellegrinaggi giubilari congiungendo città di particolare interesse religioso;

che il tracciato che interessa il versante marchigiano è stato adeguato a scorrimento veloce con quattro corsie da Civitanova Marche a Sfercia;

che il tracciato che interessa il versante marchigiano da Sfercia a Muccia è interessato da progetto esecutivo;

che il tratto da Foligno a Muccia è particolarmente tortuoso attraversando anche numerosi centri abitati;

che per il sopracitato tratto Foligno-Muccia è disponibile un progetto di valutazione d'impatto ambientale redatto su incarico della regione Umbria, del comune di Foligno, della provincia di Macerata;

che l'adeguamento di tale infrastruttura fu già inserito nei piani triennali predisposti dall'ANAS di concerto con le due regioni interessate,

si chiede di sapere quali intendimenti il Ministro in indirizzo abbia circa l'adeguamento ed i tempi eventuali necessari per il compimento dell'intero tratto della strada statale n. 77 non essendo assolutamente nè concepibile nè giusto per le genti dell'Umbria il

definitivo adeguamento a quattro corsie solo per il tratto interessante il versante marchigiano.

(4-04709)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'ANAS rappresenta quanto segue.

La strada statale n.77 «della Val di Chienti» attraversa il territorio di Umbria e Marche.

Tratto umbro

La statale, che attraversa il territorio umbro per circa 25 chilometri tra Foligno e Colfiorito, presenta un andamento plano-altimetrico estremamente tormentato, oltre che numerosi attraversamenti di centri abitati, ed è interessata da un intenso traffico soprattutto di mezzi pesanti.

Da più parti sono pertanto pervenute all'ANAS sollecitazioni per la realizzazione di una nuova arteria alternativa, con caratteristiche corrispondenti al tipo III delle norme CNR.

Di tale nuova arteria è stato redatto solo il progetto esecutivo del tratto iniziale, di appena 1,5 chilometri, di collegamento tra l'attuale statale n. 77, all'altezza della frazione Uppello, e lo svincolo sulla statale n. 3 Flaminia.

Tale tratto è in corso di esecuzione, unitamente al suddetto svincolo e all'adeguamento della variante di Foligno.

Esiste peraltro uno studio di impatto ambientale eseguito da liberi professionisti incaricati dalla regione Umbria, dalla provincia di Perugia e dal comune di Foligno, che è stato sottoposto all'esame degli enti e associazioni interessate.

Ad oggi non risulta sia stato espresso alcun parere al riguardo.

Tratto marchigiano

Per quanto riguarda il tratto Collefiorito-Muccia, a seguito di incontri tra il competente compartimento ANAS di Ancona e la regione Marche, si è convenuto di limitare l'ammodernamento ad interventi migliorativi dell'attuale sede viaria, senza realizzare le quattro corsie, a causa delle difficoltà ed onerosità degli interventi.

I tempi dell'adeguamento previsti sono demandati alle scelte di priorità che saranno adottate dall'amministrazione regionale succitata.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno – Direzione centrale degli affari generali – servizio assistenza e attività sociali, in data 4 agosto 1992, ema-

nava la circolare n. 559/D/25 avente ad oggetto «Convenzione con l'AVIS per la donazione del sangue»; la circolare seguiva la stipula di una convenzione tra il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza e l'AVIS stessa, per i prelievi di sangue offerto da donatori volontari appartenenti alla polizia di Stato;

che con istanza datata 29 ottobre 1996 l'agente Marco Fusco, in servizio presso l'ufficio volanti della questura di Asti, chiedeva al questore un giorno di congedo straordinario, per il giorno 3 novembre 1996, dovendo sottoporsi a prelievo di sangue presso l'AVIS di San Damiano d'Asti, ove è registrato quale donatore volontario;

che di fronte a tale richiesta, formulata per tempo in modo da consentire la sua sostituzione in servizio, il Fusco si vedeva respingere il diritto ad avere la giornata di riposo;

che informalmente l'amministrazione della locale questura notificava all'interessato il diniego adducendo inderogabili motivi di servizio e non proponendo una data alternativa per il prelievo e il conseguente giorno di congedo; al Fusco veniva restituita copia dell'istanza senza alcuna motivazione od annotazione del rifiuto malgrado ne avesse legittimamente richiesto copia;

che secondo la locale sezione del SIULP alla data del 3 novembre 1996 non esistevano nella questura di Asti quelle particolari condizioni di servizio per non collocare il richiedente al riposo;

che in data 21 novembre 1996 il questore di Asti dottor Agueci inviava all'agente scelto della polizia di Stato Marco Fusco una contestazione disciplinare per «grave negligenza nel servizio», semplicemente perchè aveva reso noto l'episodio del diniego (il secondo consecutivo) ed espresso il parere che rifiutando il congedo senza motivazione scritta si rendeva impossibile ad un poliziotto in servizio presso la questura di Asti fare il proprio dovere civico di donatore di sangue;

che l'agente scelto Marco Fusco dovrebbe dunque incorrere in una pena pecuniaria come stabilito dall'articolo 4, nn. 10 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, semplicemente per aver espresso il proprio pensiero considerato dal questore di Asti come «comportamento che si riflette negativamente sul decoro delle funzioni da lei espletate come appartenente alla polizia di Stato, per aver giudicato quantomeno scorretto l'agire di un suo superiore»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso la questura di Asti per riportare un clima di collaborazione tra questore, superiori gerarchici ed agenti di polizia evitando il ricorso a grottesche sanzioni disciplinari che, come in questo caso, appaiono largamente immotivate;

se non ritenga di dover impartire disposizioni in grado di razionalizzare e rendere possibile l'attuazione della convenzione tra polizia di Stato ed AVIS, consentendo ai donatori quel giorno di riposo che è sancito, peraltro, anche dalla legge 4 maggio 1990, n. 107.

(4-03098)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Le disposizioni in materia di donazioni di sangue prevedono che l'appartenente alla polizia di Stato informi preventivamente l'ufficio, attivando una procedura tendente ad agevolare l'attività dell'AVIS o degli organi sanitari interessati e le predisposizioni organizzative dell'ufficio o reparto di appartenenza, in modo da garantire sia il necessario riposo del donatore che la continuità dei servizi di polizia.

Nel caso lamentato dal signor Fusco, la donazione del sangue è avvenuta senza il rispetto delle cennate procedure e malgrado l'ufficio avesse comunicato all'interessato l'impossibilità di una tempestiva sostituzione nel servizio.

È seguita quindi la contestazione disciplinare, il cui procedimento si è concluso con la comminazione del richiamo scritto, accogliendo in parte le giustificazioni dell'interessato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la prefettura di Udine ha emesso, il 1° ottobre 1996, due provvedimenti riguardanti la sospensione dell'assistenza alimentare e l'espulsione di profughi ospitati nel campo di Purgessimo di Cividale del Friuli (Udine) e un altro provvedimento, il 13 novembre, di sospensione dell'assistenza alimentare a sfollati;

che i criteri adottati nei tre casi divergono vistosamente da quanto stabilito dalla normativa (legge n. 390 del 1992, «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati della ex Jugoslavia») e dalle conseguenti convenzioni applicative;

che pur all'interno di una politica che favorisca il rientro per i profughi della ex Jugoslavia vanno assicurate comunque precise garanzie di sicurezza e di reale inserimento nelle zone di provenienza, ma devono essere altresì mantenute condizioni di accoglienza che garantiscano quantomeno gli *standard* minimi previsti dalla legge per quanti non possono o non vogliono ritornare nei propri luoghi di origine,

si chiede di conoscere:

quali siano i contenuti della circolare telegrafica n. 20203 datata 8 marzo 1995 a firma del sottosegretario prefetto Scivoletto e del fax n. 2254 datato 20 aprile 1995 del Ministro dell'interno;

se sia tuttora valido il criterio che stabilisce la sospensione dell'assistenza alimentare o l'espulsione dal campo profughi solamente in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

in caso affermativo, come sia potuto accadere che: *a)* in un caso di contratto di formazione e quindi a tempo determinato si sia proceduto alla sospensione dell'assistenza alimentare del singolo; *b)* nel caso di un soggetto che percepisce uno stipendio di poco superiore al milione men-

sile, sia avvenuta l'espulsione dal campo unitamente al nucleo familiare composto da genitori inoccupati; c) nel caso di un capofamiglia con contratto di lavoro a termine, sia stata sospesa l'assistenza alimentare allo stesso, alla moglie e a due degli otto figli, di cui sette minori e una maggiorenne ma studentessa;

se tali prassi amministrative non travalichino quanto stabilito dalle norme, prefigurando un comportamento dei funzionari della prefettura di Udine non conforme allo spirito della legge.

(4-03146)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - La prefettura di Udine conferma l'emissione di provvedimenti di sospensione dell'assistenza alimentare e di allontanamento dal centro di accoglienza di Purgessimo di Cividale del Friuli nei confronti di alcuni sfollati dalla ex Jugoslavia, ivi ospitati.

La stessa prefettura precisa però che tali provvedimenti sono del tutto conformi sia ai principi della normativa sugli interventi straordinari di carattere umanitario in favore dei menzionati stranieri, ispirati a finalità di soccorso e assistenza, che sono quindi necessariamente correlate ad obiettive situazioni di bisogno, sia alla direttiva del Governo del 14 aprile 1994, contenente il riferimento alla mancanza di mezzi economici adeguati al proprio sostentamento, nonchè alla circolare telegrafica n. 20203 in data 8 marzo 1995 e alla nota n. 2254 in data 20 aprile 1995, entrambe di questo Ministero.

I due ultimi atti ministeriali, in particolare, indicano - per l'esclusione dell'assistenza a carico dello Stato - criteri di valutazione più articolati, non più esclusivamente ancorati allo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, ma riferiti piuttosto alla reale capacità patrimoniale dei profughi di provvedere alle elementari esigenze di vita, ravvisabile in concreto anche in altri tipi di situazione.

Ciò anche in base all'esperienza acquisita negli anni precedenti, che ha fatto registrare non pochi casi di profughi ospitati nei centri di accoglienza i quali - pur lavorando in base a contratti a termine - conducevano un tenore di vita chiaramente incompatibile con la permanenza nei detti centri o che addirittura esercitavano attività lavorative o comunque redditizie in modo clandestino, con gli stessi esiti sopra accennati.

La prefettura di Udine ha ulteriormente precisato quanto segue.

Nel primo dei tre casi segnalati è stato ritenuto che alcuni singoli sfollati senza altri soggetti a carico fossero in grado di assicurare il proprio mantenimento con i redditi ricavati dal lavoro svolto anche se a tempo determinato; nel secondo, lo straniero di cui si fa cenno nell'interrogazione percepiva uno stipendio mensile di circa un milione e mezzo di lire e - in più - il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate in misura consistente, risultando inoltre possessore di due automobili e di elettrodomestici; nell'ultimo caso richiamato, infine, è stata sospesa la sola assistenza alimentare nei confronti di un profugo, della moglie e di due dei rispettivi otto figli, essendosi constatato che il

medesimo disponeva di un reddito fisso superiore ai due milioni di lire mensili, perdurando d'altra parte l'alloggio gratuito, con la fruizione dei relativi servizi, di tutta la famiglia presso il centro di accoglienza di Purgessimo.

Alla luce di quanto sopra accennato, il comportamento dei funzionari della prefettura di Udine risulta assolutamente corretto e insuscettibile di censure.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

RUSSO SPENA, SEMENZATO, PETTINATO, SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, CARELLA, PIERONI, RIPAMONTI, LUBRANO di RICCO, CÒ, MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che nei primi giorni di febbraio 1996 i carabinieri di Arezzo si sono presentati all'ufficio anagrafe dell'omonimo comune per richiedere informazioni sul giornalista Alfio Nicotra, dirigente nazionale del partito della Rifondazione comunista; le informazioni sarebbero state richieste – secondo notizie reperite dagli interroganti – in quanto il Nicotra praticerebbe l'obiezione fiscale alle spese militari;

che l'obiezione di coscienza alle spese militari, che consiste nel devolvere, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte dei propri tributi a spese per la pace in un fondo speciale consegnato dagli stessi obiettori al Presidente della Repubblica, non costituisce reato penale. Essa è una infrazione amministrativa e come tale è di esclusiva competenza del servizio tributi, il quale si rivale sugli obiettori richiedendo loro la parte dei tributi non versati. Appare inquietante il fatto che ad occuparsene siano i carabinieri, fatto che, a giudizio degli interroganti, appare come preludio ad una schedatura in vasta scala di quei cittadini che da anni chiedono, tramite l'obiezione fiscale, una riduzione delle spese militari;

che l'obiezione di coscienza alle spese militari non è evasione fiscale. Infatti il cittadino obiettore dichiara pubblicamente (cosa che ovviamente non fa l'evasore) il suo atto di disubbidienza sottoscrivendo una dichiarazione allegata al modulo 740 ed inviata all'ufficio tributi. Alcuni parlamentari sottoscrittori di questa interrogazione sono anch'essi obiettori di coscienza alle spese militari;

che Alfio Nicotra è il responsabile nazionale del settore pace del partito della Rifondazione comunista, oltre che noto e stimato esponente del movimento pacifista fin dalla lotta per impedire il dispiegamento dei missili nucleari a Comiso. Esperto di problematiche internazionali e sulle questioni delle Forze armate, collabora al riguardo con il Gruppo parlamentare di Rifondazione comunista-Progressisti;

che già nel recente passato i carabinieri avevano richiesto informazioni sul Nicotra interpellando a Firenze vicini di casa e negozianti

della strada dove risiede. Nicotra è infatti residente in Firenze mentre suo figlio abita con sua madre ad Arezzo. Appare a tal proposito alquanto anomalo il fatto che si richiedano informazioni presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza del figlio;

che al Nicotra non è mai pervenuta alcuna informazione di garanzia, e pertanto si desume che le indagini nei suoi confronti non siano state autorizzate dal magistrato;

che si ha forte la sensazione, a parere degli interroganti, che nel caso in oggetto le indagini dei carabinieri rientrino nella discutibile prassi di schedare, spesso su disposizione dei servizi segreti, esponenti dei partiti della sinistra,

si chiede di sapere:

quale sia l'autorità che ha richiesto ai carabinieri di Arezzo e Firenze di assumere informazioni su Alfio Nicotra;

se tali informazioni abbiano dato luogo alla costituzione di fascicoli personali e, in caso di risposta affermativa, quale sia l'autorità che detiene o ha accesso a tali schede informative;

se risulti che tutti gli obiettori di coscienza alle spese militari, compresi dunque i parlamentari obiettori sottoscrittori della presente interrogazione, siano stati fatti oggetto «dell'attenzione» dei carabinieri e se il Governo ritenga legittima tale prassi.

(4-00116)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ha comunicato che da parte dei carabinieri del comando provinciale non risulta essere stata intrapresa alcuna iniziativa nei confronti del signor Alfio Nicotra.

Quest'ultimo risulta persona assolutamente sconosciuta all'Arma di Arezzo, non essendo nato nè residente in quella provincia.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

SALVATO. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'articolo 5 del decreto-legge n. 444 del 1995 ha introdotto la possibilità per gli enti locali di poter rinegoziare i mutui precedentemente contratti;

che tale possibilità è stata giudicata fortemente opportuna da quei comuni che negli anni passati hanno sviluppato una sostanziosa politica di investimenti dovendo ricorrere ad un credito particolarmente oneroso;

che in virtù di questa norma diversi comuni hanno in questi mesi aperto una trattativa con gli istituti mutuanti e, forti anche di un parere

positivo dell'ANCI, sono riusciti a contrattare condizioni e tassi decisamente vantaggiosi anche prospettando, nei confronti delle banche meno disponibili, l'estinzione anticipata dei loro mutui e l'assunzione a migliori condizioni di uno nuovo, per gli importi residui, con altro istituto;

che purtroppo i benefici derivanti da tali possibilità rischiano di venire annullati dalla posizione negativa dell'ABI a cui si è aggiunto il parere del Ministero dell'interno che sembra negare appunto la possibilità di estinguere i vecchi mutui e ricontrattarli a condizioni più favorevoli con altri istituti;

che tale posizione, oltre a non poter essere condivisa sotto il profilo giuridico, perchè il citato articolo 5 del decreto-legge n. 444 nulla dispone in merito all'obbligatorietà di mantenere invariato l'istituto mutuante, tanto più sembra nel merito inopportuna in quanto conferisce agli istituti bancari una forza contrattuale assolutamente sproporzionata a danno degli enti locali che si trovano a dover subire condizioni capestro e tassi di interesse molto superiori a quelli correnti,

si chiede di sapere se si intenda revocare la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 4 marzo 1996 con cui nei fatti si è compromessa per i comuni la possibilità di rinegoziazione dei mutui.

(4-01559)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. - Nel presente atto di sindacato ispettivo parlamentare si lamenta la impossibilità per gli enti locali di effettuare la rinegoziazione dei mutui con istituti diversi da quelli di originaria contrazione imputando tale impossibilità all'interpretazione data alla norma di cui trattasi dall'Associazione bancaria italiana e dalla circolare F.L. n. 10 del 1996 di questo Ministero.

Al riguardo si premette che la possibilità di effettuare la rinegoziazione dei mutui in ammortamento è stata introdotta dal comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

La norma si è resa necessaria per venire incontro a quegli enti che hanno attuato una politica degli investimenti che ha comportato notevoli oneri finanziari anche in relazione a tassi di interesse elevati. Grazie alla rinegoziazione gli enti hanno avuto la possibilità di ridistribuire gli oneri di ammortamento negli esercizi futuri.

La norma prevede altresì che per i mutui rinegoziati l'eventuale concorso erariale degli oneri di ammortamento resta fissato nella misura precedentemente attribuita, potendosi addirittura determinare in tal modo nei primi anni dell'ammortamento del nuovo mutuo rinegoziato un'eccedenza del contributo erariale rispetto all'effettivo onere. A tal proposito si sottolinea che un aspetto particolarmente favorevole per gli enti locali è costituito dal fatto che tali eccedenze restano a loro disposizione.

Da ultimo la circolare telegrafica n. 20 del 1996 ha precisato che la rinegoziazione è possibile sia qualora il nuovo piano di

ammortamento abbia una durata più lunga di quello precedente sia qualora la sua durata venga a ridursi.

La disposizione che consente agli enti locali la rinegoziazione di mutui è certamente favorevole, ma è uno strumento che deve essere utilizzato con molta attenzione per i rischi che comporta, laddove si consideri che vengono rimandati agli esercizi futuri oneri di ammortamento che nel complesso aumentano. Le difficoltà negli anni futuri potranno essere ancora maggiori nel caso di mutui assistiti da contributo erariale, proprio in quanto, come accennato, lo stesso resta fisso nella misura e nei tempi di erogazione, ciò che potrà determinare un iniziale effimero beneficio, al quale corrisponderà successivamente un rilevante onere per il bilancio degli enti. Anche alla luce della delicatezza di tali aspetti, sotto il profilo dei rischi che l'operazione può comportare per gli equilibri finanziari del bilancio nel lungo periodo, deve ribadirsi che è opportuno che la norma abbia limitato la rinegoziazione fra le parti originarie, senza possibilità di novazione soggettiva. Non si ritiene che in tal modo siano stati limitati i vantaggi offerti agli enti locali, ma che sia stata semplicemente introdotta un'opportuna cautela, al fine di assicurare che la continuità del rapporto sotto il profilo soggettivo consenta di evitare un pericoloso stravolgimento delle condizioni dell'ammortamento, con conseguenze difficilmente valutabili per gli equilibri di bilancio.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

SARACCO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –

Premesso:

che la provincia di Asti conta quattro sezioni circoscrizionali per l'impiego: Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d'Asti;

che nel 1994, causa la disastrosa alluvione che interessò il Piemonte, l'ufficio di Canelli venne completamente distrutto ed andarono perse tutte le attrezzature informatiche;

che nel 1995 venne aperta la nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura di Villanova d'Asti;

che entrambe le sezioni sono ancora oggi prive di *computer* propri e che al momento possono contare su una sola macchina a testa prestata dagli altri uffici;

che, nel caso in cui l'unica apparecchiatura si rompa, sia il servizio all'utenza che il lavoro ordinario d'ufficio rimangono disastrosamente bloccati;

che nel 1995 l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti chiese di potersi procurare direttamente le attrezzature per le due sezioni con ricorso a ditte locali;

che nel mese di settembre 1996 in effetti il dirigente generale responsabile dei servizi informativi automatizzati, dottor Sergio Rosato,

viste le esigenze del tutto particolari, espresse il proprio benessere per l'acquisto del materiale richiesto;

che a seguito di ciò la divisione XI, ufficio tecnico, appose il visto di conformità alla spesa di circa 30 milioni;

che al contrario la divisione VI, direzione affari generali e personale, servizi amministrativi, atteso il divieto di attuare forniture a livello locale, nel mese di ottobre 1996 comunicò di conseguenza all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti di non poter autorizzare per il momento la fornitura, che sarebbe stata soddisfatta mediante gara nazionale di acquisizione di *personal computer*,

si chiede di conoscere che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per dotare i responsabili degli uffici di attrezzature informatiche non precarie, tenuto conto che anche nel quadro della ristrutturazione prevista per il Ministero del lavoro queste ultime sono strumento indispensabile per una organizzazione del lavoro e del servizio all'utenza efficace ed efficiente.

(4-02503)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare occorre, in primo luogo, fare alcune brevi considerazioni preliminari.

La vigente normativa in materia di informatizzazione delle amministrazioni dello Stato, e in particolare il decreto legislativo n. 39 del 1993, prevede, tra l'altro, che la stipulazione, da parte delle stesse, di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati deve essere preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. L'acquisizione concreta delle risorse deve avvenire attraverso gare pubbliche.

In conformità di quanto sopra, il Ministero ha presentato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) una bozza di piano triennale 1997-99, con la specificazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare in tutti gli uffici periferici dell'amministrazione, nonché dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo succitato. Successivamente è stata attivata la procedura per l'acquisto di attrezzature informatiche mediante gara comunitaria.

Nelle more della fornitura di cui sopra, considerate le particolari esigenze determinatesi nelle sezioni dell'impiego di Canelli e di Villanova d'Asti, in seguito al grave evento alluvionale verificatosi nel novembre 1995, il Ministero in data 29 ottobre 1996 ha autorizzato l'ufficio periferico di Asti a provvedere direttamente all'acquisto di 6 *personal computer* e relative stampanti per la somma di lire 38.234.700, IVA compresa. Successivamente il medesimo ufficio ha incaricato la società

«Format» di Asti della fornitura ed installazione della strumentazione di che trattasi presso le sezioni in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(8 maggio 1997)

SCOPELLITI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno guidata dal sindaco Roberto Allevi è stata eletta nel corso della consultazione amministrativa dell'aprile-maggio 1995;

che appena sei mesi dopo il suo insediamento l'amministrazione comunale esprimeva parere favorevole al trasferimento del segretario comunale in carica dottor Antonio Amato;

che detto parere favorevole faceva seguito alla manifestazione di due pareri negativi nei confronti di due delibere adottate dalla giunta municipale e riguardanti il pagamento delle spese sostenute dal sindaco e dall'assessore alla cultura per un viaggio in Cina e l'assunzione a tempo determinato di un funzionario esterno all'amministrazione che ricoprì l'incarico di comandante del corpo dei vigili urbani, invece di avviare con urgenza le regolari procedure concorsuali;

che il segretario comunale Amato a seguito della evidente manifestazione di sfiducia ha lasciato il comune di Ascoli lo scorso novembre, sostituito dal dottor Alfonso De Meo;

che il dottor De Meo ha espresso due pareri negativi di legittimità su due provvedimenti della giunta comunale relativi alla nomina del coordinatore per la redazione del nuovo Piano regolatore generale della città ed alla stipula della convenzione con il nuovo consulente artistico del teatro;

che in seguito a questi fatti il segretario della locale sezione del Partito della Rifondazione comunista pubblicamente sulla stampa («Il Messaggero» dell'8 settembre 1996) ha chiesto il trasferimento dello stesso segretario per incompatibilità ambientale;

che il 9 settembre 1996 un ordine del giorno dei partiti del Polo per le libertà presenti in consiglio comunale ad Ascoli Piceno in cui si riconfermava la piena fiducia nell'operato del dottor De Meo è stato respinto dalla maggioranza composta da PDS, PRC, Verdi, PPI e «Democratici»,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario l'invio di una ispezione ministeriale:

che verifichi le condizioni in cui sono costretti ad operare i segretari comunali destinati al comune di Ascoli Piceno e se gli stessi siano sottoposti ad ingerenze o pressioni da parte degli amministratori;

che approfondisca la regolarità degli atti amministrativi posti in essere dalla giunta municipale.

(4-01891)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. – Le notizie apparse negli articoli di stampa cui si fa cenno nell'interrogazione in oggetto, relative ad un presunto contrasto tra la giunta comunale di Ascoli Piceno ed il segretario generale, dottor Alfonso De Meo, in merito ai pareri negativi espressi dal predetto funzionario con riferimento a due delibere concernenti l'una la nomina del coordinatore per la redazione del nuovo piano regolatore generale della città e l'altro la nomina del consulente artistico per la stagione teatrale, appaiono infondate.

Il sindaco di Ascoli Piceno, anzi, in una lettera inviata al prefetto di quella provincia ha rappresentato che i fatti in questione sono stati considerati dalla giunta comunale «per singola ed autonoma episodicità» ed ha confermato la fiducia nei confronti del dottor De Meo.

Il prefetto di Ascoli Piceno, con nota in data 23 novembre 1996, ha espresso la convinzione che l'ampia risonanza che si è avuta sulla stampa in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'interrogazione parlamentare in argomento si poteva inquadrare nell'ambito della dialettica politica tra maggioranza e minoranza che, in quel periodo, vedeva impegnato in una azione propulsiva verso l'esecutivo il partito politico di Rifondazione comunista. Tale momento politico si è esaurito, come si evince dalla nota citata, con l'ingresso dello stesso partito di Rifondazione comunista nella maggioranza a seguito della nomina ad assessore, *ex* articolo 9 del decreto-legge n. 409 del 1996, di un proprio esponente.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che negli uffici di ispezione e dei detenuti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria operano meno di otto magistrati; che i detti magistrati, pur in numero estremamente ridotto, curano i problemi della sicurezza e della legalità dell'azione amministrativa, assumendo provvedimenti nei confronti di tutti i detenuti e particolarmente nei confronti dei detenuti detti di massima sicurezza, con conseguente esposizione delle loro persone nei confronti di tutta la popolazione detenuta;

che, a fronte di tale esposizione, nessuna misura individualizzata di protezione è stata presa dall'amministrazione ed anzi le cautele appaiono ridotte pur in presenza di azioni di disturbo e di avvertimenti,

si chiede di sapere quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo per supplire alle omissioni del dipartimento e per garantire sicurezza e tranquillità ai magistrati in servizio.

(4-04547)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Presso gli uffici ispezione e detenuti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prestano, rispettivamente, servizio 2 e

6 magistrati, a salvaguardia dell'incolumità dei quali sono state predisposte adeguate misure di sicurezza.

Si fa presente, in particolare, che ai magistrati per i quali il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha disposto la tutela è stata assegnata un'autovettura protetta con autista e scorta. Gli altri, invece, in linea con le recenti misure finalizzate a contenere la spesa pubblica, usufruiscono dell'accompagnamento intensivo, nel tragitto casa-ufficio e viceversa, con autovettura protetta.

Tali misure si reputano pienamente idonee a garantire l'incolumità dei magistrati che operano nei delicati settori citati dall'interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

SEMENZATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada statale n. 3 Flaminia è per lunghi tratti dell'attraversamento umbro estremamente pericolosa e al di fuori di ogni misura di reale sicurezza;

che nel tratto da Nocera Umbra a Osteria del Gatto anche negli ultimi giorni si sono avuti due incidenti mortali che si sommano ai tanti già avvenuti nei mesi e negli anni scorsi;

che per mettere in sicurezza questi tratti stradali e garantire una mobilità decente alle popolazioni sono da tempo previste opere di ristrutturazione ed ammodernamento che però non trovano reale applicazione,

si chiede di sapere:

quali siano allo stato i progetti di intervento sulla strada statale n. 3 Flaminia ed in particolare sul tratto Nocera Umbra-Osteria del Gatto;

quali siano i tempi di attuazione di tali progetti;

se – in relazione alla particolare pericolosità di tale tratto stradale – non si ritenga di attivare procedure accelerate per evitare il continuo sacrificio di vite umane.

(4-02665)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS riferisce che nel piano triennale 1994-1996 è stata prevista l'esecuzione dell'opera «lotto 4/b, primo stralcio» di importo pari a lire 18.651.500.000 nel tratto compreso tra i chilometri 176 + 000 e 177 + 500, tra Nocera Umbra e Parrano, posto a base di gara d'appalto il 18 dicembre 1996, per la cui ultimazione è previsto un tempo utile di 720 giorni.

Il compartimento ANAS per l'Umbria, al fine di migliorare la viabilità lungo l'arteria in questione, ha redatto e inserito nel piano triennale ANAS 1997-1999 i seguenti progetti di massima:

lotto 4/b-secondo stralcio di importo pari a lire 53.000.000.000, tratto compreso tra il chilometro 177 +500 e il chilometro 180 + 280, posto tra Gaifana e Colle di Nocera;

lotto n. 5, di importo pari a lire 98.000.000.000, tratto compreso tra lo svincolo di Gaifana e quello di Gualdo Tadino;

lotto n. 6, di importo pari a lire 52.000.000.000, tratto compreso tra gli svincoli di Gualdo Tadino e Osteria del Gatto in comune di Gualdo Tadino e Fossato di Vico.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

SERENA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che le espressioni italiane usate nei testi dei quiz della prova di teoria per l'esame della patente risultano essere di difficile comprensione da parte di molte persone con un livello di istruzione non elevato, abituate ad esprimersi soprattutto in dialetto;

che queste difficoltà si rilevano sia nelle regioni del Nord che in quelle del Sud del paese;

che spesso queste persone sono costrette a perdere più di un anno prima di poter superare la prova di teoria;

che risulta che i cittadini extracomunitari, proprio per le difficoltà date da una scarsa conoscenza della lingua italiana, svolgono lo stesso esame in forma orale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché, ove ricorrano le situazioni sopra descritte, il candidato possa essere ammesso a sostenere l'esame di teoria in forma orale anziché scritta.

(4-01449)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. - Attualmente, in conformità del disposto dell'articolo 121, comma 2, del codice della strada, l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida si svolge sulla base di questionari d'esame predisposti dall'amministrazione, con il contributo anche dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle autoscuole.

Il sistema a questionario consente, da una parte, di esaminare in un breve lasso di tempo un elevato numero di candidati, dall'altra, di garantire l'imparzialità e l'uniformità di trattamento.

L'esame orale, per sua natura, non assicura che la prova d'esame si svolga con assoluta imparzialità e trasparenza; di conseguenza il ricorso

ad esso è ammesso solo per determinate categorie di persone che possono incontrare oggettive difficoltà ad interpretare e quindi risolvere i quiz.

Si è dunque stabilito di ammettere agli esami orali solo le persone non in possesso della cittadinanza italiana per le difficoltà collegate alla non conoscenza della lingua italiana ed i cittadini italiani che non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.

Infatti, si presume che chi abbia conseguito la licenza di terza media abbia cognizioni linguistiche tali da poter risolvere i questionari d'esame.

Non sembra possibile accogliere la proposta di ammettere agli esami di teoria con il sistema orale i cittadini abituati ad esprimersi in dialetto, in quanto vi sarebbe, da una parte, la difficoltà oggettiva di valutare che un candidato sappia esprimersi solo in dialetto e non abbia conoscenza della lingua italiana, dall'altra si possono creare situazioni di abuso di richieste orali, che non favoriscono i principi di trasparenza, imparzialità ed uniformità di trattamento che è necessario garantire a tutti i candidati.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i giudici della procura di Milano hanno recuperato, dagli inquisiti rei confessi per reati di Tangentopoli, una cifra che è di circa 100 miliardi;

che si apprende che detta cifra è stata versata su un conto infruttifero intestato alla procura di Milano;

che la gran parte delle somme recuperate dalla procura di Milano sono state sottratte, dai rei confessi, alla comunità di Milano,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia opportuna la restituzione del «maltolto» in primo luogo alla comunità milanese e per suo tramite al sindaco di Milano, quale rappresentante del comune di Milano e dei suoi cittadini;

se non si ritenga che destinare il denaro recuperato dai giudici ai comuni di residenza delle procure della Repubblica che hanno condotto le indagini sarebbe un utile stimolo per l'avvio di nuove indagini e per il recupero di ulteriori sostanziose somme sottratte, in passato, ai cittadini.

(4-01668)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – A tutt'oggi, l'orientamento prevalente dell'autorità giudiziaria è stato quello di considerare profitto del reato le somme com-

pendio di corruzione o di concussione, somme perciò confiscabili solo facoltativamente, ai sensi dell'articolo 240, comma primo, del codice penale.

Si è, quindi, ritenuto di dissequestrare tali somme per l'ammontare pari al danno da risarcire a favore della persona offesa, ogni qualvolta vi è stata costituzione di parte civile.

Per i fatti in relazione ai quali è stata esercitata l'azione penale le somme in sequestro sono, conseguentemente, quasi sempre confluite all'ente pubblico al quale apparteneva il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sottoposto a procedimento penale.

Riguardo ai procedimenti attivati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nell'ambito del filone «Mani pulite», alla data del 14 febbraio 1997 risultano essere state versate alle parti offese lire 66.008.704.735, mentre figurano tuttora in sequestro lire 44.578.492.118.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

SERVELLO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che da notizie di stampa si è appreso della scoperta da parte della Guardia di finanza di macroscopiche violazioni contabili compiute dalla società ATINOM, Azienda trasporti intercomunale Nord-Ovest di Milano;

che i controlli eseguiti dalla Guardia di finanza si riferiscono al periodo 1990-1994;

che da detti controlli risulta un ammanco di oltre 4 miliardi di lire nella contabilità, se si confrontano i biglietti fatti stampare in tipografia e quelli consegnati per la rivendita;

visto che tale ammanco potrebbe configurare i reati di omessa contabilizzazione di alcune partite di biglietti e di mancata dichiarazione sia dell'IVA che delle imposte dirette,

si chiede di sapere:

se gli organi pubblici preposti al controllo dell'attività dell'azienda ATINOM abbiano svolto correttamente il loro compito e, in caso affermativo, come si spieghi il ritardo con il quale sono emersi tali gravi aspetti gestionali;

quali immediati provvedimenti si intenda assumere nei confronti del vertice dell'azienda, in attesa che le indagini siano completate, considerato che le stesse potrebbero protrarsi per ancora tre mesi e visto il clima di sospetto e sfiducia della popolazione nei confronti di questa azienda di pubblico servizio.

(4-02487)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che socio di maggioranza della Atinom spa è stato il disciolto Consorzio servizi trasporti pubblici a Nord-Ovest di Milano, mentre attualmente soci della predetta società sono le amministrazioni comunali già comprese nell'area consortile.

A tale proposito è opportuno precisare che il Comitato regionale di controllo di Milano, in sede di esame e verifica di alcuni atti dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del Consorzio servizi trasporti pubblici a Nord-Ovest di Milano, nel 1994, ha riscontrato alcune anomalie nel funzionamento del predetto ente.

Infatti, dalle notizie pervenute dalla 3^a legione della Guardia di finanza emerge che il disciolto Consorzio era titolare del 99,9 per cento delle azioni della società Atinom spa la quale esercita l'attività di trasporto pubblico di persone fra i comuni consorziati. Il Consorzio, costituito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, avrebbe dovuto svolgere direttamente il servizio affidatogli dai comuni che ne facevano parte, mentre invece svolgeva il servizio stesso per il tramite della citata società Atinom spa. Diversi comuni consorziati avevano presentato al Comitato regionale di controllo una serie di esposti e ricorsi per lamentare, da un lato, rilevanti anomalie determinatesi nel funzionamento degli organi consortili e, dall'altro lato, in particolare la posizione di incompatibilità che si era realizzata in capo al presidente del Consorzio, per aver egli contemporaneamente esercitato la funzione di presidente del consiglio di amministrazione della Atinom spa.

Inoltre, sempre secondo gli esposti dei comuni consorziati, il Consorzio pervenne, nel 1991, alla determinazione di trasferire i debiti di investimento, a suo tempo contratti, e derivanti dalla realizzazione di un capannone nell'area del comune di Magenta, alla società Atinom spa assegnandole, in corrispondenza, l'intero patrimonio immobiliare e gli automezzi, al fine di consentire il mantenimento del capitale sociale della Atinom stessa.

La particolare modalità di gestione del servizio di trasporti da parte della società Atinom, resa sempre più onerosa dagli interessi bancari per le anticipazioni di cassa, alle quali si faceva frequente ricorso per i ritardi nel versamento delle quote consortili da parte dei comuni consorziati, determinava l'esigenza di integrazioni del bilancio per importi sempre maggiori e quindi di partecipazione dei comuni consorziati in misura ogni volta più elevata.

Il contrasto che si era determinato tra i comuni consorziati ed il Consorzio aveva, inoltre, comportato la defezione nella partecipazione alle assemblee che di volta in volta venivano convocate, con conseguente ricorso all'attività sostitutiva del consiglio direttivo, il quale, avvalendosi della circostanza della necessità di provvedere, adottava provvedimenti di competenza assembleare in via di urgenza, in armonia con le previsioni dello statuto consortile.

I provvedimenti appena descritti, per la mancata ratifica, conseguente all'impossibilità di instaurare validamente le riunioni dell'assemblea consortile, determinavano situazioni di fatto compiuto.

Il Comitato regionale di controllo di Milano ha ritenuto di dare notizia dei fatti sopraindicati sia alla procura della Repubblica di Milano, per eventuali ipotesi di reato, sia alla competente sezione della Corte dei conti per valutare la correttezza dell'impiego del denaro pubblico, che si riflette sul bilancio dei singoli comuni consorziati, nonchè per verificare se sia stato cagionato un danno all'erario, sia alla prefettura, per le opportune valutazioni sul funzionamento degli organi consortili.

Al riguardo, si comunica che il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha incaricato il gruppo della Guardia di finanza di Legnano di approfondire i punti evidenziati nell'esposto presentato dal Coreco con particolare riguardo alle prospettate ipotesi di reato di cui all'articolo 2621 del codice civile e dall'articolo 223 del codice penale.

Il predetto gruppo, sin dal 20 luglio 1995, ha in corso una verifica fiscale a carattere generale nei confronti della società Atinom spa.

Da un primo esame della documentazione, l'organo indagante ha rilevato che la società chiude gli esercizi finanziari in perdita sempre più consistente, al cui ripiano si provvede, in parte, con contributi erariali ed, in parte, con quote di partecipazione a carico dei comuni del Consorzio.

Ulteriori rimostranze nei riguardi della Atinom spa, rappresentate dai dipendenti della società e dai rappresentanti sindacali, sono relative alla gestione approssimativa della biglietteria, all'affidamento dei lavori di manutenzione del parco automezzi, non improntati a criteri di economia aziendale, all'acquisto di mezzi vetusti che comportano enormi e prevedibili costi di manutenzione.

Per quanto riguarda il disciolto Consorzio servizi trasporti pubblici a Nord-Ovest di Milano, questo risulta, attualmente, in fase di gestione di liquidazione, affidata alle cure di un commissario prefettizio.

La gestione di liquidazione è in fase conclusiva, per aver riscosso dai comuni già consorziati le quote integrative poste a loro carico fino alla data dell'intervenuto scioglimento del Consorzio, risalente al 31 maggio 1995.

I mezzi finanziari acquisiti sono stati trasferiti alla Atinom spa consentendo l'eliminazione della notevole esposizione debitoria nei confronti degli istituti bancari e delle ditte fornitrici di beni e materiali, occorrenti all'esercizio dei trasporti interurbani.

I risultati che si stanno conseguendo presso la stessa società Atinom sono particolarmente apprezzabili, grazie al nuovo consiglio di amministrazione, formato da tecnici professionisti nominati a suo tempo dal disciolto Consorzio e successivamente confermati dall'assemblea degli azionisti, formata dai sindaci dell'area consortile.

Da un recente comunicato stampa diffuso dalla provincia di Milano, si evince che il nuovo consiglio di amministrazione, oltre ad essere sostenuto dalla piena fiducia dei soci, sta svolgendo una proficua opera di risanamento della società.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Per sapere quali provvedimenti intendano prendere, o abbiano già preso, con riferimento alla grave situazione determinatasi sulla strada statale 16 in territorio di Polignano e Monopoli (Bari), a seguito della decisione del ministro Ronchi di bloccare i cantieri per mancanza del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale.

(4-05228)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – Per fornire una esauriente risposta in merito a quanto prospettato con l'interrogazione indicata in oggetto è necessario brevemente riepilogare le fonti normative, e la loro interpretazione, che regolano la valutazione di impatto ambientale delle strade.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale – in applicazione della direttiva comunitaria n. 85/337 – prevede (articolo 1, comma 1, lettera g) che le «vie di rapida comunicazione» rientrino tra le categorie di opere da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, come disposta dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Questo Ministero ha chiarito, con circolare del 1° dicembre 1992, quali opere stradali dovessero concretamente rientrare sotto l'espressione «vie di rapida comunicazione» che costituiva la traduzione italiana dell'espressione francese «route express» recata dal testo originale della direttiva comunitaria. La circolare ministeriale è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, configurandosi come univoco elemento interpretativo per tutti i soggetti interessati (amministrazioni statali).

Successivamente, ha contribuito a chiarire l'esatto ambito di cogenza delle disposizioni nazionali e della direttiva comunitaria in materia che le ha ispirate, il parere motivato, emesso dalla Commissione delle Comunità europee in data 7 luglio 1993 ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, riguardo alla non corretta attuazione della direttiva n. 85/337. In tale parere motivato è evidenziato che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; pertanto, debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica.

Inoltre nel parere si afferma che «anche per i progetti di modifica delle opere di cui all'allegato I, che la direttiva ricomprende tra i progetti dell'allegato II (cfr. punto 12), la normativa italiana prevede dei casi di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale che appaiono incompatibili con quanto disposto dalla direttiva».

Il parere è stato trasmesso, oltrechè a questo Ministero, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, questo Ministero ha provveduto ad inviarlo per opportuna conoscenza anche al Ministero dei lavori pubblici ed all'ANAS, quale utile indicazione per la realizzazione delle opere di loro rispettiva pertinenza.

Nel 1995 questo Ministero ha assunto l'iniziativa di predisporre uno schema di regolamento specificamente riguardante la valutazione dell'impatto ambientale delle opere stradali.

L'impostazione data dalla Commissione europea è stata confermata, in termini di questione di massima, dal parere che l'adunanza generale del Consiglio di Stato ha reso a questo Ministero in data 25 gennaio 1996, sullo schema di regolamento, parere in cui il Consiglio di Stato evidenzia che «il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo - preventivo - di tutela dell'ambiente»; così vogliono infatti sia la direttiva n. 85/337/CEE (quinto considerando e articoli 2 e seguenti) che la legge n. 349 del 1986 (articolo 6, commi 3 e seguenti), che lo costruiscono come un procedimento che si svolge «prima» (cioè un procedimento presupposto) rispetto a quello di approvazione del progetto: solo attraverso il suo esaurimento antecedente all'approvazione del progetto dell'opera, e al suo esito preclusivo o liberatorio rispetto ad essa, è infatti possibile tutelare preventivamente l'interesse pubblico ambientale, o negando l'approvazione stessa, o imponendo che il progetto sia modificato secondo determinate prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente: sicchè il suo esaurimento opera come fatto giuridico permissivo dell'esercizio della podestà pubblica concernente il procedimento presupponente, cioè il procedimento di approvazione del progetto.

Tali considerazioni sono state sottolineate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 19 luglio 1993, decisione n. 741, che ha rimarcato come questa procedura è designata, sia dalla normativa comunitaria che da quella interna, come «collegata da un nesso logico di presupposizione rispetto a quello di approvazione del progetto».

Lo stesso Consiglio di Stato con la richiamata decisione della sezione IV n. 741 del 19 luglio 1993 ha chiarito che «quanto alla necessaria prodromicità della VIA» l'enunciato - e comunque, prima della aggiudicazione dei lavori -, della norma regolamentare, non sta a significare che per la categoria di opere sottoposte a VIA l'approvazione o l'autorizzazione potrebbero intervenire senza previa pronuncia di compatibilità ambientale, il che sarebbe anche confliggente per il tassativo enunciato della legge (articolo 6, comma 3, della legge n. 349 del 1986) ma, al contrario, che, quali che siano le concrete modalità di svolgimento della fattispecie, quella pronuncia deve comunque precedere anche l'aggiudicazione dei lavori.

L'Alto Consesso ha, altresì, ritenuto che le «opere dell'allegato I alla direttiva sono assoggettate obbligatoriamente e senza distinzioni alla VIA secondo criteri rigidi (in quanto l'individuazione della doverosità del procedimento è da essa previsto secondo il metodo delle categorie legali, e non per valutazioni da compiere in concreto di volta in volta) e che proprio la ricordata rigidità «è per sua natura tale da voler escludere qualsiasi preliminare apprezzamento discrezionale sulla incidenza ambientale dell'opera».

È qui opportuno sottolineare che, in diverse occasioni e - da ultimo - nella riunione convocata dal Servizio delle politiche di coesione del

Ministero del bilancio per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali (nella specie a proposito del programma operativo dell'ANAS), l'Ente per le strade è stato reso edotto di tali indirizzi interpretativi, così che ogni eventuale scostamento da essi non può ragionevolmente essere ritenuto inconsapevole.

Su queste premesse, il Ministero dell'ambiente ha doverosamente assunto l'iniziativa di diffidare l'ANAS dal principiare - ovvero dal proseguire, se già cominciati - i lavori di realizzazione della variante della strada statale n. 16 nel tratto Polignano-Monopoli, non avendo l'Ente proceduto a sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto d'opera che intende realizzare.

Dal sopralluogo effettuato da parte di funzionari di questo Ministero si è invece potuto accertare che l'ANAS aveva già intrapreso i lavori stessi, dando corso ad uno sbancamento.

È evidente, per le considerazioni sin qui riepilogate, che l'eventuale ripresa dei lavori debba essere subordinata alla assenza di un danno ambientale nel periodo successivo all'espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale nelle forme prescritte dalla legge e nei tempi più rapidi possibili.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(18 aprile 1997)

SPERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Perchè alla pagina 118 di Televideo RAI gli avvenimenti relativi allo Stato della Città del Vaticano sono riportati nella sottopagina «in Italia» anzichè in quella «nel mondo»?

(4-04048)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo la concessionaria RAI ha riferito di aver inserito gli avvenimenti concernenti lo Stato della Città del Vaticano nella pagina del Televideo «in Italia», anzichè «nel mondo» sulla base di un criterio di identificazione geografico e non politico delle pagine.

La RAI ha precisato che tale criterio, usato anche relativamente alla Repubblica di San Marino, è stato ritenuto più idoneo ad una immediata e chiara lettura da parte degli utenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(14 maggio 1997)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la chiara e facile identificazione del luogo di provenienza di ogni veicolo rappresenta una esigenza generalmente avvertita, in particolare da coloro che sono preposti al mantenimento dell'ordine pubblico;

che le nuove targhe automobilistiche, per il loro anonimato, non consentono una tale identificazione rendendo spesso problematico il lavoro di prevenzione e controllo;

che alla prova dei fatti l'adozione di queste nuove targhe automobilistiche ha suscitato sensibile scontento e numerose proteste,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, non ritenga opportuno, in sede di revisione del codice della strada, che si prenda seriamente in considerazione l'ipotesi, più volte emersa, di introdurre nel nostro sistema la cosiddetta targa automobilistica personalizzata, che consentirebbe l'identificazione immediata del proprietario del veicolo, e comunque se non ritenga necessaria, sempre ai fini di una più rapida identificazione del proprietario, almeno l'introduzione nelle attuali targhe automobilistiche di uno stemma ovvero di un contrassegno alfanumerico che renda visibile e facilmente comprensibile la provincia di provenienza del veicolo.

(4-00295)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'attuale sistema di targatura non risulta abbia determinato problemi per le forze dell'ordine.

È stato, peraltro, condotto uno studio in relazione alla personalizzazione delle targhe automobilistiche, nonché alla reintroduzione della sigla provinciale sulle targhe stesse. Il nuovo tipo di targa potrebbe recare, secondo questa ipotesi, a sinistra, il simbolo comunitario relativo all'Italia (dodici stelle sovrastanti la sigla «I», su fondo azzurro), al centro, su fondo bianco, l'attuale sigla alfanumerica identificativa del veicolo ed, a destra, su fondo giallo, lo stemma e la sigla della provincia di residenza dell'interessato.

Lo stemma e la sigla saranno asportabili e sostituibili con gli analoghi di altre province, qualora l'interessato stesso cambi provincia di residenza. La caratteristica di questa soluzione è che non pregiudica né il mantenimento dell'attuale sistema né l'introduzione della targa personale di cui si parla nell'interrogazione, e che è decisione che va attentamente considerata per i risvolti di carattere organizzativo e amministrativo che comporta.

Al momento si stanno prendendo in esame le modalità di realizzazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

VEDOVATO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (ordinamento della professione di psicologo), recita: «... sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo»;

che essendo prima del 1989 le scuole di specializzazione almeno triennali nei vari rami della psicologia quasi esclusivamente private (alcune centinaia rispetto a sei sole scuole universitarie) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ammetteva a sostenere l'esame di Stato gli allievi di tali scuole;

che mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34 molte centinaia di allievi (si stima circa 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi ma le università non rilasciavano certificato di abilitazione bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

che gli ordini professionali degli psicologi comportandosi in maniera tra loro difforme talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati «trentaquattristi» con il risultato che a parità di condizioni vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

che trattasi nella stragrande maggioranza dei casi di professionisti più che quarantenni che possono vantare *curricula* di tutto rispetto rimasti incappati nelle maglie formali e burocratiche delle norme transitorie della legge n. 56 del 1989,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano adottare con urgenza provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 consentendo a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi e definendo un termine ultimo di applicazione dell'articolo 34.

(4-01393)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto per chiarire anzitutto all'onorevole interrogante alcune questioni relative allo stesso atto ispettivo.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme concernenti la professione di psicologo, dispone che per poter essere ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della predetta professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale *post lauream*.

In deroga a tale norma e in via transitoria il successivo articolo 34 ha tuttavia esteso il diritto all'ammissione agli esami di Stato a coloro

che, pur in difetto del possesso della laurea in psicologia, al momento dell'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione, almeno triennale, in psicologia o in uno dei suoi rami e che avessero in seguito conseguito il relativo diploma e compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In sede di applicazione della citata legge, successivamente all'adozione, si pose il problema, a seguito di richieste avanzate da numerose scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi *post lauream* (attivati da scuole di specializzazione universitarie) o anche a percorsi formativi che non presupponevano la laurea e attivabili, in quanto tali, da istituti privati.

Con riferimento a tale questione il Ministero autorizzò in un primo tempo le università, sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione, a concedere l'ammissione con riserva agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno dell'istanza di riconoscimento presentata dalle stesse scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge - intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale - il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84/94 e n. 817/94 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina), sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione «corso di specializzazione», di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa *post lauream*, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, da scuole di specializzazione istituite delle università.

Diversamente opinando, significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico, il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento.

Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopraesposti pareri del Consiglio di Stato. A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.

Si fa presente che le pronunce finora pervenute al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti.

L'unica eccezione al predetto orientamento della giurisprudenza è rappresentata dalla sentenza del TAR della Liguria, menzionata dall'interrogazione parlamentare in oggetto, che tuttavia sembra allo scrivente priva di attualità poichè il giudice amministrativo, nel caso di specie, non ha esaminato il provvedimento di annullamento delle ammissioni nè è intervenuto sui cennati pareri del Consiglio di Stato ai quali si è conformato il Ministero.

Tutto ciò premesso il Governo si riserva in ogni caso di intervenire, anche con opportuna norma legislativa, per risolvere le varie questioni attinenti l'attuazione e l'interpretazione della legge n. 56 del 1989. Infatti occorre considerare come il mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale abbia oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56 del 1989.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(6 maggio 1997)

VEDOVATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il comune di Sesto Calende (Varese) ha subito il seguente iter burocratico per l'installazione di un distributore automatico di certificati anagrafici:

giugno 1995: perviene al comune l'offerta della ditta Olivetti per la fornitura del distributore di certificati;

luglio 1995: la giunta comunale delibera l'acquisto;

16 novembre 1995: viene inoltrata all'intendenza di finanza la richiesta di autorizzazione per il «bollo virtuale»;

8 gennaio 1996: giunge l'autorizzazione per il «bollo virtuale»;

17 gennaio 1996: viene inviata al Ministero dell'interno e per conoscenza al Ministero di grazia e giustizia, per il tramite della prefettura di Varese, la richiesta per il rilascio automatizzato dei certificati;

27 febbraio 1996: la prefettura comunica di aver trasmesso la documentazione ai Ministeri competenti;

15 luglio 1996: viene inviato al Ministero dell'interno il fac-simile dei certificati consegnato al comune dalla tipografia incaricata che ha avuto parere favorevole dalla Olivetti in data 11 luglio 1996;

24 ottobre 1996: dopo reiterate richieste telefoniche al Ministero dell'interno si apprende che il decreto di autorizzazione è stato firmato in data 26 agosto 1996, e che dovrebbe essere trasmesso al comune dalla prefettura di Varese;

che a tutt'oggi nulla è pervenuto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritengano i tempi per il rilascio dell'autorizzazione compatibili con gli obiettivi di efficienza che la pubblica amministrazione deve ottenere;

quali provvedimenti si intenda adottare per snellire l'adozione di atti che consentano di facilitare il rapporto tra lo Stato e le sue articolazioni e i cittadini.

(4-03119)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Circa la questione rappresentata nel presente documento parlamentare, concernente i tempi di approvazione del sistema automatico di certificazione adottato dal comune di Sesto Calende (Varese), si rappresenta che, in applicazione dell'articolo 15-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prevista l'approvazione di detto sistema di certificazione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Pertanto, l'*iter* procedurale include anche i tempi tecnici necessari per l'esame della documentazione e per la controfirma del decreto di approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia (il decreto di approvazione è stato restituito controfirmato in data 16 ottobre 1996).

Dalla cronologia degli avvenimenti si evince che, in sostanza, l'emissione del provvedimento, considerato il periodo in cui è pervenuta la richiesta completa del comune, si è conclusa in tempi ragionevoli e cioè poco più di 60 giorni (la documentazione completa inviata dal comune di Sesto Calende è stata ricevuta da questo Ministero il 22 luglio 1996).

Per snellire le procedure, a parte una eventuale modifica dell'articolo in questione che escluda il concerto con il Ministero di grazia e giustizia, si procederà non solo ad invitare le prefetture a dare maggiore diffusione alle istruzioni emanate con circolare MIACEL n. 12 del 9 dicembre 1994, ma altresì a vagliare la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni procedurali.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, a seguito del prematuro ed improvviso decesso del sindaco di Catanzaro avvenuto nel marzo scorso, erano state indette, per domenica 17 novembre 1996, le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione diretta del sindaco della città capoluogo della Calabria;

che la commissione elettorale circoscrizionale non ha ammesso alcune liste e che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, decidendo prontamente nel merito, ha respinto le richieste dei ricorrenti confermando tali esclusioni;

che, interposto appello da parte degli interessati, il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanze dell'8 novembre 1996, ha sospeso l'esecuzione delle sentenze del TAR della Calabria impugnate e, per l'effetto, ha sospeso «gli atti impugnati in primo grado e, in particolare, lo svolgimento delle operazioni elettorali fino alla decisione nel merito della controversia»;

che la decisione di sospendere il procedimento in attesa dell'esame di merito – ancora non fissato – ha determinato una situazione di estrema incertezza, sospendendo, di fatto, la democrazia nella città capoluogo della Calabria;

che lo slittamento *sine die* della decisione definitiva sulla legittimità o meno della esclusione di alcune liste comporta la più assoluta indeterminatezza sul futuro amministrativo di Catanzaro, città destinata – fino a che il Consiglio di Stato non si sarà pronunciato nel merito dei ricorsi – a vivere una condizione di massima incertezza, mortificando il regolare svolgimento della vita democratica del capoluogo;

che la situazione quale venutasi a creare dopo l'ordinanza giurisdizionale di sospensione procura pregiudizi gravi non solo al normale svolgimento dell'azione di governo della città, quanto anche e soprattutto al corpo elettorale attivo e passivo, producendo – la sospensione – il «congelamento» a tempo indeterminato dei candidati e forse anche degli elettori, con evidente discriminazione per coloro i quali avranno nel frattempo maturato il diritto al voto;

che, perdurando tale stato di incertezza, si rischia di creare una condizione di perenne contenzioso per le posizioni soggettive che vengono lese da una campagna elettorale di fatto indefinita,

si chiede di conoscere le iniziative che si intenda assumere affinché – pur nel rispetto dell'autonomia degli organi giurisdizionali – si giunga ad una rapida decisione di merito da parte del Consiglio di Stato, che, sospendendo in via cautelare l'esercizio del voto per il rinnovo del consiglio comunale ormai sciolto da molti mesi, ha provocato il congelamento dei diritti democratici nella città capoluogo della Calabria.

(4-02961)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa la questione rappresentata nel presente atto parlamentare, relativa alla presentazione delle liste elettorali presso l'ufficio elettorale del comune di Catanzaro, si fa presente che il Consiglio di Stato - adito in sede di appello avverso le decisioni di esclusione dalle liste presentate da Rifondazione comunista, da Forza Italia e dai Cristiano democratici uniti, per le consultazioni amministrative del 17 novembre 1996 - con decisione n. 137/97 del 4 febbraio 1997 ha confermato le sentenze del TAR per la Calabria, che avevano ritenuto legittimi i suddetti provvedimenti di esclusione di alcune liste.

Pertanto, a norma dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Catanzaro si svolgeranno in data 27 aprile 1997.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

VERALDI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in questi giorni è in atto, da parte della TIM (Telecom Italia mobile), una massiccia campagna pubblicitaria rivolta ai potenziali acquirenti di un telefono GSM;

che entro la fine dell'anno in corso la TIM dovrebbe garantire la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale;

che l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, facendosi portavoce di centinaia di utenti, ha lamentato disservizi e carenze di rete registrati su tutto il territorio calabrese;

che in Calabria manca un centro di riferimento operativo della società,

si chiede di sapere:

quali investimenti siano stati realizzati o siano in programma al fine di garantire una soddisfacente qualità del servizio offerto dalla TIM in Calabria;

quali iniziative si intenda avviare al fine di garantire la presenza di uffici regionali della società suindicata in Calabria ed in particolare a Catanzaro, capoluogo della regione.

(4-03470)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti atteso che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete GSM da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione, mentre raggiungeva le percentuali del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione per la

concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso si significa che in Calabria la copertura radioelettrica della rete GSM da parte della TIM è pari al 50 per cento del territorio con riferimento ai terminali portatili e a circa il 65 per cento con riferimento ai terminali veicolari e che nel programma 1997 sono previsti molteplici interventi sia in termini di ampliamento della rete che di miglioramento della qualità del servizio per un totale di circa 11 miliardi di lire di investimenti.

Nell'ambito, inoltre, del programma di ampliamento del servizio di assistenza su tutto il territorio nazionale, la concessionaria TIM aprirà, entro il prossimo mese di giugno, un proprio centro di assistenza - «Il telefonino» - a Catanzaro, al fine di garantire una presenza operativa nella regione e di rispondere direttamente alle esigenze degli utenti.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha fatto presente che al 15 marzo 1997 risultavano coperti i capoluoghi di provincia e il capoluogo di regione, gran parte delle cittadine con oltre 10.000 abitanti, l'intero tratto dell'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), nonché alcuni tratti di strade statali compresi i paesi ad esse limitrofi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1997)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in data 14 aprile 1995 veniva emanata dal sindaco di Botticino (Brescia) una concessione edilizia con contributo (n. 51, protocollo n. 8401) al signor Paolo Rossi per la costruzione di fabbricati residenziali da edificare su un'area con destinazione urbanistica B 2;

che in data 1° settembre 1995 veniva effettuato un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale relativo ad opere eseguite nel corpo «A» ed in data 6 settembre 1995 veniva presentato un esposto (protocollo n. 12452) da parte di alcuni abitanti di via Castagneto che evidenziavano irregolarità nell'esecuzione delle opere, essenzialmente dovute al mancato rispetto delle distanze dalla strada per gli erigendi fabbricati e al fatto che la superficie del lotto sembrerebbe essere stata maggiorata;

che in data 8 settembre 1995 l'ufficio tecnico comunale congiuntamente all'ufficio vigilanza elevava a carico dell'Immobiliare e dell'impresa Edil-Icam e del direttore dei lavori geometra Franco Aime un verbale di accertamento (protocollo n. 32) di violazione urbanistica edilizia e nello stesso giorno (con atto procollare n. 12599) presentava richiesta di variante, parzialmente in sanatoria per la parte già eseguita; successi-

vamente il sindaco, in data 11 settembre 1995, emetteva una ordinanza di sospensione dei lavori (protocollo n. 12690);

che da un esame approfondito della richiesta di variante emergeva la possibilità che fosse stata considerata da parte dei richiedenti come di proprietà anche la sede stradale della strada vicinale di Santa Croce, che corre in lato sud del mappale n. 22; successivamente veniva tolta dall'area di proprietà la superficie di metri quadrati 55,95 facente parte della strada vicinale e veniva aggiunta una superficie di metri quadrati 260,59 costituita da un reliquato e da parte di strada privata di accesso di alcune case poste a monte;

che in data 16 novembre 1995 veniva elevato un altro verbale (n. 36, protocollo n. 16747) per ulteriori difformità, questa volta con riferimento al fabbricato «B», relative ad una maggiore quota di imposta rispetto alla quota della strada di circa 60 centimetri, mentre il 17 novembre 1995 il sindaco emetteva ordinanza di sospensione dei lavori del fabbricato «A» in quanto non risultavano individuabili i confini di proprietà in lato sud ed in lato ovest;

che in data 31 gennaio 1996 (protocollo n. 1811) veniva presentata domanda di variante per il fabbricato «B» ed in data 26 febbraio 1996 (protocollo n. 2360) per il fabbricato «A», domande che venivano accolte ed approvate dalla CIE nella seduta del 26 febbraio 1996 (verbali nn. 20 e 21);

che il comune di Botticino elevava 23 verbali nel 1994 e 14 nel 1995; è da notare che alcune aree insistono su terreni collinari e quindi è facile uscire dai parametri imposti dal rispettivo piano regolatore generale per cui è importante un più attento controllo sia delle pratiche che dello stato di avanzamento dei lavori,

si chiede di sapere:

se le varianti, anche in relazione alle altezze, che comportavano computi volumetrici differenti, non avrebbero dovuto essere inviate per l'approvazione anche alla regione in relazione alla tutela dell'ambiente;

per quali motivi il verbale di accertamento della violazione n. 32 dell'8 settembre 1995 è intervenuto successivamente all'esposto dei cittadini residenti in via Castegnato del 6 gennaio 1995 e non a seguito del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale in data 1° settembre 1995;

per quali motivi l'ufficio tecnico comunale non si sia preoccupato di controllare la conformazione del lotto e le pertinenti strade vicinali in sede di rilascio della concessione e se queste possono rientrare come aree di utilizzo ai fini delle cubature specialmente per i metri quadrati 260,59, reliquato per il quale è essenziale la contiguità del fondo (sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, del 21 ottobre 1993, n. 905) laddove risulterebbe interrotto da un'altra proprietà;

se le distanze, le larghezze della strada, gli ingressi ai fabbricati «A» e «B» siano conformi al nuovo codice della strada;

se nella presentazione dei disegni relativi all'intervento siano stati presentati rilievi con la rappresentazione delle curve di livello e relati-

vi sbancamenti, nonchè sezioni altimetriche di tali curve così da poter individuare l'effettivo computo dei volumi da costruire;
se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01310)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – La gestione del territorio è di pertinenza dell'ente comune e pertanto, relativamente alla materia edilizia, questa amministrazione non può realizzare interventi risolutivi.

Dagli accertamenti comunque esperiti dalla competente prefettura è emerso che, con domanda inoltrata in data 6 febbraio 1995, il signor Paolo Rossi presentava all'amministrazione comunale di Botticino (Brescia) un progetto per la costruzione di due nuovi fabbricati in via Castagneto, per il quale veniva rilasciata concessione edilizia n. 51 in data 14 aprile 1995, a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 9 febbraio 1995.

Successivamente, tale concessione veniva volturata alla Immobiliare Concorde srl; i lavori avevano inizio il 26 giugno 1995 ed il primo sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale era compiuto in data 1° settembre 1995.

Pochi giorni dopo, a seguito di un esposto degli abitanti della zona che evidenziavano irregolarità dei manufatti, in specie dovute al mancato rispetto delle distanze dalla strada ed alla maggiorazione della superficie edificabile, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale e di quello di vigilanza.

Con verbale n. 32 dell'8 settembre 1995 venivano contestate violazioni urbanistico-edilizie e con ordinanza sindacale, notificata ai responsabili dell'abuso, veniva disposta la sospensione dei lavori.

La società proprietaria degli immobili presentava di conseguenza richiesta di variante parzialmente in sanatoria per le opere già eseguite.

Ad un esame approfondito emergeva che era stata considerata da parte dei richiedenti come di proprietà anche la sede di una strada vicinale e, pertanto, veniva richiesta idonea documentazione atta a precisare con esattezza la superficie sulla quale si stava edificando.

In risposta veniva prodotto un elaborato grafico in cui veniva eliminata la sede stradale di via Santa Croce ed aggiunta altra superficie di metri quadrati 260,59 costituita da reliquato e da parte di strada privata, di accesso ad alcune case poste a monte.

Al fine di provare che si avesse titolo ad edificare su tale area, veniva prodotto preliminare di compravendita debitamente sottoscritto dalle parti.

Nella seduta del 9 ottobre 1995 la commissione edilizia approvava la variante subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, in particolare la cessione di una striscia di terreno per l'allargamento della strada e la sottoscrizione di un atto di impegno che imponeva limiti precisi alla edificabilità del suolo su cui insistevano i due manufatti.

Il 16 novembre 1995 l'amministrazione comunale procedeva alla contestazione di ulteriore violazione per difformità del fabbricato B a causa della sua maggior quota di imposta rispetto alla strada.

Contemporaneamente, con ordinanza sindacale del 17 novembre 1995, si sospendevano i lavori del fabbricato A, in quanto non risultavano ben individuati i confini di proprietà sul lato sud ed ovest dello stesso.

Emergevano anche altre irregolarità dovute al computo di parte della sede stradale della vicinale nella superficie edificabile.

Veniva così comunicata dall'amministrazione comunale ai committenti l'intenzione di iniziare la procedura per l'annullamento parziale della concessione edilizia n. 51/95, facendo riferimento ai grafici allegati che erroneamente comprendevano la vicinale Santa Croce.

La questione veniva ricomposta con l'approvazione di due richieste di variante in sanatoria approvate dalla commissione edilizia nella seduta del 26 febbraio 1996.

La commissione per la prima delle due violazioni imponeva la demolizione di due locali e la loro costruzione ad una quota inferiore e con altezza più contenuta al fine di riequilibrare la distanza del fabbricato B rispetto alla strada.

Per la seconda si imponeva che il fabbricato fosse riallocato a metri 5 dai confini sud ed ovest.

Si sottolinea che la natura di tali variazioni non può definirsi essenziale, in quanto le modifiche sono state apportate solo sulla parte interrata dei manufatti.

Una soluzione che definisca il problema richiede, comunque, l'intervento di tutti gli organi responsabili, nei cui confronti questa amministrazione ove possibile svolgerà un'attenta opera di sollecitazione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 22 marzo 1995 il ministro Brancaccio rispondeva all'interrogazione 4-00650 del 30 giugno 1994, ma la risposta, mentre non chiariva i quesiti e minimizzava il contesto, in realtà si ispirava a posizioni di parte, probabilmente su pressione di soggetti interessati in tale contesto;

che risulta infatti che la compravendita delle ex scuole di Sirmione (Brescia) era sottoposta alla condizione sospensiva che venissero rilasciate le concessioni edilizie sia per la ristrutturazione del fabbricato oggetto dell'alienazione sia per il nuovo fabbricato comunale;

che successivamente il comune negava la concessione edilizia relativa alla ristrutturazione della ex scuola ed alienava l'area su cui avrebbe dovuto essere edificato il fabbricato residenziale oggetto della convenzione;

che il comune di Sirmione, con atto del 24 luglio 1989, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano la società Geco srl, chiedendo che il contratto di compravendita fosse dichiarato nullo ed inefficace e che venissero dichiarate definitivamente «inavvenute» le condizioni sospensive dedotte in contratto e che quest'ultimo fosse dichiarato risolto per inadempimento della Geco srl;

che la società Geco srl si costituiva in causa chiedendo a sua volta la ripulsa della domanda del comune ed in via riconvenzionale che il comune stesso fosse condannato a tutti gli adempimenti previsti dal contratto di compravendita nonché al risarcimento dei danni;

che a conferma di quanto sopraesposto l'avvocato Luppi del comune di Sirmione ribadiva il suo personale convincimento che la sottoscrizione della convenzione fosse legittima ed opportuna ed evidenziava la perplessità circa la fondatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dal comune con atto di citazione del 12 febbraio 1990, davanti al tribunale di Milano, ritenendo personalmente tale atto infondato, privo di supporto giuridico e contenente conclusioni inaccoglibili anche sul piano processuale;

che in merito a ciò l'avvocato Luppi ha consigliato una ripresa di contatto con la Geco srl e con l'impresa Pessina spa per porre fine alla vertenza giudiziaria con atto di transazione;

che è assurdo che la dismissione di un immobile comunale debba durare ben 11 anni solo per diatribe e ripicche determinate dai cambiamenti dei vertici politici delle varie amministrazioni;

che nella XII legislatura l'interrogante evidenziava altri aspetti di tale vicenda nell'interrogazione 4-03893 del 29 marzo 1995, rimasta senza risposta,

si chiede di sapere:

quali responsabilità abbiano gli amministratori che, tramite la consegna delle chiavi alla controparte, nel momento della stipulazione del rogito in data 18 febbraio 1985, rogato dal notaio Giovanni Olivares di Milano (repertorio n. 226922-38911), di fatto consegnavano il possesso dell'immobile, senza minimamente cautelarsi con richiesta di denaro a titolo di caparra confirmatoria;

quali responsabilità abbiano gli amministratori che hanno venduto l'area oggetto della convenzione senza poi rispettare quest'ultima e quindi creando tutti i problemi ai quali l'attuale ed eventuale transazione potrebbe dopo 11 anni porre fine;

se in base alla convenzione transattiva siano state poste delle clausole che potrebbero modificare completamente il prezzo da incamerare da parte dell'amministrazione, tra l'altro composta da personaggi già presenti nel 1985 e quindi autori dei suindicati atti;

se si possa ulteriormente concretizzare comunque un danno per il comune in termini finanziari a seguito dell'anzidetta operazione e considerato il valore di mercato dell'area suindicata, calcolabile visto che i

prezzi di vendita attuali sono almeno di 10 milioni circa al metro quadrato e se la Corte dei conti sia al corrente di tale anomala situazione;

quali siano le ragioni che, a seguito della proposta di convenzione transattiva deliberata dal consiglio comunale con atto dell'11 gennaio 1993, n. 107, non permettono dopo ben 3 anni di risolvere il problema;

se non sia opportuno verificare attentamente le responsabilità di tutti coloro che hanno partecipato a tale intricata vicenda onde non danneggiare per l'ennesima volta il cittadino contribuente;

se a seguito dell'interrogazione dello scrivente 4-03893 del 29 marzo 1995 siano state avviate indagini di polizia giudiziaria e perchè fino ad ora non siano state fornite risposte in merito.

(4-01716)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – L'attuale convenzione tra il comune di Sirmione e la società Geco, approvata con delibera della giunta n. 439 del 7 agosto 1996 ed avente ad oggetto la vendita di un fabbricato (ex scuola elementare) ed il terreno ove questo insiste, rappresenta il punto di arrivo di una vicenda controversa.

Ad essa si è pervenuti per dare soluzione definitiva alla questione nodale dello scavo del sottosuolo del fabbricato, necessario alla formazione di garage e depositi, secondo il progetto originario, atteso il veto posto dalla soprintendenza archeologica a qualunque perforazione che non fosse preceduta da controlli di natura archeologica, che aveva impedito in precedenza il perfezionamento dell'*iter* contrattuale.

La soluzione è arrivata dopo non poche vicissitudini, anche di carattere giudiziario, ed una serie di colloqui, intervenuti tra le parti e gli uffici regionali, che hanno indotto la società Geco ad apportare le modifiche progettuali necessarie a rimuovere ogni ostacolo all'approvazione definitiva del progetto.

Sulle modifiche hanno espresso parere favorevole sia la commissione edilizia che l'esperto ambientalista del comune, quindi il sindaco ha emesso l'autorizzazione *ex* articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, prevista per le zone sottoposte a vincoli di carattere ambientale. Dal canto suo la regione non ha espresso il proprio dissenso sul decreto di autorizzazione, che pertanto è diventato definitivo.

Sulla scorta di tali premesse si è addivenuti alla soluzione transattiva in virtù della quale la società Geco si è impegnata a realizzare uno scavo stratigrafico al fine di effettuare il controllo archeologico, il cui costo è interamente a carico della società acquirente.

L'accertamento che nel sottosuolo non esistono manufatti di interesse storico-archeologico eliminerà ogni impedimento al rilascio della concessione, la quale dovrà essere comunque preceduta dalla compravendita dell'area e del fabbricato per il prezzo di lire due miliardi in contanti, cifra nettamente superiore a quella stabilita precedentemente, destinata ad essere maggiorata in misura percentuale pari alla variazione

Istat, che risulterà intervenuta tra la data della convenzione e quella del rogito definitivo, le cui spese resteranno a carico della società così come quelle inerenti l'intera compravendita.

Il definitivo passaggio di proprietà ed il contestuale rilascio della concessione edilizia restano comunque subordinati al nulla osta della soprintendenza.

Qualora lo scavo avesse esito positivo, la società Geco, secondo i termini della convenzione, dovrà presentare varianti al progetto, compatibili con l'accertato stato archeologico del sottosuolo, e relativa richiesta di adeguamento del prezzo di vendita al comune.

Il mancato accordo sulle modifiche progettuali e sull'adeguamento del prezzo comporterà la risoluzione automatica del contratto, senza penalità per ambo le parti.

Si rappresenta, inoltre, che sulle vicende illustrate non sono in corso indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 21 dicembre 1990 con delibera del consiglio comunale n. 185 del comune di Sirmione (Brescia) veniva nominata una commissione consiliare per lo studio delle procedure atte a conseguire la realizzazione di un sistema di auto-parcheggi interrati ed attrezzature portuali nell'area individuata del piano particolareggiato n. 1;

che il 28 gennaio 1991, con atto n. 2466/10, il Coreco della regione Lombardia invitava il comune interessato a fornire gli atti, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio che venivano forniti il 27 marzo 1991;

che il 28 ottobre 1991, con delibera consiliare n. 84, veniva approvata la normativa-quadro per il conferimento della concessione per la costruzione e la gestione, previa progettazione delle predette infrastrutture;

che il 24 febbraio 1992 veniva approvato il bando di gara;

che il 23 maggio 1992 veniva approvato un nuovo bando per renderlo conforme alle direttive dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea;

che il 20 luglio 1992 veniva integrata la commissione per lo studio e l'esame delle offerte pervenute con l'aggiunta di altri quattro membri;

che il 27 luglio 1992 con delibera della giunta n. 515 veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte nonchè la lettera d'invito;

che il 25 agosto 1992 sono state invitate a far pervenire l'offerta scritta al comune di Sirmione le seguenti ditte:

Coopsette srl e Lepanto Yachting srl;
impresa SAE Italia spa;
Sinco srl;
Ansaldo industria spa;
Saipem spa;
Cambogi costruzioni spa;
Condotte spa;

che nella stessa delibera veniva riveduta la composizione della commissione;

che il 9 novembre 1992 con delibera della giunta n. 714 veniva nominata la commissione di gara;

che il 29 giugno 1993 la commissione di gara terminava il proprio lavoro formulando la seguente graduatoria:

| | | |
|-----|-----------|------------------|
| I | Coopsette | punti 71.00/100 |
| II | Condotte | punti 65.50/100 |
| III | Cambogi | punti 58.25/100 |
| IV | Sinco | punti 45.00/100; |

che veniva inoltre nominata una delegazione al fine di discutere con la società Coopsette, prima classificata, gli aspetti migliorativi sia nella parte progettuale che nella parte finanziaria;

che il giorno 11 ottobre 1994 il consiglio comunale di Sirmione, formato dagli stessi componenti che diedero il via all'intero sopra descritto e complicato *iter* burocratico, ha bocciato l'aggiudicazione relativa all'esecutività dei lavori,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza:

delle motivazioni che hanno portato alla clamorosa decisione che ha chiuso rapidamente il contesto, dopo che per quindici anni tre amministrazioni di diverso colore politico hanno sostenuto l'importanza della realizzazione del piano particolareggiato n. 1 che comprende un silos interrato per 1.000 autoveicoli, un porto per 300 barche ed un palazzo polifunzionale di metri cubi 15.000;

se risulti che l'assicurazione stipulata dal comune contemplasse anche il rischio relativo ad una soluzione politica finale, opposta alle direttive deliberate precedentemente;

se ritenga che possano sussistere responsabilità di carattere penale e se gli amministratori che hanno deliberato in merito possano essere direttamente coinvolti in solido al pagamento degli eventuali danni richiesti o se questi debbano essere scaricati sul bilancio comunale;

se risulti che la Coopsette e la Lepanto Yachting abbiano presentato un esposto al Coreco della regione Lombardia per tentare di bloccare l'esecutività della delibera;

se corrisponda a verità che la società Lepanto Yachting srl stesse trattando un porto in Alto Adriatico ed abbia rinunciato alla trattativa d'acquisto per il fatto che aveva vinto la gara di Sirmione, congiuntamente alla Coopsette srl;

se risulti che alla Lepanto Yachting srl fossero stati offerti i posti barca relativi al porto suindicato da parte di alcuni personaggi sicuri di vincere la gara d'appalto;

se la società proprietaria del porto «Sirmione Due» abbia avviato l'iter burocratico per il raddoppio dello stesso;

se le buste relative al bando di concorso siano state aperte in più sedute od in una sola;

se risulti che le eventuali modifiche relative alla riduzione dei costi dei parcheggi e delle altre preventivate modifiche sia strutturali che finanziarie potessero richiamare in causa anche le altre società partecipanti e riaprire, quindi, il contesto relativo al bando;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01866)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con deliberazione consiliare del 18 aprile 1980 il comune di Sirmione approvava una convenzione di lottizzazione con la società Sirmione 2 spa.

Tale convenzione prevedeva l'obbligo, in capo alla società, di eseguire una darsena per almeno 600 posti-barca.

Prevedeva, inoltre, la concessione in comodato gratuito per anni 99 di 40 posti-barca a favore del comune.

Sorgeva, successivamente, divergenza di vedute fra le parti in relazione all'interpretazione della menzionata obbligazione, assumendo la Sirmione 2 spa che i suddetti 40 posti-barca sarebbero dovuti essere tutti individuati nella nuova darsena e affermando invece, il comune di Sirmione, che almeno la metà dei predetti posti potevano e dovevano essere individuati nell'ambito della darsena già esistente.

Nelle more di tale vertenza, la Sirmione 2 spa formulava la proposta di convertire l'obbligazione sopra ricordata (concessione in comodato di 40 posti-barca) nel versamento di una somma di denaro, offrendo la somma di lire 125.000.000.

Tale proposta veniva presa in considerazione dal comune, il quale, tuttavia, riteneva non congrua la somma offerta.

A seguito di ulteriori trattative intercorse allo scopo di evitare l'insorgenza vertenza giudiziaria, ravvisandosi da parte dell'amministrazione comunale un preciso interesse pubblico alla monetizzazione della obbligazione sopra menzionata, le parti decidevano di transigere la vertenza.

Veniva, pertanto, stipulato atto di transazione, approvato con delibera della giunta municipale n. 540 del 22 novembre 1983, con la quale si prevedeva che, in sostituzione dell'obbligazione di concessione in comodato gratuito dei menzionati 40 post-barca, la società Sirmione 2 spa si obbligava a versare al comune di Sirmione la somma complessiva di lire 230.000.000.

In data 3 febbraio 1986 il sindaco di Sirmione comunicava altresì alla società Sirmione 2 spa che, in data 30 dicembre 1985, l'ufficio beni ambientali della regione Lombardia non aveva autorizzato l'ampliamen-

to del porto turistico, in quanto lo stesso veniva giudicato sovradimensionato in relazione alla possibilità del luogo, con grave pregiudizio per il quadro paesaggistico.

Il sindaco comunicava, pertanto, che l'istanza presentata dalla società Sirmione 2 spa non poteva essere accolta, essendo il parere regionale vincolante in materia ambientale. Con successiva lettera dell'8 luglio 1993 l'assessore all'urbanistica comunicava alla società Sirmione 2 spa che la domanda relativa alla pratica edilizia n. 8/93, concernente l'ampliamento del porto turistico, poteva essere esaminata da parte degli organi competenti comunali solo ad avvenuta integrazione della stessa con il parere dell'ufficio beni ambientali della regione e dell'ufficio regionale trasporti e navigazione.

A seguito della adozione del piano regolatore generale con delibera consiliare n. 54 del 12 luglio 1993, la regione Lombardia, con provvedimento del 27 settembre 1995, protocollo n. 43813, disponeva, per le attrezzature portuali, quanto di seguito viene letteralmente trascritto:

«Per quanto concerne le attrezzature portuali, la normativa di riferimento andrà, eventualmente, ritrascritta in sintonia con la deliberazione di giunta regionale n. 49233/94 (procedure per le concessioni demaniali per porti ed attrezzature in ambito lacuale), mentre andranno eliminate dalle planimetrie di piano le indicazioni puntuali per la realizzazione di nuovi porti o l'ampliamento degli esistenti».

Si fa presente, in ultimo, che non risultano, sulla vicenda di cui trattasi, indagini di polizia giudiziaria in corso.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* - Premesso:

che in relazione alla legge n. 816 del 1985 che tutela il lavoratore dipendente che riveste incarichi di amministratore comunale, il quale può usufruire di permessi retribuiti, con delibera della giunta comunale del 7 agosto 1996 il comune di Sirmione (Brescia) ha corrisposto alla Telecom lire 4.888.000 per risarcire i permessi utilizzati dal vicesindaco Visconti, relativi all'ultimo trimestre del 1995, così suddivisi: 3 giorni a ottobre, 10 giorni a novembre e 9 giorni a dicembre, mentre altre lire 3.330.000 erano state corrisposte per il periodo maggio-settembre;

che con un'altra delibera vengono corrisposte al medesimo altre lire 11.780.000, relative ai permessi dei primi 4 mesi del 1996, così suddivisi: 14 giorni a gennaio, 13 a febbraio, 16 a marzo e 10 ad aprile;

che secondo la suindicata legge gli assessori comunali hanno il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno, oltre che per un massimo di

24 ore lavorative al mese; l'assessore può assentarsi per altre 24 ore, ma queste non sono pagate, per cui le assenze pagate hanno un limite ben preciso,

si chiede di sapere:

essendo noto che la sopracitata giunta si riunisce una sola volta la settimana per la durata di 2-3 ore, quanto occorra per lo studio preliminare e se si possano ritenere regolari a tutti gli effetti di legge le richieste del vicesindaco Visconti, visto che la legge prevede che siano pagate 24 ore al mese, mentre vengono richiesti pagamenti di intere giornate;

se il Coreco abbia ratificato tali delibere e se risulti che la Corte dei conti ritenga legittime tali richieste;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-02060)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura è risultato che con delibera n. 446 del 7 agosto 1996 la giunta comunale di Sirmione disponeva di rimborsare alla Telecom Italia spa, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 816 del 1985, la somma di lire 4.888.057 per l'onere dalla stessa sostenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, in relazione ai permessi goduti dal signor Pietro Visconti, per lo svolgimento delle attività connesse con le sue cariche di consigliere e di assessore di quel comune.

Un quinto dei consiglieri comunali richiedeva che il provvedimento fosse sottoposto al controllo dell'organo regionale di controllo, il quale, con ordinanza istruttoria del 19 settembre 1996, richiedeva al comune di Sirmione chiarimenti ed elementi integrativi in ordine al rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 4 della legge n. 816 del 1985.

Con delibera di giunta comunale n. 537 dell'11 ottobre 1996 l'amministrazione provvedeva a rettificare il precedente provvedimento, rideterminando la somma da erogarsi alla Telecom Italia spa in lire 4.030.249.

La delibera così rettificata veniva approvata dal Coreco nella seduta dell'11 novembre 1996.

La giunta municipale provvedeva altresì a rettificare anche la delibera n. 447 del 7 agosto 1996, con la quale aveva provveduto a liquidare alla Telecom Italia spa l'importo di lire 11.780.661, per somme corrisposte al signor Visconti per permessi retribuiti nel periodo gennaio-aprile 1996.

A seguito della verifica espletata, l'importo veniva fissato in lire 5.987.559 (delibera n. 538 dell'11 ottobre 1996).

Interpellata al riguardo, l'amministrazione comunale faceva presente, in data 7 novembre 1996, che nessun pagamento era stato effettuato a quella data, attendendosi la pronuncia del Coreco in proposito.

Non consta infine che vi siano indagini di polizia giudiziaria in corso, nè interventi da parte della Corte dei conti.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

WILDE, PERUZZOTTI, TABLADINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che l'ingegner Vaciago ricopre contemporaneamente i posti di presidente ATAC, amministratore Cotral, direttore generale *holding* delle Ferrovie dello Stato spa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tale situazione sia tale da porre il predetto dirigente nella condizione di svolgere una funzione di coordinamento fra modalità diverse del trasporto passeggeri che, se opportuna qualora esercitata da organi del Governo o da esso delegati, diviene, invece, nel caso in questione, essendo il soggetto istituzionalmente incompetente, motivo di turbativa del libero gioco delle regole di mercato e possibile causa di conflitti di interessi, a discapito della trasparenza con cui devono essere amministrate aziende i cui oneri gravano sulla collettività;

quali provvedimenti si intenda pertanto adottare per eliminare tale anomalo stato di cose.

(4-02086)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La società Ferrovie dello Stato spa riferisce che l'ingegner Cesare Vaciago è cessato dalle cariche di presidente dell'ATAC ed amministratore unico del Cotral dal 1° novembre 1995 e che attualmente nelle Ferrovie dello Stato ricopre l'incarico di direttore dell'ASA «trasporto metropolitano e regionale»; gli incarichi ai vertici delle due imprese pubbliche gli furono affidati a seguito dell'accordo, raggiunto nel febbraio 1994, tra il comune di Roma e la società stessa, accordo nel quale si sono previste anche forme di compensazione tra i contraenti; in altri termini le prestazioni dell'ingegner Vaciago sono state compensate dall'ATAC-comune di Roma, attraverso le Ferrovie dello Stato.

Le intese sottoscritte tra il comune e le Ferrovie dello Stato avevano l'obiettivo di agevolare il processo di integrazione intermodale, tariffaria, funzionale, gestionale, unanimemente ritenuto condizione imprescindibile per conseguire risultati apprezzabili sul piano qualitativo e dei conti.

Sulla base di analoga premessa era stata disposta, già ben prima della nomina dell'ingegner Vaciago a presidente dell'ATAC e amministratore unico del Cotral, l'unificazione personale delle direzioni delle due imprese pubbliche, conferendo al direttore generale dell'ATAC analoga funzione per il Cotral pur mantenendo distinte le soggettività delle due imprese.

La società fa presente che ATAC, Cotral e Ferrovie dello Stato non gestiscono settori in concorrenza tra loro, tanto è vero che è operante il regime di integrazione tariffaria (ricavi unici ripartiti per valori medi di traffico).

Il sistema integrato di trasporto pubblico, oltre che superare qualsiasi forma di concorrenzialità con le imprese interessate, porta all'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di esercizio, evitando diseconomie a vantaggio del miglioramento dell'offerta di servizi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 8 novembre 1994 veniva presentata un'interrogazione a risposta scritta, la 4-02045, dallo scrivente senatore Wilde relativa ad una demolizione, ricostruzione e trasformazione d'uso, da alberghiera e residenziale, concessione rilasciata dal sindaco del comune di Sirmione in data 22 agosto 1993, n. 73, alla società Cofima con sede in via Lazzaletto 13 a Sirmione;

che tale operazione secondo lo scrivente meritava una certa attenzione e controllo, anche per il fatto che la penisola di Sirmione è soggetta a tutela ambientale; inoltre tra le richieste veniva evidenziato che l'entrata-uscita dei nuovi garage violava i requisiti del codice della strada; infatti il sindaco di Sirmione in data 24 novembre 1994 firmava l'ordinanza di chiusura del passo carraio per pericolosità e violazione dei regolamenti stradali, ma la provincia di Brescia prospettava altra soluzione; è interessante comunque notare che in base a tale contesto sembrerebbe che sia stata richiesta la declassazione della strada provinciale,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la provincia, ente proprietario della strada provinciale n. 14 Colombare-Sirmione, nonostante la mancanza di requisiti, preferiva la conservazione dello scivolo con qualche modifica e proponeva l'installazione di uno specchio parabolico e la direzione obbligatoria a destra in uscita, ed eventualmente con quali motivazioni;

se sia vero che per il tratto Colombare-Sirmione di tale strada provinciale n. 14 è stata chiesta la declassazione a strada comunale, il che potrebbe favorire la chiusura di tutto il centro di Colombare e quindi riaprire e favorire il vecchio fortemente contrastato e dibattuto contesto della famosa bretella con svincolo non più a raso ma a quadrifoglio e su più piani;

se in merito alla suindicata possibile soluzione bretella-svincolo a quadrifoglio o semplice sottopasso esistano progetti di massima depositati presso gli organi ANAS di competenza;

se lo sviluppo edilizio e la suindicata trasformazione della destinazione d'uso dello stabile «Primavera» rientrino nelle direttive del piano o non siano stati al contrario fatti inserire nel piano a seguito di osservazioni proposte dallo stesso ufficio tecnico comunale, se corrisponda a verità che il geometra Castellazzo era allora consigliere comunale di maggioranza in carica e se fosse socio della Cofima e quindi se tale operazione risulti essere trasparente a tutti gli effetti di legge;

se si ritengano regolari e trasparenti a tutti gli effetti di legge il comportamento ed il controllo effettuati dall'ufficio tecnico comunale, specialmente in relazione ai tempi tecnici, alla demolizione-ricostruzione, al cambiamento d'uso e alla richiesta di osservazioni proposte dallo stesso ed *a posteriori*, come evidenziato nell'interrogazione 4-02045.

(4-02528)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. — Si premette che relativamente alla materia edilizia, rientrando nell'autonomia dell'ente comune, non sono ipotizzabili interventi in sede centrale.

Sono stati comunque effettuati accertamenti dalla competente prefettura in merito alla concessione in data 22 agosto 1993, n. 73, rilasciata dal sindaco del comune di Sirmione (Brescia), alla società Cofima, con sede in Sirmione, per la demolizione e trasformazione d'uso — da alberghiera a residenziale — dello stabile «Primavera». Risulta che la predetta società, in data 25 novembre 1993, chiedeva all'amministrazione provinciale l'autorizzazione allo spostamento dell'accesso carraio e alla realizzazione di un nuovo accesso pedonale, per un edificio di proprietà, posto nel centro abitato di Sirmione e prospiciente la strada provinciale n. 14.

La suddetta autorizzazione veniva concessa con provvedimento n. 5841/93 PG datato 28 gennaio 1994, a condizione che i cancelli fossero arretrati rispetto al confine tra la proprietà privata e la strada provinciale, nel rispetto del codice della strada.

In seguito ad un sopralluogo, l'amministrazione provinciale constata che era stata realizzata una rampa di accesso al piano interrato dell'edificio, la cui soglia era posta in prossimità della carreggiata stradale ed era stata collocata una sbarra sul confine, in contrasto con i dettati degli articoli 22 codice della strada e 46 del regolamento di attuazione.

Tale situazione veniva rappresentata al comune, che aveva rilasciato la relativa concessione edilizia n. 73/93 per esecuzione dei lavori.

A seguito della contestazione di tali violazioni, con ordinanza n. 46 del 23 novembre 1995 il sindaco imponeva la chiusura dell'accesso carraio ed invitava la società ad una diversa sistemazione dello stesso.

Dopo il rigetto di un diverso progetto presentato dalla Cofima, il Dipartimento dei lavori pubblici della provincia imponeva di realizzare una serie di misure precauzionali, volte a rendere meno pericolosa l'immissione o l'uscita dei veicoli dalla strada provinciale.

Per quanto attiene alla declassifica a comunale della strada provinciale n. 14, essa è avvenuta con verbale in data 8 ottobre 1996, immediatamente esecutivo, in attesa di approvazione da parte degli enti interessati e del relativo decreto della regione Lombardia.

L'amministrazione provinciale, con deliberazione in data 28 gennaio 1997, n. 798/96 PG, in corso di pubblicazione, ha disposto di chiedere al presidente della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'emissione del decreto di declassifica da provinciale a comunale della strada provinciale n. 14 e di approvare il citato verbale in data 8 ottobre 1996.

Il perfezionamento della cessione in proprietà della strada al comune di Sirmione avverrà successivamente all'emissione del provvedimento regionale di declassifica.

Sull'utilizzo futuro della strada vi sono da tempo proposte di sistemazione del primo tratto e le stesse sono attualmente allo studio di un'apposita commissione formata da cittadini di Sirmione.

Gli oneri derivanti al comune dalla manutenzione della strada in questione saranno in parte compensati attraverso la riscossione delle tasse che gravano sugli enti Enel, Italgas, Telecom e sui passi carrai.

In ordine alla vertenza sorta con la società Cofima per il complesso turistico alberghiero denominato «Primavera» in merito all'accesso al piano interrato adibito a garage, il comune ha allo studio la soluzione più idonea da adottare, tra le quali una concessione edilizia intestata alla società Cofima per l'installazione di una piattaforma elevatrice per autoveicoli.

Si precisa, infine, che il comune di Sirmione non dispone di un piano urbano del traffico. La redazione dello stesso è stata subordinata all'approvazione del nuovo Piano regolatore generale per poterne seguire gli indirizzi.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(8 maggio 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il 28 gennaio 1994 con delibera n. 65 del consiglio comunale di Lonato (Brescia) venivano richieste modifiche al progetto per la strada statale n. 567 «variante Goitese» ed in particolare:

a) che il tracciato proposto venisse eseguito e realizzato a due corsie anzichè a quattro corsie;

b) che venisse studiato un sottopasso in località Catalpa;

c) che fossero, anche in relazione agli esposti citati, ristudiate le controstrade di arroccamento, in modo che esse non costituissero un danno irreparabile per le aziende che operano lungo la via Mantova;

d) che fossero adottati tutti gli accorgimenti necessari a contenere i danni alle colture ed al territorio limitando l'intervento allo stretto necessario e fosse posta particolare attenzione al ripristino dei percorsi privati di accesso;

che il 23 marzo 1995 con delibera n. 222 della giunta venivano ribaditi i punti suindicati nella delibera del consiglio comunale n. 65 del 28 gennaio 1994, visto che l'ANAS recepiva e modificava il problema relativo alla strada del Tiracollo, ma non rispondeva alle esigenze relative alla zona industriale-artigianale-commerciale di via Mantova nonchè alle numerose richieste di cittadini ivi residenti e della Confederazione italiana coltivatori diretti, di Italia Nostra, del Consorzio del Medio Chiese e in generale di tutti coloro che abitano nella zona, senza distinzione alcuna;

che in data 22 novembre 1994 con interrogazione 4-02345 lo scrivente evidenziava ai Ministri in indirizzo le richieste del comune di Lonato, condivise anche dal comune di Desenzano del Garda, ed il ministro Baratta, in data 8 giugno 1995, rispondeva confermando che comunque, per limitare le problematiche sopra espresse, l'ANAS

avrebbe ascoltato le raccomandazioni dei sindaci dei comuni d'influenza della suindicata arteria, ma le promesse non vennero mantenute;

che in data 25 novembre 1996 nel consiglio comunale di Desenzano veniva dibattuta una mozione urgente nella quale si richiedeva al Ministro dei lavori pubblici di chiedere all'ANAS di rinviare l'inizio dei lavori ed al dirigente dell'area tecnica del comune di Desenzano una valutazione di impatto ambientale da inviare per la verifica al Ministro dell'ambiente, ciò a seguito di un acceso dibattito con i cittadini residenti e le forze produttive della suindicata zona;

che in data 25 novembre 1996 anche il comune di Lonato ribadiva l'inutilità dell'opera e chiedeva che i lavori fossero sospesi in attesa di una rielaborazione del progetto;

che in data 4 dicembre 1996 l'ANAS ha iniziato i lavori nonostante l'ufficio tecnico della provincia stia elaborando una variante che dovrebbe essere presentata ai sindaci ed alle controparti e nonostante l'ANAS sapesse di questa eventuale proposta di variante;

che in data 6 dicembre 1996 sui giornali locali veniva annunciato che lungo la suindicata arteria in località Cascina Traversino, nella zona estrattiva dei Campagnoli, la Sageret, società a maggioranza della provincia di Brescia, avrebbe avviato la procedura di compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica di rifiuti industriali, speciali e tossico-nocivi, per 1.200.000 tonnellate, pari a 720.000 metri cubi, e che, una volta chiusa la discarica, si dovrebbe realizzare un parcheggio e quindi realizzare un non ben definito maxi-progetto;

che la situazione lascia aperti molti aspetti, assolutamente poco chiari, anche se esiste un *iter* che inizialmente poteva giustificare il comportamento dell'ANAS; successivamente, a seguito dei cambiamenti delle amministrazioni locali e delle loro durissime opposizioni in merito, le valutazioni, i tempi e le decisioni avrebbero dovuto essere più ponderate, anche in relazione a quanto esposto nelle interrogazioni parlamentari, alle relative risposte ed ai nuovi progetti che si potrebbero attuare nella suindicata zona,

si chiede di sapere:

se, viste le note esigue dotazioni finanziarie a disposizione dell'ANAS, in un contesto dove vengono fortemente richieste delle varianti al progetto esecutivo che non vengono recepite, si ravvisino interessi da parte dei responsabili dell'ente e se si ritenga che le richieste di sindaci, cittadini ed imprenditori non abbiano alcun valore;

come mai anche la provincia di Brescia abbia accettato e concordato la proposta tecnica e quindi commissionato la progettazione, facendo riferimento a schemi e norme del Consiglio nazionale delle ricerche vigenti in materia, di studi sul tipo e volume di traffico solo per 2,8 chilometri (sui 10 chilometri della totale lunghezza della strada), richiamandosi altresì a criteri di massima sicurezza (doppia barriera *new jersey* adottata per la sezione III Consiglio nazionale delle ricerche) e se per questo si ravvisino interessi collegati ad altre operazioni finanziario-immobiliari che nulla hanno a che vedere con il reale contesto e le vere esigenze sia del mondo imprenditoriale locale che dei cittadini residenti;

come mai il 22 ottobre 1994 il capo di compartimento, dirigente superiore dottor ingegner Mario Costantini, rispondeva al comune di Lonato (protocollo n. 12.516, risposta al foglio n. 2839 del 5 marzo 1994) evidenziando che il compartimento si era fatto promotore di incontri tra gli organi regionali competenti in seguito ai quali era emersa l'assoluta necessità di procedere all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto già approvato (ma non ancora in fase esecutiva); negli stessi incontri, però, non venivano convocati gli amministratori lonatesi, che avevano avanzato richieste ben precise in merito;

se quanto affermato dall'ingegner Bruzzese rappresenti la posizione dell'ANAS visto che alcune richieste del comune di Castiglione sono state accolte, mentre quelle del comune di Lonato sono state disattese;

quali siano le motivazioni che possano concretamente supportare il proseguimento del progetto esecutivo e se il progetto relativo alla discarica ed al futuro parcheggio non si possa collegare ad ulteriori futuri sviluppi del bacino; ciò evidenzerebbe che qualcuno da tempo sta perseguendo un progetto ben definito ed a conoscenza solo di pochi personaggi; quindi se questa strategia risulti essere trasparente a tutti gli effetti di legge;

se, considerato il ricorso al TAR attivato dalla provincia di Brescia contro la delibera regionale relativa alla concessione della superdiscarica Valseco, tra l'altro già approvata dal Ministero di competenza, anche in questo caso non si sia voluta avvantaggiare una società di proprietà della provincia sapendo che comunque a posteriori la discarica avrebbe trovato spazio in un comune limitrofo così da soddisfare il piano cave proposto dalla provincia;

come mai non siano ancora presentate risposte dai Ministri in indirizzo nonostante le promesse di chiarimenti in merito fatte dal sottosegretario Antonio Bargone nell'incontro avvenuto alla provincia di Brescia;

se tali soluzioni siano state suggerite o pilotate da interessi particolari che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del bacino, sia in relazione all'economia locale nel suo complesso sia alle legittime esigenze dei residenti;

se il prefetto di Brescia sia al corrente delle problematiche di ordine pubblico che tale situazione potrebbe scatenare, essendo noti i modi ed i comportamenti fin qui tenuti dall'ANAS, atti a non recepire le esigenze di sindaci, cittadini e forze produttive;

come mai la prefettura di Brescia, a seguito delle richieste in merito formulate in data 11 marzo 1993 ed in data 1° giugno 1994, abbia risposto solo il 20 ottobre 1994 quando si era già in fase esecutiva e se anche in questo caso si ravvisino omissioni;

se il Ministro in indirizzo non intenda recepire le richieste dei comuni e verificare a fondo tutto il contesto, in relazione anche alla valutazione di impatto ambientale, e quindi per il momento sospendere i lavori relativi al suindicato tratto, proprio per trovare soluzioni che non arrechino danni agli interessati cittadini, residenti e non, della suindicata zona delle colline moreniche del lago di Garda.

(4-03333)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade con nota n. 416/482 del 20 febbraio 1997 ha comunicato quanto segue.

Il comune di Castiglione delle Stiviere ha chiesto ed ottenuto una variante al progetto per la strada statale n. 567 in località Prede, per la quale la regione Lombardia, con nota n. 131750/11540 in data 13 maggio 1994, ha espresso parere favorevole giudicandola più razionale.

Detta variante ha comportato l'inversione della livelletta in modo da sovrappassare la strada provinciale n. 69-11 con la nuova arteria, onde salvaguardare le attività produttive esistenti senza alcuna variazione della sezione adottata.

È stata inoltre accolta, sempre nel comune di Castiglione delle Stiviere, la richiesta di un ulteriore cavalcavia della strada comunale delle Cave ed una variante dell'intersezione in località Botteghino ove è stato prolungato il viadotto già previsto.

Per quanto riguarda il comune di Lonato, la richiesta di variazione dello svincolo da realizzare con sottopasso è stata accolta ed è in corso di esecuzione.

A seguito dell'ulteriore incontro nel mese di gennaio 1997 con gli amministratori della provincia di Brescia e dei comuni interessati, il compartimento ANAS di Milano è in attesa di un progetto esecutivo di modifica ed integrazione della viabilità locale.

Detto progetto sarà valutato, considerate le disponibilità economiche, la compatibilità tecnica e le normative vigenti.

Da quanto suesposto, l'ente riferisce di avere accolto ed inserito in sede progettuale molte delle variazioni richieste dai comuni interessati.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)
